

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

481° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	26
5 ^a - Bilancio	»	40
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	78
11 ^a - Lavoro	»	84
12 ^a - Igiene e sanità	»	96
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	105

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	162
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	165
Elezioni e immunità parlamentari	»	5
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	166
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	168
Sul ciclo dei rifiuti	»	192
Schengen	»	223

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,15.

*ESAME DELLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 126-BIS
DEL REGOLAMENTO DEL SENATO (DOC, II, n. 28)
(R167 000, C20^a, 0004^o)*

Il relatore Vegas riferisce alla Giunta sulla proposta d'iniziativa dei senatori Coviello ed altri, tendente ad adeguare l'articolo 126-*bis* del Regolamento alla recente legge di riforma della contabilità pubblica (*Doc. II, n. 28*). Illustra inoltre due propri emendamenti agli articoli 76-*bis* e 126.

Dopo interventi dei senatori Smuraglia, Preioni e Centaro, la Giunta approva il nuovo testo dell'articolo 126-*bis*, come proposto dal documento in esame, sui poteri di stralcio del Presidente del Senato nei confronti delle disposizioni dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria recanti disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e dal documento di programmazione economico-finanziaria e sul regime di inammissibilità degli emendamenti contrastanti, nonché – previa riformulazione dell'ultimo periodo del comma 2-*ter* del documento II, n. 28 – sulla potestà del Presidente del Senato di espungere dal testo proposto dalle Commissioni le disposizioni estranee.

La Giunta approva inoltre gli emendamenti proposti dal relatore al comma 1 dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, sull'estensione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica agli schemi di decreto legislativo – con la correlativa sanzione dell'improcedibilità – e al comma 2 dell'articolo 126, al fine di abrogare la norma – sinora mai attuata – sul preesame del disegno di legge di bilancio.

La Giunta conferisce infine l'incarico al relatore Vegas di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo in esame.

Il Presidente propone infine che il termine per gli emendamenti da presentare in Assemblea sia fissato per le ore 15 di lunedì 19 luglio.

La Giunta conviene.

La seduta termina alle ore 17,20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0095º)

Il PRESIDENTE informa che, con lettere del 12 e del 13 luglio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso alcuni documenti inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ai procedimenti penali n. 7067/99R e n. 17277/98R nei confronti del senatore Marcello Pera, a seguito della richiesta di trasmissione degli atti processuali formulata dalla Giunta in data 17 giugno 1999. Il Presidente sottolinea che l'Autorità giudiziaria si è limitata ad inviare alcuni articoli di stampa concernenti la questione oggetto dei procedimenti a carico del senatore Pera.

I senatori GRECO e RUSSO rappresentano l'esigenza che la Giunta acquisisca copia di tutti gli atti processuali al fine di poter prendere visione delle denunce-querelle a carico del collega Pera.

La Giunta unanime conviene, dando mandato al Presidente di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente di integrare la documentazione inviata con la copia di tutti gli atti processuali relativi ai procedimenti a carico del senatore Pera.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario

Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

(R135 000, C21^a, 0041^o)

La Giunta prosegue l'esame, ripreso nella seduta del 13 luglio 1999.

La Giunta ascolta nuovamente, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il dottor Carmelo CONTE, al quale rivolgono domande i senatori VALENTINO, GRECO, MILIO, BERTONI, RUSSO, DE CAROLIS ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Conte, il senatore RUSSO chiede che il seguito dell'esame della questione venga rinviato alla prossima seduta.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Russo e rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

431^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

Intervengono il Ministro per le politiche comunitarie Letta e i Sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0180^o)

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. 4150, recante proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative disposte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59; considerata l'urgenza di procedere in proposito, l'iniziativa è da inserire nell'ordine del giorno sin dalla seduta successiva. Ricorda, inoltre, che per la seduta antimeridiana del Senato del 29 luglio 1999 è prevista la discussione del disegno di legge costituzionale n. 3841-B (in seconda deliberazione) sul voto degli italiani all'estero, che pertanto va inserito in tempo utile nell'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4155) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni dirette a garantire la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo e ad assicurare la continuazione di interventi in altre missioni internazionali in corso. Dopo aver ricordato le

modifiche introdotte dalla Camera dei deputati propone la formulazione di un parere favorevole, trattandosi di provvedimento che presenta i richiesti presupposti di necessità e di urgenza.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha dichiarato di condividere l'illustrazione del relatore, accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448; congiunzione con il disegno di legge n. 4014 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4014, congiunzione con i disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448, sospeso nella seduta del 14 gennaio, e inizia l'esame del connesso disegno di legge n. 4014.

Il relatore GUERZONI rileva che tutte le iniziative in titolo si propongono di riscrivere gli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, relativi alla disciplina dei servizi pubblici locali.

Dopo aver ricordato l'evoluzione della normativa nel settore, sulla quale più di recente ha anche inciso la disciplina comunitaria imponendo l'apertura al mercato della gestione di taluni importanti servizi pubblici come l'elettricità e il gas, passa ad illustrare i principali criteri ispiratori delle iniziative. In primo luogo vengono precisati, da tutte le iniziative, i fondamentali interessi pubblici che motivano le discipline in esame. Viene quindi evidenziato il carattere imprenditoriale che la gestione di taluni tra questi servizi ha assunto. Intenti essenziali delle normative proposte sono comunque quelli di superare le condizioni di monopolio nell'esercizio dei servizi nonché il carattere esclusivamente pubblicistico dei gestori dei medesimi. Queste ultime caratteristiche erano funzionali alla garanzia di quegli stessi interessi pubblici che, nelle iniziative in esame, trovano una tutela, non più nella natura pubblicistica dei soggetti erogatori dei servizi, ma nella regolamentazione di tali attività, svolte da soggetti privati in un regime di libera concorrenza. Conseguentemente, si

prevede il ricorso necessario a procedure di gara per l'aggiudicazione di tali servizi.

Il più spinto indirizzo nella direzione della liberalizzazione e della privatizzazione dei servizi pubblici locali, che le iniziative in esame intendono realizzare, si rende necessario per ovviare alla scarsa redditività che caratterizza questo settore del nostro sistema economico nonché per permettere l'ingresso di capitali privati. L'iniziativa in esame dunque costituisce un tassello essenziale nel processo di modernizzazione del sistema economico e istituzionale del paese, riguardando infatti un settore che, per dimensioni e funzioni, svolge un ruolo importante nell'economia nazionale. D'altra parte la devoluzione di ampi poteri di regolazione agli enti locali, permettendo a questi ultimi di intervenire direttamente sul sistema economico delle singole comunità, deve essere considerata come una forma di «federalismo sostanziale» e di concreta applicazione del principio di sussidiarietà. Al riguardo, ricorda peraltro che i rappresentanti degli enti locali chiedono un ulteriore rafforzamento di tale potere di regolazione, rispetto a quanto previsto dalle iniziative in esame.

Venendo quindi a considerare il contenuto del disegno di legge n. 4014, il relatore si sofferma preliminarmente sul comma 1 della nuova formulazione dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, da esso recata, sottolineando l'ampia discrezionalità lasciata alle amministrazioni locali nella individuazione dei servizi pubblici. Quanto al successivo comma 9, concernente i rapporti tra enti locali e gestori dei servizi, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile rafforzare il ruolo degli enti locali. Circa la durata delle concessioni – disciplinata dal comma 15 dell'articolo 22 – occorre valutare le caratteristiche proprie dei singoli servizi. Sulla eventualità della partecipazione di imprese straniere alle gare di aggiudicazione delle concessioni, segnala la necessità di verificare la sussistenza di condizioni di reciprocità nei paesi di provenienza di tali imprese. Quanto alla riformulazione dell'articolo 23 della legge n. 142, si sofferma in particolare sui commi 8 e 9 relativi alla sorte del personale dipendente delle imprese municipalizzate, rilevando che le esigenze dei lavoratori non devono risolversi in una ingiustificata lesione delle autonome scelte imprenditoriali dei nuovi gestori.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del disegno di legge, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni che fissano i tempi della riforma prevista. Al riguardo teme che una transizione troppo lunga possa privare di senso gli intenti essenziali dell'operazione. Meritevole di un'ulteriore valutazione è altresì il problema delle condizioni fiscali in cui si deve svolgere la riforma per la quale, ribadisce, occorre definire tempi che se devono essere tali da evitare forme di svendita del patrimonio degli enti locali, non possono a suo avviso risolversi in un impedimento all'evoluzione del processo di privatizzazione delle aziende municipalizzate.

Conclusivamente, nell'auspicare una definizione in tempi rapidi delle iniziative in esame e una piena collaborazione delle forze di opposizione (trattandosi di interventi essenziali per la modernizzazione del sistema economico nazionale), propone che il disegno di legge n. 4014

venga scelto quale testo base dalla Commissione, per la sua maggiore esaustività.

Dopo un breve intervento del sottosegretario VIGNERI, che ringrazia il relatore per la esauriente esposizione, la proposta da ultimo avanzata dal relatore Guerzoni di assumere il disegno di legge n. 4014 quale testo base, è quindi condivisa dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il ministro LETTA evidenzia che, per la prima volta, con il disegno di legge in esame il Governo è riuscito a rispettare i tempi previsti per la presentazione al Parlamento della annuale legge comunitaria. Si tratta di una legge comunitaria «leggera», recando l'attuazione di sole 29 direttive - a fronte delle 70 della precedente legge comunitaria - che, peraltro, non hanno ad oggetto temi politicamente rilevanti. L'esame del provvedimento in titolo si presenta quindi più semplice rispetto all'ultima comunitaria, in relazione alla quale egli mette a disposizione della Commissione una relazione avente ad oggetto il seguito dato agli ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Venendo a considerare i nodi essenziali segnalati dal relatore, si sofferma preliminarmente su quanto previsto all'articolo 5 - che riproduce una formula già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie - e all'articolo 8, dichiarando la piena disponibilità del Governo a valutare le proposte emendative che saranno formulate.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, recante talune correzioni alla vigente disciplina di attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari. Si tratta di previsioni volte a rendere più flessibile il sistema dei controlli sulla produzione di taluni alimenti tipici, essenzialmente ricorrendo a forme di autocertificazione. Viene così realizzato un accettabile temperamento tra la tutela del diritto alla salute dei consumatori e le esigenze dei produttori degli alimenti tipici, esigenze che, non si nasconde, potranno trovare garanzie adeguate solo attraverso una revisione della normativa comunitaria di riferimento: a proposito ricorda in particolare l'impegno del Governo ad operare, in seno agli organi competenti dell'Unione europea, per ampliare il novero dei prodotti suscettibili di deroga a singole previsioni della disciplina medesima. Ricorda peraltro che nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è stata inserita - contro l'avviso del Governo - una deroga alla disciplina comunitaria circa il numero degli addetti alla lavorazione di tali prodotti, che contrasta chiaramente con la disciplina comunitaria.

Nell'auspicare una sollecita definizione del provvedimento in esame, segnala che il Governo si riserva, con apposite proposte emendative, di inserire ulteriori direttive approvate dalle competenti istituzioni

dell'Unione europea nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in titolo.

Il senatore GUERZONI, con riferimento all'articolo 9 del disegno di legge in esame, ritiene che quanto previsto al comma 1 non realizzi un'efficace semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Quanto al successivo comma 4, ritiene che i differimenti previsti per garantire l'adeguamento alle prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 155 del 1997, finisca no per vanificare l'efficacia dei controlli.

Il senatore ANDREOLLI si riferisce al comma 3 dell'articolo 9, ritenendo che debba essere garantita una maggiore autonomia alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano circa la disciplina delle industrie minori.

Il senatore PASTORE, prendendo spunto da quanto previsto dall'articolo 9 e dalle relative esigenze, ricorda il carattere eccessivo di molte delle regolamentazioni di attività economiche di cui si va alimentando l'ordinamento. Venendo quindi a considerare quanto previsto dall'articolo 17 circa l'attuazione della direttiva in materia di esercizio della professione di avvocato, ritiene opportuno, anche alla luce delle molte polemiche di cui la materia è stata oggetto, definire con maggiore precisione i requisiti e le caratteristiche cui il Governo si dovrà attenere nella definizione della disciplina delle società tra professionisti, permettendo la normativa comunitaria un'ampia discrezionalità ai legislatori nazionali: ad esempio, potrebbero essere considerati specificamente i requisiti dei soci, escludendo quelli di solo capitale, al fine di evitare improprie contaminazioni tra elementi professionali e di impresa.

Il senatore PINGGERA apprezza il lavoro svolto dal relatore Besseri in questa occasione come anche nel corso dell'esame delle precedenti leggi comunitarie che ha consentito una trattazione consapevole e puntuale, si sofferma sull'articolo 9, rilevando la necessità di assicurare una disciplina adeguata alla produzione degli alimenti tipici nelle regioni dell'arco alpino, anche al fine di non recare una compromissione dell'equilibrio fisico oltreché economico, dei territori di montagna: l'abbandono di alcune produzioni tradizionali, infatti, sarebbe inevitabilmente foriero di una minore cura degli insediamenti più isolati (come le malghe del Sud Tirolo), e di conseguenti dissesti geologici.

Il ministro LETTA, replicando agli interventi, ricorda gli intenti che hanno motivato la definizione dell'articolo 9, confermando la necessità di interventi sulla normativa comunitaria di riferimento, che soli potranno garantire un efficace contemperamento tra i diritti dei consumatori e le esigenze dei produttori degli alimenti tipici. Quanto al tema delle libere professioni, ricorda i recenti interventi dei competenti organi dell'Unione europea sul carattere ritenuto elusivo di talune discipline di attuazione della normativa comunitaria. Venendo quindi a considerare

l'articolo 17 e i rilievi mossi dal senatore Pastore, dichiara la più ampia disponibilità del Governo a considerare eventuali proposte emendative, rilevando che l'attuazione della prevista direttiva, e più in generale di tutte le direttive comunitarie, deve essere tale da aumentare la concorrenzialità del sistema economico nazionale e non può limitarsi a definire semplici forme di protezione della situazione esistente.

Il presidente MARCHETTI dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE SULLA
PARITÀ SCOLASTICA
(A007 000, C01^a, 0180^o)*

A richieste di chiarimenti del senatore PASTORE, e dopo un intervento del senatore MELE sulla opportunità di formulare un parere sui disegni di legge in materia di parità scolastica, risponde il presidente MARCHETTI, il quale ricorda che la Commissione competente ha esaurito l'esame dei provvedimenti, senza definire un testo da sottoporre per la discussione in Assemblea. Conseguentemente risulta preclusa la possibilità di formulare un parere destinato alla predetta Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

455^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA*. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO*. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri*. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri*. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri*. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri*. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI*. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri*. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO*. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri*. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri*. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri*. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 3807, nel testo emendato, di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 18 maggio scorso.

Dopo un breve intervento del presidente RELATORE, posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, di cui era stato disposto l'accantonamento sempre nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 8.1, sottolineando come la soppressione dell'articolo 8 risponda essenzialmente ad un'esi-

genza di coordinamento in quanto sulla materia che ne è oggetto già interviene l'articolo 26 del disegno di legge n. 3160-B, recante delega al Governo in tema di competenza penale del giudice di pace.

Avverte quindi che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 8.2.

Con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo è posto ai voti e approvato l'emendamento 8.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.2.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento 15.1, di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 17 giugno scorso.

Il senatore FOLLIERI manifesta alcune perplessità sull'opportunità della soppressione del comma 2 dell'articolo 15 proposta con l'emendamento in questione. Al riguardo sottolinea come la previsione ivi contenuta, pur potendo apparire pleonastica, è in realtà volta a fare chiarezza su un problema specifico in merito al quale si sono avute pronunzie giurisprudenziali contrastanti.

Dopo un intervento del senatore RUSSO – che si esprime invece in senso favorevole sull'emendamento 15.1 –, il senatore CALVI richiama anch'egli l'attenzione sugli elementi di dubbio emersi nella giurisprudenza relativa all'articolo 100 del codice di procedura penale, per quel che concerne il problema in questione.

Il presidente RELATORE ritira, quindi, l'emendamento 15.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 15.

Si passa all'esame dell'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo), di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore RUSSO, anche in considerazione degli elementi emersi nel corso del precedente dibattito, modifica l'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovo testo).

Il senatore FOLLIERI, pur ribadendo il proprio dissenso rispetto all'impostazione ispiratrice dell'emendamento in questione - sulla base del presupposto che in un processo di stampo accusatorio l'interlocutore dell'indagato non può che essere il giudice, mentre il pubblico ministero deve fino in fondo svolgere il suo ruolo di parte – sottolinea che il contenuto dell'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovo testo), da un lato, supera alcuni dei rilievi critici che erano stati fatti sulla precedente formulazione e, dall'altro, si raccorda con la previsione di cui all'articolo 391-*nonies* comma 4 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 3979 recante disposizioni in materia di in-

dagini difensive e già approvato dalla Camera dei deputati. Ciò premesso, ritiene pertanto che la proposta emendativa in questione possa, nel suo complesso, essere valutata non negativamente.

Il senatore CALVI esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla formulazione dell'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovo testo), richiamando l'attenzione sul fatto che vi sono indagini che in nessun caso potrebbero essere svolte dai difensori dell'imputato o delle altre parti private.

In senso positivo si esprime anche il senatore CALLEGARO, che sottolinea come l'emendamento in esame fornisca uno strumento ulteriore alla difesa.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto, anche al fine di consentire un più ampio approfondimento delle implicazioni comunque connesse con la proposta contenuta nell'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovo testo).

La seduta termina alle ore 9,30.

456^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Interviene il sottosegretario AYALA che, rispondendo all'interrogazione 3-01102 a firma del senatore Bucciero, precisa che la denuncia presentata dal dottor Brizio non venne consegnata nelle mani del dottor Di Giorgio – come assume l'interrogante – ma pervenne al predetto sostituto procuratore unitamente alle altre notizie di reato del giorno, in virtù del criterio automatico di assegnazione. Il dottor Di Giorgio rimise gli atti al dottor Massagli chiedendogli l'autorizzazione ad astenersi dal

procedimento, in quanto abitante nella medesima cittadina in cui risiede ed ha interessi il denunciante dottor Brizio. Il procuratore ha accolto l'istanza e, attesa la delicatezza del caso, ha ritenuto di trattarlo personalmente.

Alla luce di questi fatti, non si è ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di iniziative ispettive, anche in considerazione della circostanza che l'astensione del dottor Di Giorgio è stata accolta al fine proprio di impedire ogni illazione sulla condotta del sostituto e i motivi della stessa non possono costituire oggetto di sindacato amministrativo in assenza, come nel caso di specie, di ogni violazione di legge.

Intervenendo in sede di replica, il senatore BUCCIERO si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario AYALA risponde quindi alla interrogazione 3-01104 presentata dal senatore Bucciero. Al riguardo, ricorda che, come è noto, l'ordinamento giudiziario, all'articolo 19, non prevede tra le cause d'incompatibilità tra magistrati il rapporto di coniugio, ma solo quello di parentela o di affinità. Ciò, come sottolinea anche l'interrogante, è dovuto al fatto che al momento dell'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario le donne non potevano accedere alla carriera in magistratura e che successivamente non si è provveduto ad una modifica della norma. Da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il problema è stato tuttavia da tempo affrontato. L'organo di autogoverno ha infatti ritenuto che, pur non essendo il rapporto di *coniugio*, richiamato tra le cause d'incompatibilità, la questione potesse essere regolamentata in via amministrativa, poiché si poneva all'interno di un'esigenza generale di tutela dell'imparzialità e della libertà da condizionamenti che devono connotare, anche nell'apparire, l'attività giudiziaria. In attuazione dell'esigenza accennata il Consiglio ha espressamente previsto una serie di situazioni d'incompatibilità per i coniugi con circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 e successive modificazioni.

A ciò si poi sempre accompagnata la competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede, quando, per la frequenza o la qualità delle situazioni, se ne imponga in concreto l'applicazione.

Occorre altresì aggiungere che concorrono ad assicurare che tali situazioni non incidano sul corretto svolgimento dell'attività giudiziaria anche gli istituti dell'astensione e della ricusazione. L'articolo 35 del codice di procedura penale prevede testualmente «che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado». In questi casi il giudice deve astenersi e può essere ricusato.

In prospettiva, il disegno di legge n. 1247-*bis*, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, prevede l'inserimento anche del rapporto di *coniugio* (con altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario) tra le cause d'incompatibilità.

Al riguardo, il Governo si dichiara senz'altro disponibile ad esaminare con la doverosa attenzione gli emendamenti relativi alla suddetta

norma diretti ad introdurre ulteriori precisazioni, che fossero ritenute significative per una più puntuale disciplina della materia.

Quanto al caso specifico cui accenna l'interrogante, dalla lettura del verbale del Consiglio giudiziario emerge che, con nota del 28 gennaio 1997, il Presidente della Camera Penale di Bari aveva fatto rilevare l'inopportunità della destinazione della dottoressa Francesca Romana Pirrelli, rilevata attraverso la consultazione delle «tabelle relative alla pianta organica dei magistrati», alla terza sezione penale del Tribunale di Bari, atteso il rapporto di *coniugio* tra la medesima e il dottor Carofiglio, che ricopriva le funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica dello stesso Tribunale. In quella sede fu però osservato che il Consiglio giudiziario è competente ad esprimere pareri solo in presenza di richieste di proposta di modifica tabellare e che quindi non doveva pronunciarsi sulla nota inviata dal Presidente della Camera Penale.

Il senatore BUCCIERO, intervenendo in sede di replica, si riserva di esprimere la propria valutazione sulla risposta fornita dal Rappresentante del Governo dopo aver acquisito ulteriori informazioni, anche alla luce delle indicazioni contenute nella risposta stessa.

Il sottosegretario AYALA risponde infine all'interrogazione 3-02228 presentata dal senatore Bucciero osservando come la questione posta con tale strumento ispettivo debba intendersi attualmente superata in quanto nelle more è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 154 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui non estende le esenzioni in esso previste al procedimento di separazione personale dei coniugi.

A seguito di tale sentenza, questi procedimenti non possono più essere assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i procedimenti civili ordinari, così come ritenuto in precedenza, dovendo ora essere considerati esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in riferimento a tutti gli atti, i documenti e i procedimenti di ciascuna fase e di ciascun grado del processo.

In data 12 luglio ultimo scorso, la competente Direzione Generale degli Affari Civili ha pertanto emanato un'apposita circolare, con la quale sono stati invitati tutti gli uffici a uniformare le proprie determinazioni alla decisione della Corte Costituzionale.

In passato da parte della Direzione Generale degli Affari Civili era stato ritenuto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1992, poiché faceva espresso riferimento alla tassa dovuta per l'iscrizione ipotecaria richiesta a garanzia del credito, non fosse applicabile, in via interpretativa, agli altri tributi dovuti con riferimento alle cause di separazione. In questo senso, d'accordo anche con l'ispettorato, erano state impartite direttive alle cancellerie.

Il senatore BUCCIERO interviene in sede di replica e richiama l'attenzione sul fatto che l'interrogazione cui ha testé replicato il rappresentante del Governo era stata pubblicata sul resoconto dei lavori del

Senato in data 8 ottobre 1997 e che, a tale data, la questione posta con l'interrogazione stessa non poteva certamente considerarsi superata.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri (Esame e rinvio)

Il presidente SENESE avverte che l'esame del disegno di legge in titolo si svolgerà in sede referente, nonostante esso sia stato originariamente posto all'ordine del giorno in sede deliberante, in quanto nella giornata odierna ne è stata richiesta la rimessione alla attuale sede dai senatori Pera, Centaro, Scopelliti, Greco, Valentino e Antonino Caruso.

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale ritiene che la decisione di richiedere la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo debba essere valutata in tutta la sua gravità in quanto tale decisione ritarda il varo di un provvedimento che costituisce un vero e proprio cardine del giusto processo e rappresenta certamente un duro colpo per i tentativi di riforma in senso più garantista del codice di procedura penale.

Prosegue, ricordando come l'opportunità di creare i presupposti normativi per la piena esplicazione di un'attività investigativa da parte della difesa era emersa anche sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale ispirato, come è noto, al principio della officialità della prova, in luogo del principio dispositivo che contraddistingue la materia probatoria nel nuovo codice. Peraltro, lo svolgimento in concreto di tale attività da parte degli avvocati o di persone da essi incaricate ha trovato per lungo tempo un rilevante ostacolo in un ingiustificato pregiudizio deontologico sulla base del quale, nell'ambito dello stesso ordine forense, si è ritenuta professionalmente scorretta l'assunzione da parte dei difensori di iniziative che li portassero ad avere colloqui e ad interrogare i testimoni. Dopo aver ricordato che in dottrina lo stesso Manzini già a suo tempo ebbe modo di sottolineare l'importanza del contributo che lo svolgimento di un'attività investigativa da parte della difesa avrebbe potuto rappresentare per la dinamica processuale e per la ricerca della verità, l'oratore richiama l'attenzione sul fatto che, nel progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale presentato dal Governo, la materia in esame veniva disciplinata nell'articolo 33 e che il contenuto di tale disposizione fu oggetto di rilievi particolarmente incisivi, con riferimento soprattutto all'assenza di disposizioni che regolassero le modalità di documentazione degli atti, la loro utilizzabilità in sede processuale e le modalità di convocazione dei testimoni. Anche a seguito di tali rilievi critici, la definitiva formulazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie ebbe carattere estremamente limitato rispetto a quella del progetto preliminare. A tale proposito, prima di passare

all'esame analitico dei contenuti del disegno di legge n. 3979, è importante evidenziare come il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si sia preoccupato anche di fornire una soluzione proprio a quei problemi che avevano ostacolato, al momento del varo del nuovo codice di procedura penale, la definizione di un quadro normativo soddisfacente sulle problematiche qui considerate.

Il relatore Follieri prosegue dando conto in maniera approfondita dell'articolato del disegno di legge.

Ricorda che, all'articolo 3, si vieta al difensore – divieto esteso al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria – di assumere informazioni dalla persona indicata come testimone nella richiesta di incidente probatorio o nell'ambito dell'integrazione probatoria disposta nell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 422, comma 1 del codice di procedura penale o della persona indicata come testimone nella lista prevista dall'articolo 468 dello stesso codice: come sanzione della violazione è prevista l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite. All'articolo 4 viene, poi, modificato l'articolo 233 del codice di procedura penale in tema di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, inserendo nuove disposizioni dirette a prevedere che il giudice può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Su tale importante innovazione il relatore esprime l'avviso che occorrerebbe chiarire la portata della espressione «esaminare» atteso che in certi procedimenti, segnatamente nei processi per droga, l'attività di consulenza non può limitarsi ad una mera presa d'atto del materiale; l'espressione andrebbe quindi – a suo avviso – interpretata nella sua accezione più lata. All'articolo 5 si introduce una norma di raccordo in materia di ordinanza del giudice che applica la misura cautelare. All'articolo 6 si rinviene poi quella norma che connota in maniera sostanziale la filosofia del provvedimento poiché, dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale viene inserito un nuovo articolo intitolato all'attività investigativa del difensore, stabilendo – tra l'altro – che l'attività investigativa in questione può essere svolta, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche consulenze, da consulenti tecnici. La norma – prosegue il relatore Follieri – è stata fortemente voluta dall'Avvocatura e ne vengono poste in concreto le condizioni di attuazione attraverso l'introduzione – all'articolo 8 – di un nuovo Titolo VI-*bis* dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale, intitolato alle investigazioni difensive, ove vengono disciplinate le forme e le finalità delle investigazioni difensive stesse. Entrando, più direttamente, nel contenuto degli articoli introdotti dal nuovo titolo VI-*bis*, il relatore dà conto del nuovo articolo 391-*ter*, intitolato alla documentazione delle attività investigative del difensore, il quale prevede che il difensore o il sostituto possono sottoporre ad esame le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa ovvero chiedere loro una dichiarazione scritta, mentre il medesimo articolo enuncia con le diverse condizioni con quali modalità si debba svolgere l'esame. Per particolari categorie di dichiaranti – segna-

tamente la persona sottoposta ad indagine o imputata nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un reato collegato – il comma 2 del nuovo articolo 391-*ter*, stabilisce la necessità dell'avviso al difensore e non prevede una dichiarazione scritta: interpretazione che – ad avviso del relatore – si desume dal testo dello stesso comma 2; al comma 3 dello stesso articolo è contenuta la previsione che alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore e dal sostituto non possano essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date o comunque sull'attività investigativa svolta, in caso di violazione la sanzione è l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite eventuali sanzioni disciplinari. Nell'ambito del nuovo articolo 391-*ter*, il relatore segnala poi il comma 8, il quale è modellato sullo schema dell'articolo 63 del codice di procedura penale, prevede che il difensore o il sostituto, nel corso dell'attività investigativa, interrompono l'esame della persona non imputata ovvero non sottoposta alle indagini qualora essa rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico. A garanzia del dichiarante è previsto che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese mentre, se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Dopo aver ricordato che nel nuovo titolo VI-*bis* sono state – tra l'altro – inserite norme sulla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e sull'accesso ai luoghi e relativa documentazione, rispettivamente agli articoli 391-*quinquies* e 391-*septies*, il relatore evidenzia che per il nuovo articolo 391-*octies* occorrerà un approfondimento poiché sono state espresse riserve in merito alla norma ivi contenuta che consente l'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, su richiesta del difensore e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, anche se non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità. L'articolo 391-*nonies* reca una peculiare innovazione, rappresentata dall'introduzione del fascicolo del difensore, istituto che non era presente nell'originario disegno di legge presentato dal Governo. Se nel corso delle indagini preliminari ha conoscenza di un procedimento penale, può presentare al giudice gli elementi difensivi a favore del proprio assistito perché ne tenga conto, anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita: si tratta di un rimarchevole ampliamento della facoltà di difesa che viene spostata oltre le ipotesi di conoscenza formale della instaurazione di un procedimento penale a carico della parte assistita. Qualche perplessità sussiste, invece, per l'articolo 391-*decies* che disciplina l'attività investigativa preventiva, che può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato, per l'eventualità che si instauri un procedimento penale: in questo caso i poteri di attività investigativa, spesso assai penetranti, sarebbero attivati non solo quando l'azione penale sia iniziata ma in un momento ad essa precedenti. L'articolo 391-*undecies* disciplina l'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive e stabilisce che delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513: è chiara in questa norma – sottolinea il relatore – la fi-

losofia di equiparare attività del pubblico ministero e attività del difensore anche quanto all'utilizzazione della rispettiva documentazione. Ricordato che gli articoli 11, 12 e 13 hanno carattere di coordinamento, il relatore Follieri richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 14 il quale, modificando l'articolo 495 del codice di procedura penale inserisce – in particolare – un nuovo comma 4-ter secondo il quale nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta: la disposizione appare interessante in quanto chiarisce una incertezza interpretativa da tempo in atto sulla ammissibilità della rinuncia unilaterale all'assunzione del testimone. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 – conclude il relatore – introducono, infine, disposizioni che intervengono sulle norme sostanziali del codice penale, in particolare introducono le fattispecie di false dichiarazioni al difensore e di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Il senatore PERA ritiene inopportuno procedere nella seduta odierna alla discussione generale sul disegno di legge in titolo attesa la complessità dei profili ad esso sottesi, evidenziati dalla approfondita relazione del senatore Follieri.

Il senatore RUSSO interviene per alcune richieste di chiarimenti, con particolare riferimento in primo luogo all'articolo 3, del quale prospetta una possibile integrazione, e soffermandosi poi sugli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale, come introdotti dall'articolo 8. In merito al successivo articolo 391-decies, l'oratore ritiene che il testo licenziato dalla Camera dei deputati susciti effettivamente alcune perplessità e che sarebbe probabilmente opportuno modificarlo, limitando le attività che possono essere svolte in sede di investigazione preventiva a quelle che non comportano comunque una limitazione dei diritti di altre persone.

Da ultimo il senatore Russo richiama l'attenzione sull'esigenza di coordinare la formulazione dell'articolo 11 del testo in esame con quella dell'articolo 27 del disegno di legge n. 3807.

Prende poi brevemente la parola il relatore FOLLIERI il quale, pur ritenendo che i punti su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Russo siano senz'altro meritevoli di approfondimento, si dichiara comunque fin d'ora orientato a valutare la concreta possibilità di un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SENESE rinvia, infine, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 8.**

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «che opera», aggiungere le altre: «da almeno due anni».

8.2

FOLLIERI

Art. 15.

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, nel terzo comma, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».

15.1

IL RELATORE

Art. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,".

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 415-bis. – (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal

comma 2 dell'articolo 405 il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini.

4. Se il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Quando sussistono esigenze cautelari che, in rapporto all'espletamento delle nuove indagini richieste dall'indagato, rendono indispensabile il protrarsi dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere, il pubblico ministero può chiederne la proroga. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 305.

5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del trentesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del quarantesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preliminari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari".

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da "dall'invito" alla fine sono sostituite dalle parole "dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis."».

21.0.1 (Nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,».

2. dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“art. 415-bis. - (*avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*) – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di 60 giorni.

5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del 30° giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del 40° giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora, ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preliminari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari”.

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle parole: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis comma 3».

21.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

226^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 8,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Iran**(R046 003, C03^a, 0022^o)

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Martelli per aver prontamente accolto la richiesta della Commissione di riferire sui gravi fatti verificatisi negli ultimi giorni in Iran.

Il senatore SERVELLO, pur dando atto alla presidenza della Commissione della sollecitudine dimostrata, ritiene indispensabile un maggior interesse dell'Assemblea del Senato per la politica estera, in generale, e per la situazione dell'Iran, in particolare.

Il presidente MIGONE condivide la sollecitazione rivolta all'Assemblea, ferma restando l'importanza di una tempestiva discussione in Commissione sui principali problemi di politica estera.

Il sottosegretario MARTELLI dichiara che il Governo segue con grande preoccupazione la spirale di proteste e repressioni in Iran, che negli ultimi giorni ha prodotto i gravi fatti ben noti al Parlamento e all'opinione pubblica. Le dimostrazioni degli studenti, che chiedono libertà di espressione, tutela dei diritti umani e una maggiore partecipazione democratica, sono il momento culminante di un duro confronto in atto da due anni tra la fazione conservatrice della Repubblica islamica e gli innovatori capeggiati dal presidente Khatami. Un'*escalation* di tale confronto si è verificata dopo le

elezioni amministrative dello scorso febbraio, vinte dalla fazione di Khatami, che dimostrò di avere un vasto consenso nell'elettorato.

I conservatori hanno reagito in maniera violenta, soprattutto nei confronti degli intellettuali, dimostrando di non tollerare una liberalizzazione che mette in discussione la *leadership* della gerarchia religiosa, guidata dall'Ayatollah Khamenei. D'altra parte la reazione alle violenze dei *pasdaran*, intrecciandosi con il malcontento per la grave crisi economica, ha creato una situazione sociale esplosiva.

L'Unione europea ha reagito con la dichiarazione dei Quindici, diramata stamane dalla presidenza finlandese, in cui il Governo italiano si riconosce pienamente. Occorre continuare il dialogo critico con le autorità di Teheran, che in poco più di un anno hanno promosso importanti riforme in politica interna – consentendo una maggiore dialettica democratica in Parlamento e nella società – e hanno assunto un atteggiamento di moderazione in politica estera. In particolare, il Governo italiano ha apprezzato la decisione dell'Iran di sottoscrivere la convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, il ruolo stabilizzatore nel Golfo Persico, l'approccio più costruttivo verso la crisi mediorientale e la grande moderazione con cui il governo di Khatami ha reagito all'assassinio dei suoi diplomatici in Afghanistan.

C'è dunque da sperare che il nuovo corso iraniano possa sopravvivere alla crisi in atto, anche se sono evidenti i limiti e le contraddizioni di un sistema politico che non può diventare pienamente democratico senza perdere la propria identità.

Si apre il dibattito.

Il senatore SERVELLO condivide la preoccupazione manifestata dal Governo, ma si domanda quali iniziative concrete siano state assunte dall'Italia e dall'Europa per evitare il precipitare degli eventi. Di fronte alle accuse pretestuose di ingerenze straniere, che sono state mosse dagli elementi più retrivi del regime di Teheran, c'è da chiedersi che ruolo l'Unione europea possa o voglia svolgere.

Chiede poi informazioni sugli accordi economici recentemente conclusi tra Italia e Iran, con particolare riferimento alla società Ansaldo, e si domanda quali ripercussioni gli eventi in corso potranno avere su tali accordi.

La senatrice DE ZULUETA ricorda che la crisi iraniana è iniziata da alcuni mesi, con l'impressionante catena di assassinii degli intellettuali più aperti alle istanze di una società moderna. Tali fatti sono stati tollerati da un potere giudiziario, completamente controllato dagli integralisti islamici, che ora si appresta a reprimere senza pietà le proteste degli studenti. Ricorda poi che sono stati recentemente condannati a morte tredici iraniani di religione ebraica e chiede cosa il Governo italiano abbia fatto o abbia intenzione di fare per salvare la loro vita.

La senatrice SALVATO, con riferimento all'ultima questione sollevata nel precedente intervento, ricorda che la ferma opposizione alla pe-

na di morte è un punto qualificante per la politica estera italiana, che deve valere sia nelle sedi multilaterali che nei rapporti bilaterali. Pertanto il Governo deve protestare nella maniera più vigorosa per impedire l'esecuzione delle condanne a morte e, in generale, deve far presente alle autorità di Teheran che da parte italiana si attribuisce la massima importanza al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.

Gli eventi degli ultimi mesi dimostrano che il conflitto in atto tra i conservatori e i fautori di una liberalizzazione del regime non si risolverà con le elezioni, ma passerà attraverso prove di forza. È perciò preoccupante l'ambiguità delle ultime prese di posizione del presidente Khatami, che sembrano rivelare quali siano i reali rapporti di forza a Teheran.

È quindi più che mai necessario che l'Italia e l'Unione europea si schierino chiaramente, evitando tentennamenti ed equilibrismi, perché l'appoggio alla democrazia vale più di qualsiasi interesse economico.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene che le ultime prese di posizione del presidente Khatami dimostrino una comprensibile prudenza, più che ambiguità. Occorre cercare di capire quali siano i reali orientamenti della società iraniana: è assai significativa la massiccia presenza dei giovani e delle donne alle manifestazioni di protesta, ma sarebbe interessante sapere se è in atto anche una sorta di conflitto di classe.

Infine chiede al rappresentante del Governo se vi siano informazioni aggiornate sulla diaspora dei dissidenti iraniani, che negli ultimi anni non ha fatto più parlare di sé.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che, di fronte a realtà profondamente diverse dall'Occidente, occorre saper coniugare la fermezza sui principi con la comprensione della storia di ciascun popolo. Nel caso dell'Iran, si deve riconoscere che è uno Stato con alcune caratteristiche democratiche, non riscontrabili in molti altri paesi islamici; tuttavia la cultura politica dominante è segnata da un'intolleranza che ebbe nel Libro Verde di Khomeini la sua massima espressione.

Le ultime elezioni hanno segnato decisamente una svolta verso la liberalizzazione e un avvicinamento all'Europa, ma il presidente Khatami deve ovviamente tener conto delle altre forze in campo. Peraltro anche gli studenti rappresentano un mondo molto eterogeneo – come ha avuto modo di constatare durante un suo viaggio in Iran – e ciò impone una certa cautela nei giudizi, poiché non si sa chi siano realmente i promotori delle manifestazioni di protesta. In definitiva, non resta che sostenere con convinzione i riformatori, raccomandando a tutti la massima moderazione.

Per quanto riguarda i tredici detenuti di religione ebraica, risulta che sono stati arrestati assieme ad altri cittadini iraniani, con l'accusa di spionaggio a favore di Israele e degli Stati Uniti. È una vicenda molto delicata, che il presidente Khatami segue personalmente, e c'è da auspicare che le autorità iraniane sappiano dar prova di equilibrio e di senso di responsabilità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, premesso che la democrazia non si può inventare in nessun paese, in assenza delle necessarie basi economiche, sociali e culturali, rileva che in tutto il mondo islamico le istanze democratiche si scontrano contro una concezione teocratica. In Iran i fondamentalisti islamici sono stati sicuramente favoriti dalla tragica fine di Mossadeq e del suo tentativo di trasformare il suo paese in uno stato moderno e liberale, che si infranse contro formidabili interessi economici.

In questo contesto è difficile interpretare le manifestazioni di protesta secondo criteri validi in una società occidentale, anche perché esse potrebbero essere un contraccolpo provocato dal nuovo corso di Khatami.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Vertone Grimaldi che in passato la sinistra italiana era più attenta ai processi economici e sociali, ma forse meno intransigente nella difesa dei principi democratici: è quindi comprensibile che la nuova sinistra voglia enfatizzare tali principi. Per quanto riguarda il presidente Khatami, ha avuto certamente il merito di avviare una liberalizzazione, ma ora si trova stretto tra le opposte spinte dei conservatori e della piazza.

Il senatore PIANETTA chiede ulteriori chiarimenti circa la posizione assunta dal Governo italiano e la dichiarazione comune dell'Unione europea.

Il sottosegretario MARTELLI risponde anzitutto a quest'ultima richiesta, facendo presente che la dichiarazione dei Quindici – che consegna alla presidenza della Commissione – sarà ufficialmente divulgata nel corso della mattinata. Il suo scopo principale è di esprimere pieno appoggio al presidente Khatami, che è attualmente l'unico punto di riferimento per l'Europa, ma rischia di essere travolto dalla spirale di violenze.

Da parte sua, il Governo italiano ha espresso la stessa posizione mediante i consueti canali diplomatici: l'ambasciatore d'Italia ha compiuto un passo ufficiale presso il Ministero degli esteri di Teheran e la Farnesina ha convocato l'ambasciatore iraniano a Roma, che egli stesso ha incontrato. Il Governo non ha alcun imbarazzo nel sostenere con determinazione il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che rappresentano una priorità nella sua politica estera e non sono certo in conflitto con gli interessi economici delle imprese italiane, che non avrebbero nulla da guadagnare da una svolta conservatrice in Iran.

Infine il Sottosegretario esprime il sospetto che le manifestazioni di protesta, anche se nate da un reale malcontento, siano state strumentalizzate dai fondamentalisti per modificare il corso della politica iraniana.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Martelli e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 9,30.

227^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) PREIONI. – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) MANTICA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) BOCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) BEDIN. – *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) PROVERA e SPERONI. – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) SALVI ed altri. – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) BOCO ed altri. – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) ELIA ed altri. – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta sono stati esaminati gli emendamenti ai primi tre commi dell'articolo 18. Avverte che si passerà all'esame dei restanti emendamenti allo stesso articolo, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il sottosegretario SERRI ribadisce di essere contrario agli emendamenti 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28, in quanto il giusto obiettivo di favorire l'aggregazione delle organizzazioni non governative (ONG) non si può perseguire con incentivi economici: in tal modo si avrebbero tanti piccoli consorzi, creati al solo scopo di ottenere una maggiore contribuzione. Si dichiara però favorevole ad approvare il primo periodo degli emendamenti 18.25, 18.26 e 18.28, il cui testo è sostanzialmente identico, essendo stata già soppressa la lettera c) del comma 3.

Il relatore BOCO si dichiara favorevole alla proposta del rappresentante del Governo.

Il senatore BEDIN accetta la proposta del sottosegretario Serri, che consentirebbe di introdurre con un comma aggiuntivo il principio che vanno favorite forme di intervento unitario e coordinato. Resterà poi impregiudicata la questione di un incentivo economico, che potrà essere oggetto di emendamenti in Assemblea.

Pertanto ritira l'emendamento 18.27 e fa proprio l'emendamento 18.26 del senatore Robol, che modifica sopprimendo il secondo e terzo periodo.

Anche il senatore PIANETTA accetta la proposta del rappresentante del Governo e modifica di conseguenza l'emendamento 18.25.

Il presidente MIGONE dichiara decaduto l'emendamento 18.28, per l'assenza del proponente. Pone poi ai voti l'emendamento 18.26, come modificato dal senatore Bedin, di contenuto uguale a quello dell'emendamento 18.25. L'emendamento è approvato.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 18.29, che non considera più necessario, essendo stato approvato l'articolo 17.

L'emendamento 18.30, identico al 18.43, è posto ai voti e approvato.

Il presidente MIGONE avverte che gli emendamenti 18.31 e 18.44 non saranno posti ai voti, in quanto recano modifiche meramente formali che saranno apportate in sede di coordinamento. Avverte altresì che l'emendamento 18.32 è decaduto, per l'assenza del proponente.

Il relatore BOCO, rettificando il parere espresso nella seduta di ieri sugli emendamenti al comma 6 dell'articolo 18, si dichiara favorevole a limitare l'obbligo di approvazione dell'Agenzia alle variazioni di utiliz-

zazione del contributo in misura superiore al 10 per cento – come propone il senatore Pianetta – ovvero del 5 per cento, come propone il senatore Russo Spina.

Il sottosegretario SERRI ritiene preferibile l'emendamento 18.33 del senatore Pianetta, che potrebbe essere modificato sopprimendo le parole «di ciascun capitolo di bilancio». In tal modo si amplierebbe la sfera di autonomia delle ONG, consentendo l'uso in difformità di una somma pari al 10 per cento del contributo percepito.

Il senatore PIANETTA accetta il suggerimento del rappresentante del Governo e, di conseguenza, modifica il testo dell'emendamento 18.33.

Aggiungono la propria firma a tale emendamento i senatori Bedin e Andreotti, nonché il presidente Migone.

Posto ai voti, con la modifica accettata dal proponente, l'emendamento 18.33 risulta approvato. È pertanto assorbito l'emendamento 18.36, mentre sono preclusi gli emendamenti 18.34, 18.35 e 18.37.

È dichiarato decaduto l'emendamento 18.38, per l'assenza dei proponenti.

È poi approvato l'articolo 18, nel testo emendato.

Il presidente MIGONE propone di accantonare l'articolo 19. La Commissione concorda.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOCO si rimette alla Commissione per l'emendamento 20.1, che considera pleonastico, in quanto ripete alcune delle finalità già indicate nell'articolo 1 per la politica di cooperazione in generale.

Si dichiara poi favorevole agli emendamenti 20.2, 20.4, 20.16 – a condizione che si recuperi la possibilità di ricevere contributi a carattere privato, già prevista nel testo dell'articolo – 20.17 e 20.18 e si dichiara invece contrario agli emendamenti 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12.

Si rimette alla Commissione anche per l'emendamento 20.3, invita il Governo a ritirare gli emendamenti 20.14, 20.15 e 20.19 e invita altresì il senatore Bedin a ritirare l'emendamento 20.13.

Il sottosegretario SERRI si dichiara favorevole all'emendamento 20.1 – a condizione che venga spostato alla fine del comma 1 – nonché agli emendamenti 20.2, 20.4, 20.9 e 20.10. Sarebbe altresì favorevole all'emendamento 20.5, se venisse opportunamente riformulato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.11, 20.12 e chiede il ritiro dell'emendamento 20.13.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, ritira gli emendamenti 20.14 e 20.15. Accogliendo la richiesta del Relatore, modifica il testo dell'emendamento 20.16, aggiungendo dopo le parole «organismi internazionali di sviluppo» la frase «e ricevere contributi e donazioni a carattere privato».

Infine presenta il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le parole da «sono inserite» a «comma 1».

20.20

IL GOVERNO

Il presidente MIGONE, anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento 20.1, accetta l'invito a spostarlo alla fine del primo comma; inoltre ne modifica il testo, aggiungendo dopo la parola «finalizzata» le altre «infatti prevalentemente».

Posto ai voti con le modifiche indicate dai proponenti, l'emendamento 20.1 è approvato. È altresì approvato l'emendamento 20.2.

Il senatore PIANETTA modifica l'emendamento 20.3, sopprimendo le parole «e nei programmi».

Posto ai voti con la modifica indicata dal proponente, l'emendamento 20.3 è respinto.

L'emendamento 20.20, presentato dal Governo, è posto ai voti e approvato.

Il presidente MIGONE invita il senatore Bedin a riformulare l'emendamento 20.5, su cui il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, a condizione che lo stesso concetto venisse espresso diversamente. A tal proposito, suggerisce che si faccia riferimento non solo alle diocesi della chiesa cattolica, ma anche alle articolazioni territoriali di altre confessioni religiose.

Il senatore PIANETTA ritiene che, anziché introdurre nel testo del comma 2 altri soggetti pubblici o privati, si debba sopprimere l'intera elencazione, sostituendola con una formulazione onnicomprensiva.

Il senatore BEDIN si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti 20.4 e 20.5, se il suggerimento del senatore Pianetta dovesse essere accolto. È altresì disponibile a ritirare l'emendamento 20.6, se sarà soppresso dal comma 2 il verbo «coordinano», in quanto è incongruo prevedere che gli enti pubblici territoriali debbano coordinare le ONG.

Il relatore BOCO ritiene invece che sia opportuno prevedere un coordinamento di tutti i soggetti indicati nel comma 2, in quanto la pre-

visione si riferisce esclusivamente alle iniziative di cooperazione decentrata promosse dagli enti pubblici territoriali.

La senatrice DE ZULUETA fa presente che gli enti territoriali promuovono iniziative di cooperazione decentrata, ai sensi del comma 1, e poi favoriscono e coordinano la partecipazione degli altri soggetti attivi nel territorio, ai sensi del comma 2. Il problema sollevato dal senatore Bedin si potrebbe forse risolvere sostituendo tali verbi con la parola «attivano».

Il presidente MIGONE considera un errore limitare agli enti territoriali la promozione delle iniziative di cooperazione decentrata, che dovrebbe essere estesa anche ad altri soggetti pubblici e privati, tra cui le università.

Il relatore BOCO ricorda che l'articolo 5, già esaminato, indica tassativamente i soggetti della cooperazione italiana. Fermo restando il diritto di ciascun senatore di presentare in Assemblea emendamenti all'articolo 5, in questa sede non si può far altro che disciplinare le modalità di partecipazione degli altri soggetti alle iniziative promosse dagli enti territoriali.

Il sottosegretario SERRI concorda con il Relatore, sotto il profilo procedurale, e ritiene opportuna la semplificazione del testo proposta dal senatore Pianetta, pur ritenendo che il Presidente abbia sollevato un problema reale, che dovrà essere affrontato in Assemblea.

Il senatore PIANETTA ritiene che una corretta formulazione del comma 2 sia importante soprattutto per i soggetti diversi dalle ONG, che hanno già ottenuto un riconoscimento e un ruolo nell'ambito dell'articolo 18. Appare comunque improprio prevedere un coordinamento degli enti locali rispetto a tutte le istanze delle autorità civili operanti sul proprio territorio.

Il presidente MIGONE si dichiara assolutamente contrario al coordinamento previsto nel testo del comma 2 e sollecita il Relatore e il rappresentante del Governo a presentare un emendamento soppressivo di tale disposizione.

Il relatore BOCO ribadisce che un coordinamento di tutti i soggetti cui è affidata la realizzazione delle iniziative è un'esigenza da cui non si può prescindere. Accogliendo l'invito a sopprimere l'elencazione di tali soggetti, propone il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le parole che seguono la frase «sul territorio di propria competenza».

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 20.4, 20.5 e 20.6 e dichiara che voterà a favore dell'emendamento 20.21.

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole sull'emendamento 20.21 e, al solo fine di rendere possibile un pronunciamento della Commissione, presenta il seguente emendamento sollecitato dal Presidente:

Al comma 2 sopprimere le parole «e coordinano».

20.22

IL GOVERNO

Posto ai voti, l'emendamento 20.22 risulta approvato. È poi approvato l'emendamento 20.21 e risultano pertanto preclusi gli emendamenti 20.7 e 20.8. È poi approvato l'emendamento 20.9, sostanzialmente identico all'emendamento 20.10.

È poi approvato l'emendamento 20.16, con l'integrazione indicata precedentemente dal rappresentante del Governo. Successivamente è approvato l'emendamento 20.17.

Messo ai voti, l'emendamento 20.11 risulta respinto. È invece approvato l'emendamento 20.18.

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 20.12 e 20.13.

Il presidente MIGONE invita il Sottosegretario a ritirare l'emendamento 20.19, volto a sopprimere il comma 9, in quanto sembra opportuno che si preveda per i soggetti della cooperazione decentrata l'obbligo di informare l'Agenzia sulle iniziative finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia medesima.

Il sottosegretario SERRI ritira l'emendamento 20.19, che viene fatto proprio dalla senatrice DE ZULUETA.

Posto ai voti, l'emendamento 20.19 risulta respinto.

È poi approvato l'articolo 20 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 20.

Al comma 1, premettere le parole: «La cooperazione decentrata è finalizzata alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e di sviluppo delle istituzioni locali nei paesi beneficiari nonché di forme di partecipazione associativa nella società civile.».

20.1 CIONI, MIGONE, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI,
CORRAO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «singolarmente» a: «a tal fine promossi» con le parole: «nonchè i loro consorzi ed associazioni.».

20.2 BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, dopo le parole: «Paesi cooperanti» aggiungere le seguenti: «purché tali iniziative rientrino negli indirizzi e nei programmi individuati dal Ministero e risultino coordinate fra loro e con le restanti iniziative di APS.».

20.3 PIANETTA

Sopprimere il comma 2.

20.14 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la parola: «(ONLUS)», inserire le seguenti: «le aziende municipalizzate, le società per azioni a prevalente capitale pubblico,».

20.4 BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «territoriali», aggiungere le seguenti: «le diocesi e le loro articolazioni territoriali e di cooperazione».

20.5

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i soggetti della cooperazione non governativa».

20.6

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, dopo le parole: «della cooperazione non governativa» sopprimere le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese sociali».

20.7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, sostituire le parole: «le cooperative e le imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, gli istituti di credito», con le seguenti: «le piccole e medie imprese».

20.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata proprio personale dipendente. Qualora l'iniziativa rientri nelle condizioni previste dall'articolo 19 commi 1 e 3, il personale impiegato può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge. La stessa disposizione si applica nel caso in cui una ONG prenda parte all'iniziativa».

20.9

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata proprio personale dipendente. Qualora l'iniziativa rientri nelle condizioni previste dall'articolo 19 commi 1 e 3, il personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge. La stessa disposizione si applica nel caso in cui una ONG prenda parte all'iniziativa».

20.10

PIANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «personale dipendente» sopprimere dalle parole: «cui si applicano» sino alla fine del comma.

20.15

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo o a finanziamenti da parte dell’Agenzia a valere sul Fondo unico per l’APS di cui all’articolo 11».

20.16

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

20.17

IL GOVERNO

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche di emergenza».

20.11

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «L’esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all’articolo 17».

20.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, nei protocolli relativi alle gare per l’acquisto di beni e servizi, richiedono l’analisi per quote dei fattori che incidono sulla formazione del prezzo dell’offerta (mano d’opera, materie prime, spese commerciali, spese generali) e lo stato o gli stati d’origine della effettiva produzione del bene o del servizio.

“8-ter. I soggetti di cui al comma 1, nelle iniziative di cooperazione decentrata, si avvalgono anche di contributi delle ditte fornitrici, attuando programmi di cooperazione preferibilmente negli stati cooperanti nei quali hanno origine effettivamente le produzioni dei beni e dei servizi acquistati”»

20.12

BEDIN

Sopprimere il comma 9.

20.19

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al comitato parlamentare di vigilanza i dati relativi agli stati d'origine effettiva della produzione dei beni e dei servizi».

20.13

BEDIN

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

200ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono il ministro delle finanze Visco e i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione Europea) (n. 492)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C05ª, 0009ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il relatore AZZOLLINI illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in oggetto, esprime per quanto di competenza parere favorevole, osservando che sarebbe necessario:

eliminare il contrasto fra il titolo dell'atto e l'articolo 1, nel senso di far riferimento alle unità previsionali di base. Richiamando altresì nelle premesse la modifica normativamente intervenuta nella strutturazione del bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 1997;

richiamare esplicitamente nel preambolo l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993 n. 559, il cui comma 5 fa salve le disposizioni

legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate la cui natura non è investita dalla disciplina introdotta;

richiamare nel corpo della norma regolamentare, oltre che nel preambolo, le disposizioni normative che prevedono i finanziamenti dell'Unione Europea;

prevedere che siano sottoposti al visto di legittimità della Corte dei conti tutti i decreti di riassegnazione delle somme versate».

La Commissione accoglie, quindi, la proposta illustrata dal relatore.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Il relatore MORANDO, nell'evidenziare la nuova fase di stabilizzazione del risanamento, anche da un punto di vista strutturale, sottolinea che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2000-2003 illustra tale diverso contesto complessivo, registrando un pareggio del bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2003 e un saldo corrente positivo che, come evidenziato anche dal commissario Monti, indica la cessazione di un utilizzo improprio del risparmio nazionale. Tali previsioni derivano da scelte politiche effettuate in passato che, per la rilevanza degli effetti da esse derivanti, ha comportato alti costi per l'economia. Il perseguimento di parametri di finanza pubblica in linea con gli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità ha comportato l'attuazione di percorsi correttivi da parte di tutti i Paesi europei, ma ha costituito per l'Italia in particolare, tenuto conto della eredità storica di debito accumulato, un obiettivo estremamente impegnativo.

Nel dibattito complessivo sul percorso di risanamento si è spesso attribuito il risultato del risanamento stesso alla riduzione della spesa per interessi; tali risultati risulterebbero sensibili ad eventuali variazioni dei tassi stessi che, come noto, dipendono dal contesto internazionale. Dopo aver evidenziato il carattere prudenziale della stima della spesa per interessi riportata nel documento in esame, sottolinea che qualora si dovesse verificare un aumento del costo del debito, il contesto economico di maggiore crescita da cui tale aumento deriverebbe, comporterebbe un miglioramento nello sviluppo del nostro Paese con effetti positivi sulle entrate, che parzialmente compenserebbero le eventuali maggiori spese per interessi. Evidenzia peraltro che l'incremento della spesa in seguito ad un incremento del tasso di interesse risulterebbe comunque limitato, tenuto conto della struttura del debito, che ormai poggia su una vita media dei titoli di cinque anni.

Nel corso delle audizioni sono stati altresì indicati come fattori di anomalia della situazione italiana un livello degli investimenti ancora

troppo basso, un livello della pressione fiscale ancora troppo alto ed un volume della spesa sociale più basso rispetto alla media europea. Tali aspetti sono, tenendo conto del punto di vista delle forze sociali, innegabili; il punto di vista delle forze politiche deve tuttavia considerare un altro fattore come chiave di lettura del bilancio statale, che ha, a suo avviso, un'importanza ancora prioritaria: il livello del debito, che comporta un costo del servizio molto più rilevante rispetto a quello sostenuto dei *partner* europei.

Di conseguenza, ha grande rilievo la circostanza per cui, nell'ambito del DPEF in esame, per la prima volta dopo tanti anni non sono previsti aumenti della pressione fiscale, anzi, si attua una inversione di tendenza, con assicurazioni sulla possibilità di riduzioni nel tempo ancora maggiori di quelle ipotizzate. Nell'ambito del Patto di stabilità si è già compiuto, anche grazie all'impegno del Parlamento, uno sforzo rilevante per spostare la tassazione dal lavoro ad altri cespiti ed inoltre sta diventando quantitativamente significativo il recupero di gettito dall'evasione, che ovviamente potrà essere utilizzato per ridurre le aliquote sulle imprese e sulle famiglie, se continuano i *trend* attuali. La proposta formulata al riguardo dal segretario generale D'Antoni è senz'altro meritevole di approfondimento, ma essa ha bisogno di essere previamente verificata in sede europea, dove peraltro, al momento, esiste un orientamento da una parte contrario ad ipotesi di omogeneizzazione fiscale – come confermato anche dal commissario Monti – dall'altra contraria anche al principio di sussidiarietà. Ciò sta già provocando effetti molto negativi sia in termini di distorsioni delle scelte allocative e della concorrenza, sia in termini di vincoli al decollo di alcune attività produttive italiane, come ad esempio quella edilizia che avrebbe, tra l'altro, conseguenze molto positive sull'occupazione. A suo avviso, tali considerazioni vanno senz'altro riproposte nell'ambito della risoluzione, così come una parte di essa va dedicata specificamente ai temi europei. La questione del rapporto tra il Patto di stabilità e la considerazione o meno delle spese per investimenti nella determinazione dei saldi non può, secondo lui, continuare ad essere avanzata dal Governo italiano quando nessun altro Governo sembra dividerla. Più interessante potrebbe essere una proposta per il rilancio degli investimenti, ad esempio infrastrutturali, a livello europeo – attraverso l'utilizzo di una quota delle riserve o il ricorso agli *eurobond* – che sarebbe altresì coerente con la struttura degli scambi commerciali, nonché funzionale alla ricostruzione e all'inserimento geo-politico dei Balcani in Europa. Sempre in materia di investimenti, occorre poi tener presente che la tendenza di quelli pubblici è in crescita, sia pure per cifre modeste e che la vera grandezza su cui occorre concentrare l'attenzione è quella dei 30.000 miliardi di investimenti che dovrebbero essere attivati da nuove autorizzazioni di spesa. Accanto a ciò, ulteriori passi avanti, anche più coraggiosi di quelli compiuti, possono esser fatti sul fronte della finanza di progetto e del coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione di opere e nella erogazione di servizi pubblici. Sarebbe comunque opportuno che il Governo si pronunciasse sulla permanente validità della scelta di destinare i proventi delle privatizzazioni alla riduzione del debito, dal momento che sono state

nuovamente avanzate ipotesi di una loro destinazione a singole scelte di investimento. Soffermandosi poi sul tema degli interventi sulla spesa previdenziale, sollecitati da molte delle associazioni audite non tanto o non solo per motivi di equità, il relatore afferma preliminarmente la propria convinzione che senza un grado accettabile di coesione sociale il Paese è destinato a perdere ogni sfida sul piano della competizione globale. L'esigenza di stabilizzare e riequilibrare al suo interno la spesa previdenziale è indubbia, alla luce dei dati sull'evoluzione di tale spesa presentati dal Tesoro fin dal 1997 e al momento non contestati da nessuno studio attendibile. Non c'è tuttavia bisogno di una nuova riforma, ma solo di correttivi sugli andamenti tendenziali, contrariamente a quanto finora percepito dall'opinione pubblica. Lo stesso Governatore della Banca d'Italia, nel far riferimento all'esigenza di non mortificare le attese di coloro che sono prossimi al pensionamento e di evitare differenze sostanziali tra generazioni contigue di pensionati, non ha fatto altro che adombrare lo strumento della concertazione sociale, nel senso di realizzare una costruzione dello Stato sociale più equo ma nel contempo più «amico dello sviluppo», scegliendo cioè ammortizzatori sociali che favoriscono una fase di nuova crescita. Poiché l'andamento negativo della crescita non ha consentito la realizzazione delle previsioni, tale strumento rimane l'unico praticabile, considerato che non è possibile limitarsi a semplici spostamenti di risorse dalla spesa sociale agli investimenti. Le varie ipotesi che si stanno avanzando in materia di prestazioni pensionistiche possono essere prese in considerazione per fornire eventualmente al lavoratore un ventaglio di scelte e possono quindi formare oggetto di precisi indirizzi nell'ambito della risoluzione, nel contesto più ampio di riforma della spesa sociale, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha manifestato di voler perseguire. Per quanto riguarda la misura dei correttivi prefigurati nell'ambito del DPEF, potrebbe essere giusto individuare misure idonee a portarne il volume da 15.000 miliardi a 16-17.000, ma tale obiettivo non deve essere raggiunto con misure che possono mettere a rischio l'aumento degli investimenti privati o in generale le spinte allo sviluppo. È interessante, piuttosto, comprendere più esattamente, con riguardo alle singole misure proposte, che cosa non ha funzionato all'interno del meccanismo di programmazione delle assunzioni e se è necessario ricorrere ad altre misure, se è verosimile attendersi risultati significativi dalla ricontrattazione dei mutui, come egli pensa, se la quantificazione della spesa sanitaria in 116.000 miliardi rappresenta una svolta, allineando finalmente le risorse alle esigenze effettive, e quindi prelude ad una concertazione con le Regioni e gli Enti locali. Altre misure tra quelle proposte possono senz'altro essere discusse, come ad esempio l'ipotesi di cartolarizzazione per l'INAIL, che è l'unico ente assicurativo che opera con un meccanismo a capitalizzazione bloccata; tuttavia, esse potranno essere meglio definite nel corso del dibattito. Espresso apprezzamento per il contenuto del DPEF relativamente allo sviluppo del Mezzogiorno, il relatore fa presente, con riferimento alle critiche formulate sulla insufficienza degli interventi per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, esprime l'avviso che sia più importante assicurare una maggiore flessibilità all'entrata, ad esempio abbas-

sando le soglie per il lavoro interinale che sono ancora troppo alte. L'obiettivo di crescita prefigurato per il Mezzogiorno appare molto ambizioso, ma è pur vero che il DPEF contiene nell'ambito degli obiettivi programmatici alcuni punti fermi, come l'aumento degli investimenti e gli aiuti alle imprese: i meccanismi sperimentati che hanno funzionato bene possono essere ancora utilmente perseguiti, considerati i vincoli posti a livello comunitario, così come occorre effettuare scelte adeguate per garantire il decollo di «Sviluppo Italia». Per quanto riguarda il tema della liberalizzazione, che ha suscitato polemiche eccessive, è indubbia l'esigenza di procedere ad una riforma degli ordini professionali, attraverso il metodo concertativo che tenga conto della impossibilità del mantenimento di tariffe minime, dell'esigenza di garantire un maggiore ruolo delle università nel controllo delle barriere all'ingresso, delle esigenze di pubblicità e della possibilità di interventi di capitale da parte di alcune categorie. Inoltre, occorre continuare ad agire per il superamento dei monopoli, considerato che le esperienze sinora svolte hanno dimostrato che tale politica comporta grandi benefici in termini di maggiore sviluppo e occupazione e tariffe più basse. È pertanto necessario che il Governo dia attuazione alla delega già conferita dal Parlamento per la liberalizzazione del settore del gas, così come è opportuno legare la valorizzazione dell'Enel a politiche di investimento, piuttosto che al mantenimento delle tariffe vigenti. Infine, alla luce dei contenuti dell'ultima legge di riforma delle procedure di bilancio, sollecita il Governo a meglio qualificare i contenuti dei collegati fuori sessione.

Il presidente COVIELLO, espresso apprezzamento per la relazione svolta, che ha riportato a sintesi le questioni più rilevanti emerse anche nel corso delle audizioni, dà la parola al sottosegretario Giarda per una integrazione relativamente alla politica di investimenti proposta nell'ambito della manovra.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver rilevato che alcune osservazioni in merito alla previsione della spesa in conto capitale prospettata nel DPEF sembrano derivare da una valutazione incompleta delle informazioni fornite dal documento stesso, illustra dettagliatamente il quadro programmatico di tale tipologia di spesa; evidenzia, in particolare, l'indicazione esplicita di prevedere un incremento dello stock delle autorizzazioni di spesa per investimenti, di importo pari ad almeno 30.000 miliardi nel triennio; poiché si tratta di importi espressi in termini di competenza, per ottenere la previsione relativa alla spesa in termini di cassa occorre valutare la capacità di trasformare le autorizzazioni di spesa, anche provenienti dagli esercizi precedenti, in pagamenti effettivi. Al fine di definire il quadro complessivo delle risorse destinate alla spesa in conto capitale, ai maggiori importi indicati in precedenza, da iscrivere nella legge finanziaria, si devono sommare le risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente e quelle derivanti dai programmi comunitari. Dopo aver fornito indicazioni sulla spesa in conto capitale iscritta nel bilancio 1999, sottolinea che una parte dei previsti investimenti aggiuntivi è destinata al cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari, che,

secondo quanto previsto nell'Agenda 2000, dovrebbe essere incrementato a causa della concentrazione delle risorse sui programmi che richiedono la quota di cofinanziamento. L'importo aggiuntivo di investimenti di 30.000 miliardi rappresenta un limite minimo che potrebbe risultare ulteriormente incrementato, anche in considerazione della tipologia delle autorizzazioni effettivamente previste; cita a titolo di esempio la possibilità alternativa di finanziare spese dirette o attivare limiti di impegno. Si sofferma, quindi, sul confronto fra quanto previsto nel documento in esame e quanto autorizzato in precedenza con le leggi finanziarie, ricordando in particolare che la finanziaria dello scorso anno includeva il finanziamento per la ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche danneggiate dal terremoto.

Fa presente che le indicazioni fornite in ordine alle autorizzazioni di competenza non sono significative per stimare l'effettivo profilo della spesa fino all'esercizio 2003. In particolare, i pagamenti per l'esercizio 2000 risultano sostanzialmente influenzati dalle autorizzazioni di competenza deliberate negli esercizi passati, mentre sono scarsamente dipendenti dalle autorizzazioni di spesa previste per il medesimo esercizio. Evidenzia, inoltre, che gli eventuali effetti sull'economia della spesa per investimenti non sono stimabili in base alle autorizzazioni di competenza o alle previsioni di cassa, ma dipendono dagli ordini effettivi pervenuti al sistema economico, rappresentati, ad esempio, dai contratti di appalto.

Per quanto riguarda l'ipotesi di destinare le risorse derivanti dalle privatizzazioni ad incrementare la spesa per investimenti, evidenzia che ai fini della determinazione dei saldi della pubblica amministrazione, non rilevano le modalità di finanziamento, quanto piuttosto le entrate e i pagamenti effettivi. Ne deriva che, pur in presenza di una individuazione contabile di una correlazione tra investimenti e proventi da privatizzazione, tale operazione comporterebbe un incremento dell'indebitamento netto, poiché risulterebbe un aumento dei pagamenti, a fronte di un mancato inserimento tra le entrate dei relativi proventi.

Il presidente COVIELLO sollecita indicazioni in ordine agli interventi destinati alle aree depresse, alla possibilità di utilizzare i fondi del quadro comunitario in scadenza anche nell'esercizio 2000 e sulla adeguatezza, qualora sia consentita tale utilizzazione, delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Il sottosegretario GIARDA illustra i dati relativi al cofinanziamento nazionale, alle risorse destinate alle aree depresse nell'arco del triennio, evidenziando la rilevanza degli importi complessivi destinati al Mezzogiorno; ricorda, peraltro, che tali risorse sono integralmente impegnabili sin dal primo esercizio. Ribadisce che la effettiva trasformazione delle autorizzazioni in pagamenti dipende dal tipo di intervento previsto e dalla capacità di spesa delle amministrazioni competenti. Per quanto riguarda l'utilizzabilità delle risorse comunitarie inserite nel piano in scadenza alla fine del 1999, dopo aver ricordato che il bilancio comunitario è redatto in termini di cassa, evidenzia che la possibilità di riporto dei

programmi viene valutata in sede di esame del bilancio comunitario stesso. Nel caso in cui, in tale sede, si dovesse pervenire ad una decisione che consenta l'utilizzazione delle citate risorse – ricorda peraltro che esistono posizioni differenziate tra i paesi europei utilizzatori dei fonti strutturali, quali Italia e Spagna, e paesi che beneficiano principalmente di altri tipi di programmi, quale la Francia – il bilancio dello Stato adeguerà la quota di cofinanziamento al nuovo ammontare di risorse.

Il ministro VISCO, nel replicare alle richieste emerse da più parti di perseguire una più sostenuta riduzione della pressione fiscale, sollecita una attenta considerazione della situazione finanziaria complessiva del Paese, su cui insiste un debito pubblico di rilevantissima entità, che rende al momento impossibile prevedere interventi più sostanziali sulla pressione fiscale. Evidenzia quindi gli andamenti delle principali voci di spesa e d'entrata, sottolineando che, ad eccezione del picco registrato in due esercizi, la pressione tributaria rimane nella media europea e la spesa per interessi ha evidenziato un sostanziale percorso di riduzione; si sofferma, peraltro, sul profilo delle spese correnti negli anni novanta che, a suo avviso, registrando un andamento complessivamente stazionario, richiede ulteriori riflessioni su eventuali correzioni. Dopo aver evidenziato i numerosi interventi prospettati nel DPEF, sottolinea che l'impossibilità a realizzare quanto sarebbe auspicabile, comporta la necessità di selezionare le priorità rispetto alle esigenze del Paese, osservando, peraltro, che le risorse disponibili sono comunque rilevanti e che occorre rafforzare la relativa capacità di spesa. Sollecita una ulteriore riflessione sul tema delle aliquote IVA nel settore delle costruzioni, in attesa della decisione comunitaria, ricordando peraltro che occorrerà individuare la relativa copertura. Pur evidenziando che le priorità proposte con il DPEF potranno essere modificate, ribadisce che l'obiettivo prioritario del documento consiste nella riduzione dello stock di debito al fine di consentire il contenimento dell'onere della spesa per interessi e di liberare risorse destinabili agli interventi di riduzione della pressione tributaria o di sostegno della spesa sociale.

Il senatore FERRANTE, dopo aver espresso apprezzamento per quanto esposto dal sottosegretario Giarda in ordine alla spesa per investimenti, sollecita la presentazione di tutti gli elementi informativi che consentano di avere un più completo quadro programmatico.

Il sottosegretario GIARDA precisa che un quadro completo richiederebbe l'acquisizione di elementi informativi da parte di Regioni ed Enti locali, facendo presente, comunque, che il complesso delle erogazioni di cassa ammonta a circa 70.000-80.000 miliardi.

Il seguito dell'esame viene, quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

201^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento e rinvio)
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore VEGAS, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta, si sofferma sulla scarsa credibilità delle proiezioni tendenziali per il quadriennio di riferimento – soprattutto in relazione alle stime di crescita – e degli obiettivi proposti, evidenziando in particolare la mancata coerenza della evoluzione ipotizzata di alcuni indicatori; esprime, altresì, riserve sulla realizzabilità della manovra correttiva, anche tenuto conto dell'importo programmato rispetto alle misure proposte. Nell'illustrare l'andamento dell'euro sui mercati internazionali, evidenzia che la debolezza della moneta riflette la contraddittorietà tra l'unificazione monetaria e le politiche fiscali attuate dai singoli Paesi: ritiene rappresentativo, peraltro, il modo in cui sono affrontate le questioni relative al mercato del lavoro, affrontate impropriamente e inefficacemente con gli strumenti propri dell'economia chiusa. La svalutazione della moneta europea, inoltre, comporta probabilmente una maggiore competitività nelle esportazioni, ma ha effetti devastanti, come anche sottolineato dal Governatore, sul deflusso di capitali verso l'estero.

Il DPEF affronta tale contesto interno ed internazionale seguendo una impostazione caratterizzata da forte conservatorismo sociale, privo di riflessioni critiche sugli strumenti di intervento e sulle prospettive alternative, proponendo interventi destinati ad operare al margine, limitati da vincoli che si autoalimentano. Sul tema della riduzione della pressione fiscale, da tutti auspicata in maniera più consistente, ritiene necessa-

rio evitare di fare dichiarazioni sulle intenzioni future – come invece ripetutamente ha fatto il Governo: l'annuncio di una riduzione della tassazione comporta, infatti, il rinvio delle decisioni di consumo e di investimento con effetti sullo sviluppo opposti rispetto a quelli desiderati. Nel sollecitare una riflessione anche sugli strumenti e interventi prospettati dal lato della spesa, si sofferma sulla possibilità di formulare gli obiettivi di politica economica in una ottica di offerta e ricorda le esperienze positive, sia estere, sia nazionali, di incentivazione sui consumi e sugli investimenti. Dopo aver sottolineato la necessità di privilegiare comunque la riduzione delle aliquote della tassazione – cui corrisponderebbe successivamente e necessariamente la riduzione della spesa –, ritiene opportuno intervenire su numerosi meccanismi di spesa pubblica, soprattutto nel settore dei servizi, consentendo ai cittadini la libertà di scelta dei servizi ed erogando sussidi alle fasce più deboli. Si sofferma, quindi, sul tema delle pensioni, evidenziando gli effetti della composizione del lavoro e della dinamica demografica sulla spesa e auspicando un intervento immediato, anche al fine di limitare l'incertezza dei cittadini; ritiene, inoltre, che debbano essere introdotti incentivi più uniformi per i fondi pensione, evitando trattamenti differenziati a favore dei soggetti che hanno la gestione. Dopo aver sottolineato le conseguenze disincentivanti sulla ricerca di lavoro di alcune misure e i rischi derivanti da eventuali abusi, prende atto del valore assegnato dal DPEF alla concertazione, sottolineando che la conflittualità non necessariamente comporta effetti negativi. Concordando con il relatore sulla necessità di prevedere una maggiore flessibilità in entrata nel mercato del lavoro, ritiene anche necessario prevedere una ulteriore liberalizzazione delle tipologie contrattuali; evidenzia, altresì, che la previsione di incentivi per l'informatica potrebbe indurre decisioni obsolete relative alle «frontiere dello sviluppo».

Per quanto riguarda il tema degli investimenti, rileva la necessità di rafforzare il potenziale umano del Paese, attraverso un miglioramento della capacità educativa e formativa che deve necessariamente prevedere l'apertura alla concorrenza nel settore della scuola. In relazione all'investimento fisico, dopo avere evidenziato l'insufficienza delle risorse previste nel DPEF, auspica la riduzione della spesa corrente per incrementare la quota da destinare agli investimenti, con concreti effetti moltiplicativi sull'economia. Evidenzia l'inadeguatezza della politica per il Mezzogiorno, nella quale, piuttosto che perseguire una semplificazione delle procedure di intervento e di spesa, si è provveduto a creare nuove strutture, pubblicare numerosi studi, definire ulteriori procedure. Nel ricordare che il ricorso alla finanza di progetto comporta uno spostamento dell'onere dell'investimento dallo Stato al fruitore del servizio, rileva che tale soluzione potrebbe non essere sostenibile nel sistema produttivo meridionale. Si sofferma, inoltre, sul tema delle privatizzazioni, auspicando interventi incisivi, a favore di una maggiore competitività sui mercati, con evidenti vantaggi economici sui consumatori e sullo sviluppo.

Esprime, infine, ampie perplessità sull'elenco dei provvedimenti collegati, che contrariamente a quanto previsto in sede di riforma degli

strumenti contabili, non consente la limitazione del contenuto proprio e l'esercizio del potere di stralcio sulle eventuali materie estranee; ribadisce, quindi, una valutazione complessivamente negativa del documento governativo, che risultando poco innovativo e comunque carente di prospettive, non consente di affrontare la fase successiva alla unificazione monetaria e comporta che l'Italia sia relegata in una posizione di marginalità economica nel contesto europeo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

284^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente della Compagnia di San Paolo (n.111)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: favorevole)

(L014 078, C06^a, 0016^o)

La Presidente-relatrice THALER AUSSERHOFER riferisce sulla proposta di nomina del dottor Onorato Castellino a Presidente della Compagnia di San Paolo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ALBERTINI, preannunciando il proprio voto favorevole, sottolinea peraltro il fatto che il Governo sembra privilegiare, nelle proposte di nomina che si sono succedute, personalità di formazione e cultura di stampo liberista.

Il senatore BOSELLO preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina.

Posta ai voti per scrutinio segreto, la proposta di nomina è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 1 voto astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori: ALBERTINI, BERTONI (in sostituzione della senatrice Sartori), BONAVITA, BOSELLO, CASTELLANI Pierluigi, CAZZARO (in sostituzione del senatore Angius), DE GUIDI (in sostituzione del senatore De Benedetti), DE MARTINO (in sostituzione del senatore Pasquini), GAMBINI, MONTAGNA, ROSSI, STANISCIÀ e THALER AUSSERHOFER.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Poiché la Commissione ha terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno della corrente settimana, la Presidente THALER AUSSE-RHOFER comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

335^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE**(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari****(1493) MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia****(4001) VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie****(4003) MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato****(4020) BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri espressi sul disegno di legge n. 4022 (assunto a base della discussione) e sui relativi emendamenti dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, nonché dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il relatore MONTICONE rappresenta le ragioni di urgenza del provvedimento. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a concentrare l'attenzione su due nodi fondamentali: da un lato, il rapporto fra limitazione degli accessi e fabbisogno professionale (di cui all'arti-

colo 3), in ordine al quale preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.1 che prefigura una formula meno stringente rispetto alle esigenze del mercato del lavoro; dall'altro, la sanatoria per gli studenti ricorsisti (prevista da alcuni emendamenti) in ordine alla quale invita il senatore Bergonzi a modificare l'emendamento 4.0.2 non solo sopprimendo il comma 2 (su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), ma aggiungendo altresì un periodo onde sanare la situazione degli studenti comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99: auspica che su tale riformulazione possa registrarsi un'ampia convergenza.

Il senatore TONIOLLI conviene sulle ragioni di urgenza del provvedimento, che non può non investire la coscienza degli eletti al Parlamento. Chiede di aggiungere pertanto la sua firma all'emendamento 4.0.2, come riformulato, nel caso in cui il presentatore accogliesse le modifiche suggerite dal relatore.

Sull'ordine dei lavori si apre quindi un breve dibattito in cui intervengono il presidente BISCARDI, i senatori BEVILACQUA e DONISE, nonché il relatore MONTICONE.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4022.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 1.3, richiamandosi alla relazione introduttiva al disegno di legge n. 4001 dei senatori Veraldi e Rescaglio, là dove si ricorda che le direttive comunitarie non impongono agli Stati membri di adottare il «numero chiuso», bensì di dettare i requisiti che devono possedere le varie figure professionali. Egli coglie pertanto l'occasione per rinnovare il suo apprezzamento per l'articolo unico di cui consta il disegno di legge n. 4001 e per sollecitare comunque un provvedimento di regolarizzazione degli studenti ricorsisti.

Il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1. Quanto poi alla proposta avanzata dal relatore nella scorsa seduta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, egli manifesta un orientamento favorevole, a condizione che si registri convergenza sull'emendamento 4.0.2, nella riformulazione suggerita dal relatore.

Il relatore MONTICONE ritira l'emendamento 1.2, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4022, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari,

impegna il Governo

nella programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), a determinare il numero degli ammessi in misura ragionevolmente superiore allo stretto fabbisogno professionale prevedibile».

0/4022/1/7

MONTICONE, *relatore*

Egli si esprime poi in senso contrario all'emendamento 1.3 (che, a suo giudizio, pur inserendosi nell'ottica dell'autonomia universitaria, non tutela in misura soddisfacente i diritti degli studenti) e all'emendamento 1.1 (al fine di non ampliare oltre le indicazioni comunitarie le fattispecie cui possa applicarsi la limitazione degli accessi).

Anche il sottosegretario GUERZONI esprime parere contrario sull'emendamento 1.3. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1 e a convergere sul successivo 2.4 presentato dal relatore all'articolo 2. In tal modo, si eviterebbe di indicare puntualmente le facoltà titolate a limitare gli accessi, secondo un elenco inevitabilmente destinato ad accrescersi nel corso dell'esame parlamentare, e si approverebbero invece solo indicazioni di carattere generale.

Il senatore BEVILACQUA, pur restando convinto delle ragioni sottese all'emendamento 1.1, lo ritira al fine di agevolare l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario GUERZONI accoglie poi l'ordine del giorno n. 1 che, previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e dichiarazione di astensione del senatore LORENZI, la Commissione delibera di trasmettere all'Assemblea.

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.3 e, con separata votazione, accoglie l'articolo 1, previa dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 2.3, volto a trasferire, quale articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3 del testo del Governo. Egli invita poi a concentrare l'attenzione non solo sul pregresso ma anche e soprattutto sul futuro, al fine di individuare modalità più efficaci rispetto alla limitazione degli accessi per evitare condizioni di sovraffollamento negli atenei. Al riguardo, ricorda l'esperienza – precedente al 1969 – della «canalizzazione» degli accessi universitari rispetto agli studi secondari (che, a suo giudizio, potrebbe essere reintrodotta in quanto coerente con la riforma dei cicli scolastici) e prefigura modalità di selezione periodica da parte degli atenei nell'ambito della loro autonomia.

Quanto alla proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti in titolo, avanzata dal relatore, egli assicura la propria collaborazione, riservandosi tuttavia di far conoscere l'orientamento del suo Gruppo: non può infatti non rimarcare che, se da un lato egli è senz'altro d'accordo con la sanatoria per gli studenti ricorsisti (ed in tal senso conviene con la riformulazione dell'emendamento 4.0.2 suggerita dal relatore), dall'altro egli non concorda affatto con l'introduzione del numero chiuso.

Il relatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4.

In assenza del proponente, l'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto. Il presidente BISCARDI fa invece proprio l'emendamento 2.2, che rinuncia ad illustrare.

Sugli emendamenti all'articolo 2 si esprime il relatore MONTICONE, il quale giudica inopportuno trasferire all'articolo 2 parte dei contenuti dell'articolo 3: si esprime pertanto in senso contrario all'emendamento 2.3, mentre manifesta avviso favorevole al 2.2.

Anche il sottosegretario GUERZONI esprime parere contrario all'emendamento 2.3, ispirato a suo avviso ad una filosofia completamente diversa da quella vigente: ricorda infatti che, attualmente, la crescente autonomia degli atenei incontra pur sempre il limite della sopravvivenza di un sistema universitario nazionale. Si dichiara invece favorevole al 2.4 e si rimette alla Commissione sul 2.2.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.3 ed accoglie il 2.4.

Per dichiarazione di voto sul 2.2, interviene il senatore ASCIUTTI, il quale si interroga sui motivi che hanno indotto il Governo a chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.1 e a non opporsi ora all'approvazione del 2.2. Ritiene invece che i contenuti dell'emendamento 2.2 potrebbero essere utilmente trasfusi in un ordine del giorno.

Il presidente BISCARDI, in considerazione della peculiarità delle tematiche sottese all'emendamento 2.2, dichiara di mantenerlo.

Il senatore DONISE ritiene invece più opportuna la trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GUERZONI osserva che la trasformazione in ordine del giorno renderebbe la disposizione inevitabilmente troppo generica, mentre la questione di Gorizia riveste una specificità del tutto particolare.

L'emendamento 2.2 è infine posto ai voti ed accolto.

Sull'articolo 2 nel suo complesso, il senatore BERGONZI preannuncia voto contrario: a suo giudizio, la lettera a) del comma 1 estende infatti eccessivamente la regolamentazione degli accessi.

La Commissione accoglie infine l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore LORENZI ritira l'emendamento 3.4, ormai superato.

Il relatore MONTICONE presenta un nuovo testo dell'emendamento 3.1, che introduce un richiamo al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Ritira invece l'emendamento 3.2.

Il senatore LORENZI si duole della riformulazione operata dal relatore per l'emendamento 3.1. Dichiaro pertanto di farlo proprio, nella sua stesura originaria.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 3.3, volto a rafforzare l'interpretazione di chi considera legittima la limitazione degli accessi universitari solo in quanto imposta da una carenza di strutture.

Sugli emendamenti all'articolo 3 si esprime il relatore MONTICONE, il quale non concorda con la stesura originale dell'emendamento 3.1 (avendo ritenuto preferibile modificarla) ed invita il senatore BERGONZI a trasformare l'emendamento 3.3 in un ordine del giorno, atteso il suo carattere prevalentemente orientativo.

Anche il sottosegretario GUERZONI è contrario alla formulazione originaria del 3.1. Conviene invece sul nuovo testo presentato dal relatore e si associa all'invito da quest'ultimo formulato a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.3, ricordando che è già in atto un programma di adeguamento delle strutture universitarie con una discreta disponibilità finanziaria.

Si passa alle votazioni.

Il senatore LORENZI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1, nella sua stesura originaria, stigmatizzando l'evidente intento accentratore del Governo che non intende riconoscere gli spazi dell'autonomia universitaria. Sollecita quindi la Commissione ad approvare tale emendamento, onde impedire una stretta connessione fra gli accessi e i fabbisogni professionali.

Il sottosegretario GUERZONI, al fine di fugare ogni dubbio su una ipotizzata volontà centralista del Governo, modifica l'orientamento precedentemente espresso e si rimette alla Commissione sulla stesura originaria dell'emendamento 3.1.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BEVILACQUA e LORENZI, la Commissione accoglie invece l'emendamento 3.1 (nuovo testo).

Il senatore BERGONZI trasforma poi l'emendamento 3.3 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4022, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari,

impegna il Governo

a predisporre annualmente, nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti, un piano per l'adeguamento strutturale degli atenei, avente come riferimento i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 3, a partire dalle istituzioni universitarie in cui si verificano esuberanti delle domande.

0/4022/2/7

BERGONZI

A tale ordine del giorno aggiungono la propria firma i senatori LOMBARDI SATRIANI, OCCHIPINTI e RESCAGLIO.

Il sottosegretario GUERZONI dichiara di accoglierlo. La Commissione delibera altresì di trasmetterlo all'Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI, la Commissione accoglie infine l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Il presidente BISCARDI ricorda che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BEVILACQUA lo ritira, pur ritenendo che esso fosse utile al fine di evitare l'insorgenza di un nuovo contenzioso, onde accelerare l'approvazione del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LORENZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.6.

Il relatore MONTICONE dà per illustrato l'emendamento 4.1, che peraltro si dichiara disponibile ad integrare con parte dei contenuti dell'emendamento 4.3 del senatore Bergonzi.

Il sottosegretario GUERZONI suggerisce di inserire, dopo le parole «di cultura generale», le altre «sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore».

Il relatore MONTICONE accoglie tale suggerimento e modifica conseguentemente l'emendamento 4.1. Ritira altresì il 4.2.

Il senatore BERGONZI ritiene che anche la nuova formulazione dell'emendamento 4.1 sia insufficiente ad evitare che le prove abbiano carattere specialistico.

Su invito del relatore MONTICONE, il senatore RONCONI ritira l'emendamento 4.4.

In assenza del proponente, il senatore RESCAGLIO fa proprio l'emendamento 4.5; indi, su invito del relatore MONTICONE, lo ritira.

Il relatore MONTICONE si esprime infine in senso contrario sull'emendamento 4.6.

Si associa il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta invece avviso favorevole sull'emendamento 4.1, come riformulato.

All'emendamento 4.1, come riformulato, aggiunge la sua firma il senatore OCCHIPINTI.

Si passa alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6 interviene il senatore LORENZI, il quale sottolinea il rischio che le prove selettive di accesso riproducano i contenuti degli esami di Stato. Rifuggendo da tale aberrazione, invoca pertanto una programmazione degli accessi basata esclusivamente sulle disponibilità. Conseguentemente, preannuncia fin d'ora il proprio voto contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 risulta respinto.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.1 (nuovo testo) interviene il senatore ASCIUTTI, a giudizio del quale le conoscenze specialistiche, quali si vorrebbero accertare con l'emendamento, non sono necessariamente significative ai fini della prosecuzione degli studi a livello universitario. Ritiene pertanto inopportuno creare uno sbarramento basato di fatto sulla cultura specifica e non sulla generale capacità.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia la propria astensione, condividendo il timore che le prove selettive – così configurate – possano

finire con il rappresentare una ripetizione almeno parziale degli esami di Stato.

Il senatore DONISE preannuncia invece voto favorevole, giudicando indispensabile stabilire comunque dei criteri per la predisposizione delle prove selettive.

L'emendamento 4.1 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.3.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI e di astensione del senatore BRIGNONE, la Commissione accoglie infine l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il senatore RONCONI – con riferimento al problema degli studenti non ammessi nei corsi a numero programmato per l'anno accademico 1998-1999, trattato negli emendamenti – richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di uniformare il trattamento assicurato agli studenti, che attualmente subiscono forti disparità a seconda dell'orientamento dei diversi tribunali amministrativi regionali e dei singoli atenei. Dichiarando quindi di convergere sull'ipotesi prospettata dal relatore, a condizione che essa tuteli anche gli studenti che possano attestare firme di frequenza. Evidenzia infatti la paradossale situazione di quegli studenti che le università non hanno autorizzato a frequentare i corsi, ma a cui hanno rilasciato tuttavia attestati di frequenza.

Il relatore MONTICONE ed il sottosegretario GUERZONI assicurano che la posizione di tali studenti è pienamente tutelata dalla riformulazione suggerita dal relatore all'emendamento 4.0.2.

Il senatore BERGONZI dichiara quindi di accogliere la proposta del relatore e presenta un nuovo testo dell'emendamento 4.0.2.

Il sottosegretario GUERZONI ritiene che tale riformulazione del comma 1 non pregiudichi il parere favorevole su di esso espresso dalla Commissione bilancio: avendo partecipato ai suoi lavori all'atto dell'espressione del parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 4022, rammenta infatti che la preoccupazione era di non ampliare la regolarizzazione delle iscrizioni oltre agli studenti già frequentanti. Il nuovo testo riguarda invece proprio studenti già ammessi alla frequenza e quindi – ad avviso del Governo – non comporta oneri aggiuntivi.

Il presidente BISCARDI, alla luce delle dichiarazioni del Governo, ritiene che non vi sia motivo di inviare alla Commissione bilancio il nuovo testo dell'emendamento 4.0.2.

Su tale emendamento, il relatore MONTICONE (che ritira il 4.0.1) esprime parere favorevole; il sottosegretario GUERZONI si rimette invece alla Commissione.

Posto infine ai voti, l'emendamento 4.0.2 (nuovo testo) è accolto, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

Il presidente BISCARDI invita quindi i rappresentanti dei Gruppi presenti alla seduta odierna ad esprimersi in ordine alla proposta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dal relatore.

Il senatore LORENZI informa che il suo Gruppo è favorevole al trasferimento di sede, in considerazione del rilievo rivestito dalla norma di sanatoria a favore degli studenti ricorsisti. Scioglie pertanto in senso favorevole la riserva precedentemente manifestata, condividendo il consenso alla predetta norma di sanatoria, ma ribadisce comunque la propria contrarietà alla introduzione del numero chiuso.

Il presidente BISCARDI prende infine atto della unanimità dei consensi dei rappresentanti dei Gruppi presenti e avverte che inoltrerà al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento di sede, appena acquisito l'orientamento dei Gruppi non presenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2741) Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione

(61) FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(547) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali

(553) GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

(595) ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(1140) BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica

(1458) LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo

(2217) RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali

(2304) MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali

(2331) DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

(2827) CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica

(4012) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale

(4127) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale

- e petizioni nn. 360 e 515 e voti regionali nn. 101 e 156 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2741, 61, 547, 553, 595, 1140, 1458, 2117, 2304, 2331

e 2827 – nella seduta del 3 giugno 1998, per quanto riguarda il disegno di legge n. 4012 il 3 giugno 1999 e, per quanto riguarda il disegno di legge n. 4127, lo scorso 1° luglio.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore Biscardi, affinché riferisca sulla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, di cui ha dato conto nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Il relatore BISCARDI comunica di aver proposto lui stesso la remissione alla sede plenaria dei provvedimenti in titolo, ritenendo che, a seguito della richiesta dell'opposizione di applicare l'articolo 53, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento per il disegno di legge n. 4012 (indi in sua vece al disegno di legge n. 4127), il Comitato ristretto non avesse più ragione d'essere. Giudica tuttavia proficuo l'ingente lavoro svolto tanto in sede ristretta quanto in sede plenaria; ricorda, ad esempio, i documenti acquisiti nel corso delle numerose audizioni svolte dal Comitato ristretto (di cui auspica la pubblicazione da parte del Senato, per il loro elevato profilo) che, in buona parte, hanno confermato le linee generali della sua relazione introduttiva e della successiva replica. D'altronde, egli non può non rinnovare la considerazione che il disegno di legge dell'opposizione ricalca, tanto nella parte più propriamente giuridica, quanto nella parte procedurale, le proposte da lui stesso avanzate, come ha avuto modo di evidenziare in una comparazione filologica dei testi svolta nella seduta del 3 giugno scorso. Sulla scorta dei lavori in sede ristretta, la maggioranza presenterà pertanto entro il termine stabilito i propri emendamenti al disegno di legge dell'opposizione ed auspica su di essi un confronto serio ed approfondito.

Il PRESIDENTE informa che, non avendo la Commissione concluso i propri lavori con l'approvazione di un testo, non può conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea. Preannuncia comunque che, dopo aver dato conto egli stesso all'Assemblea dello stato dei lavori in Commissione, chiederà al senatore Biscardi di illustrare più dettagliatamente l'*iter* svoltosi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3553) BRIGNONE: *Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo pervenuti i prescritti pareri, si può passare all'esame degli articoli.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il relatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3. Esprime altresì parere favorevole sull'1.2 ed invita il presentatore a ritirare l'1.1.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.1 e aggiunge la sua firma all'1.3.

Previo accertamento da parte del PRESIDENTE del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, si passa alle votazioni: la Commissione accoglie gli emendamenti 1.2 e 1.3, nonché l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2. Illustra quindi l'emendamento 2.3, volto a modificare la composizione della istituenda Commissione per la tutela del patrimonio organario. A suo giudizio, occorre infatti superare le esperienze del passato, rappresentate dapprima da una commissione per il restauro degli organi antichi, che non ha mai funzionato, e poi dal comitato tecnico-scientifico del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, che si è ben poco impegnato in materia. L'emendamento 2.3 è pertanto volto ad assicurare la presidenza della istituenda Commissione ad un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, prevedendo nel contempo la partecipazione di autorevoli esperti. Ritenendo tuttavia preferibile l'emendamento 2.7 presentato dal relatore, dichiara di ritirare il predetto emendamento 2.3.

Passa poi ad illustrare gli emendamenti 2.4 e 2.5, entrambi volti a scongiurare interventi che possano deteriorare gli strumenti durante le operazioni di restauro.

Il relatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.6, alla cui approvazione – ricorda – la Commissione bilancio ha condizionato il proprio nulla osta, e 2.7 ed esprime nel contempo parere favorevole agli emendamenti del senatore Brignone.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.7, 2.4, 2.5 e 2.6, nonché l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 3.2, volto a tutelare il restauro filologico degli strumenti, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, foniche, di intonazione e di temperamento e di eventuali modifiche successive che non ne abbiano alterato il valore artistico. Illustra altresì l'emendamento 3.4, volto a sopprimere il comma 3, atteso che il ruolo di vigilanza delle sovrintendenze è già stato disciplinato in altra parte del testo. Illustra infine l'emendamento 3.5, teso a porre a carico dello Stato i costi di documentazione tecnica e fotografica, attualmente ingiustamente a carico degli organari che conducono i restauri.

Rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 3.3.

Il relatore MONTICONE illustra l'emendamento 3.6 che, precisa, è peraltro da intendersi quale subemendamento al 3.5. Illustra altresì l'ulteriore nuovo testo presentato per l'emendamento 3.1, ricordando che anche in questo caso la Commissione bilancio ha condizionato alla sua approvazione il nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.5.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.1 (ulteriore nuovo testo), il senatore BRIGNONE chiede al relatore di modificarlo nel senso di inserire, dopo le parole «spese sostenute dai proprietari», le altre «o dai committenti», onde far salve le spese spesso ingenti assunte dagli *sponsor*.

Il relatore MONTICONE accoglie la richiesta del senatore Brignone e modifica conseguentemente l'emendamento 3.1 (ulteriore nuovo testo) che risulta accolto, come riformulato. La Commissione accoglie altresì, con separata votazione, l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 4 (4.1).

Lo illustra il senatore BRIGNONE, ricordando che nel nuovo comma 1 dell'articolo 2 (come modificato dall'emendamento 2.7 testé accolto dalla Commissione) è già presente un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite.

Previo parere favorevole del relatore MONTICONE, l'emendamento 4.1 è posto ai voti ed accolto, così come – con separata votazione – l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Lo illustra il relatore MONTICONE, che ricorda come esso corrisponda ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MONTICONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 (nuovo testo) e 5.3 (presentato in subordine al primo). Ricorda tuttavia che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio nulla osta all'approvazione del primo dei due.

Anche il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2, che tuttavia – ricorda il PRESIDENTE – sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.1 (nuovo testo).

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti l'emendamento 5.1 (nuovo testo), con conseguente preclusione del 5.3 e del 5.2, nonché l'articolo 5 come emendato.

Concluso l'esame degli emendamenti, per dichiarazione di voto finale interviene il senatore ASCIUTTI, il quale ringrazia il senatore Brignone per la sensibilità dimostrata su tale particolare categoria di beni culturali. Preannuncia pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LORENZI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente, prendendo atto con soddisfazione del consenso registrato in Commissione a favore di un provvedimento che tutela soprattutto i beni culturali situati nei piccoli centri.

Il senatore RESCAGLIO apprezza particolarmente la tutela del carattere filologico dei restauri, convenendo che la ricerca umanistica possa esplicarsi anche nella conservazione del patrimonio artistico di piccoli luoghi di culto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano.

Il senatore NAVA, prendendo atto dell'unanime assenso, propone di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Replica il PRESIDENTE, il quale fa osservare che il disegno di legge è già calendarizzato in Aula per martedì prossimo, 20 luglio, su richiesta delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

Il senatore NAVA annuncia allora il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UdeuR, sottolineando l'importanza del provvedimento, che valorizza significativamente i beni culturali in un settore storicamente assai importante.

Il senatore RONCONI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ricordando l'antica tradizione organaria dell'Umbria.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore DONISE annuncia infine il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, osservando che attraverso la tutela degli organi di alto valore artistico si compie un importante passo avanti nella valorizzazione dei beni culturali nel nostro paese.

La Commissione conferisce infine al relatore Monticone mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4022**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Ciascuna università provvede alla regolarizzazione delle iscrizioni e delle immatricolazioni effettuate con riserva, relative agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999».

1.3

LORENZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in architettura» inserire le seguenti: «in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche».

1.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

1.21

MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – 1. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili è effettuata dalle singole università e comunque nel pieno rispetto della loro autonomia, sulla base indicativa:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza».

2.3

LORENZI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informativi e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;».

2.4

MONTICONE, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai corsi di laurea in scienze internazionali e diplomatiche».

2.1

VOLCIC

In subordine all'emendamento 2.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono programmati dall'Università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.»

2.2

VOLCIC

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.4

LORENZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)»; inoltre, sopprimere infine le parole «tenendo anche conto dei fabbisogni professionali».

3.1 MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tenendo anche conto dei fabbisogni professionali» con le seguenti: «tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».

3.1 (nuovo testo) MONTICONE, *relatore*

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola «b)».

3.2 MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Il Governo predispose annualmente un piano per l'adeguamento strutturale degli atenei, avente come riferimento i parametri di cui al comma 2 a partire dalle istituzioni universitarie in cui si verificano esuberanti delle domande».

3.3 BERGONZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, sono sostituite dalle seguenti: a seguito di ricorsi notificati fino al giorno della pubblicazione della sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione».

3.0.1 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BUCCIERO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.6

LORENZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «apposite prove», inserire le seguenti: «di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi».

4.1

MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «apposite prove», inserire le seguenti: «di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi».

4.1 (nuovo testo)MONTICONE, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «apposite prove», inserire le seguenti: «predisposte dal competente Ministero sotto forma di domande a correzione automatica».

4.4

RONCONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

4.2

MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Le prove di ammissione per i corsi di laurea non dovranno contenere quesiti troppo specifici e dovranno basarsi sui programmi del quinto anno delle scuole medie superiori».

4.3

BERGONZI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il decreto di cui al comma 1, tiene in considerazione il possesso di titoli di studio post-laurea ed in particolare del titolo di dottore di ricerca».

4.5

PIERLUIGI CASTELLANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli studenti che per l'anno accademico 1998-1999 hanno ottenuto, sia pure in prima istanza, pronuncia favorevole dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, a seguito di ricorsi avverso atti preclusivi della iscrizione, sono regolarmente iscritti per l'anno accademico 1998-1999 ai corsi di laurea per i quali avevano originariamente presentato domanda di ammissione».

4.0.1

MONTICONE, RESCAGLIO, VERALDI, LO CURZIO, CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998-1999, a domanda, coloro i quali pur non avendo ottenuto l'ammissione con riserva hanno presentato ricorso ai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti preclusivi della iscrizione agli stessi derivanti da provvedimenti istitutivi di limiti numerici all'accesso».

4.0.2

BERGONZI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999».

4.0.2 (nuovo testo)

BERGONZI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998-1999, a domanda, coloro i quali hanno presentato ricorso ai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti preclusivi della iscrizione agli stessi derivanti da provvedimenti istitutivi di limiti numerici all'accesso».

4.0.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli studenti che hanno sostenuto le prove di ammissione per i corsi universitari per l'anno accademico 1998-1999 e hanno presentato ricorso, contro l'esclusione, presso i tribunali amministrativi regionali entro la data del 23 novembre 1998 e in ogni modo ammessi a frequentare nell'attesa della definizione dei ricorsi, sono ammessi alla iscrizione universitaria per l'anno accademico 1998-1999».

4.0.3

RONCONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998-1999, a domanda, coloro i quali pur non avendo presentato ricorso possono attestare la loro frequenza ai corsi universitari».

4.0.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3553**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine del secolo XIX» con le seguenti: «da almeno cinquanta anni».

1.2

BRIGNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è aggiunta la seguente lettera:

c-bis) gli organi antichi aventi valore artistico'».

1.1

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089».

1.3MONTICONE, *relatore***Art. 2.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il Ministero per i beni culturali ed ambientali» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali».

2.1

BRIGNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «antico» inserire le seguenti: «avente valore artistico».

2.2

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ne fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede, un rappresentante designato dalle soprintendenze, un professore d'organo nei Conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in organaria designato dall'Ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana».

2.3

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ne fanno parte un rappresentante del competente Comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che la presiede, un soprintendente, un professore d'organo nei Conservatori di Stato, un rappresentante della Associazioni italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in organaria designato dall'Ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale italiana. Fino alla costituzione del predetto Comitato tecnico-scientifico, la Commissione è presieduta da un componente del comitato di settore per i beni artistici e storici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805».

2.7MONTICONE, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilisce i criteri per la documentazione tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3,».

2.4

BRIGNONE

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) demanda alle soprintendenze competenti per territorio, che ne riferiranno annualmente, la vigilanza sulle modalità dei restauri».

2.5

BRIGNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni».

2.6MONTICONE, *relatore*

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico deve avere come scopo prioritario il ripristino con metodo filologico delle originarie caratteristiche strutturali, foniche, di intonazione e di temperamento degli organi medesimi, rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento».

3.2

BRIGNONE

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro per i beni culturali ed ambientali» con le seguenti: «Il Ministro per i beni e le attività culturali».

3.3

BRIGNONE

Sopprimere il comma 3.

3.4

BRIGNONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese relative alla documentazione tecnica e fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), concernenti il restauro degli organi di cui alla presente legge, sono poste a carico del Ministero per i beni e le attività culturali».

3.5

BRIGNONE

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: «, nel limite di 300 milioni annui».

3. 6MONTICONE, *relatore*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il restauro degli organi antichi aventi valore artistico è autorizzato il rimborso del 20 per cento delle spese sostenute dai proprietari e documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del Ministero in conformità alle norme vigenti, entro il limite di lire 3.500 milioni annui».

3.1 (ulteriore nuovo testo)MONTICONE, *relatore*

Art. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

4.0.1MONTICONE, *relatore***Art. 5.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.1 (nuovo testo)MONTICONE, *relatore*

In subordine all'emendamento 5.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

5.3MONTICONE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero per i beni culturali ed ambientali» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali».

5.2

BRIGNONE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

276ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il Ministro per le politiche agricole, De Castro.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato preliminarmente che si era proceduto all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati fino all'articolo 5 incluso, ricorda altresì che era stata richiesta, da parte di alcuni senatori, la presenza del Ministro per le politiche agricole per alcuni chiarimenti su talune questioni relative al comparto della pesca, connesse al provvedimento in esame. Nell'auspicare che, sulla base di un accordo di tutti i Gruppi, sia possibile procedere tempestivamente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento, chiede, prima di dare la parola al ministro De Castro, se i senatori vogliono integrare le richieste di chiarimenti.

Il senatore CUSIMANO, nel ringraziare il Ministro per la disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, ricorda la grave situazione in cui versano gli operatori della pesca siciliani i quali non hanno potuto ricorrere allo strumento del fermo biologico (con gravissimi danni sul piano economico) tenuto conto che la regione Sicilia, che ha competenza primaria per il settore della pesca, in quanto regione a statuto speciale, non è stata finora ricompresa nell'ambito di applicazione della normativa nazionale sul fermo biologico. Tenuto altresì conto del grave

stato di crisi, il senatore Cusimano rivolge un pressante invito al Ministro ad intervenire (con la strumentazione giuridica più consona) con una normativa di carattere nazionale, che possa essere recepita dalla regione Sicilia (anche al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dalla Comunità).

Il senatore Cusimano segnala altresì un'altra importante questione presa in esame dagli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, a sua firma, volti ad estendere da tre a quattro il numero delle organizzazioni rappresentative di categoria del settore della pesca: poiché la Commissione bilancio ha espresso su tali proposte un parere contrario per motivi di copertura e tenuto conto che gli oneri finanziari sono di modesta entità, invita il Ministro a predisporre una soluzione sul piano finanziario, al fine di consentire la procedibilità di tali emendamenti.

Il senatore GERMANÀ riepiloga le questioni controverse in relazione al provvedimento in esame (oggetto anche di un approfondimento informale nel corso della sospensione della seduta di ieri): in primo luogo la questione, già sollevata dal senatore Cusimano, della quarta associazione da inserire nei comitati di coordinamento del comparto pesca; in secondo luogo l'esigenza di una migliore formulazione di alcuni articoli del provvedimento in esame, al fine di migliorarne la comprensione e la coerenza normativa; in terzo luogo il problema di superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio (oltre che sugli emendamenti già citati) anche su altre proposte emendative; in quarto luogo chiede ulteriori chiarimenti sul progetto *Adriamed*, facendo rilevare che sussistono già degli studi su tale questione; inoltre richiama l'attenzione su una questione di grande rilievo relativa alle misure di accompagnamento sociale, segnalando che la regione Sicilia ha scarsità di fondi da destinare a tali finalità, pur se procede ad acquisti di imbarcazioni; infine richiama l'attenzione sull'ordine del giorno, a sua firma, respinto nel corso dell'esame in Assemblea del decreto-legge n. 154 del 1999 (A.S. 4065), volto a riconoscere lo stato di crisi anche ad alcune categorie commerciali del settore pesca. Conclusivamente, ritiene opportuna la costituzione di un vero e proprio comitato ristretto per l'esame delle proposte.

Il relatore BARRILE, nel ricordare che il provvedimento, assegnato alla Commissione il 25 giugno 1998, ha avuto un *iter* assai complesso e travagliato che rende quanto mai opportuno un chiarimento, tanto più che alcune forze politiche hanno, nel corso della discussione, voluto ritirare l'assenso alla sede deliberante. Ricordate le ragioni che rendono opportuna l'approvazione del provvedimento, ribadisce l'esigenza che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, chiariscano le loro posizioni, pur ribadendo che sarebbe stato opportuno procedere in sede deliberante.

Il relatore Barrile segnala quindi all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza che il Ministero segua con la massima attenzione tutte le fasi dell'attività legislativa nelle varie sedi parlamentari competenti (onde evitare i problemi insorti, per esempio, con la Commissio-

ne bilancio sui profili di copertura), al fine di fornire tutte le risposte necessarie: a tale riguardo ritiene necessario che il Ministero indichi con chiarezza un punto di riferimento all'interno delle strutture del Ministero quale interlocutore sul piano amministrativo. Ribadisce altresì l'esigenza di affrontare i problemi finanziari del settore, preordinando adeguate risorse finanziarie, al fine di fornire copertura finanziaria alle iniziative legislative relative al comparto della pesca (al fine di evitare il ricorso a forme di copertura che possono risultare improprie). Nel richiamare la grave situazione verificatasi, nel 1998, in Sicilia in relazione al fermo biologico, ricorda che occorre approfondire, sul piano giuridico, la questione sollevata in ordine alla possibilità per lo Stato di legiferare su tale questione anche con riferimento ai pescatori siciliani. Di fronte peraltro alla situazione drammatica in atto in Sicilia, si associa all'appello del senatore Cusimano per invitare il Governo ad attivarsi al fine di identificare una soluzione sul piano normativo e finanziario. Quanto poi alla questione sollevata del comitato ristretto, non ne vede l'opportunità, essendo comunque chiare le questioni da risolvere: in relazione alla rappresentatività dei comitati di settore, rende nota la disponibilità delle tre organizzazioni della pesca ad un ampliamento della rappresentatività degli organismi di settore, che tenga però conto del numero degli iscritti; quanto ai profili di copertura potrebbero essere risolti con una disponibilità alla collaborazione.

Il senatore CUSIMANO, prendendo nuovamente la parola per un chiarimento, precisa che l'Unione europea avrebbe assunto una posizione nettamente contraria, che non consentirebbe alla regione Sicilia di legiferare sul fermo biologico.

Il ministro DE CASTRO, svolge alcune considerazioni preliminari rispetto ai problemi sollevati al fine di fornire alla Commissione una informativa sul problema del fermo bellico. Precisa a tale riguardo che, anche a seguito della convocazione dell'unità di crisi, è stato deciso di estendere il fermo bellico fino alla fine del mese di agosto con le medesime caratteristiche di volontarietà. A tal fine informa che è in corso di predisposizione un apposito decreto-legge che, oltre ad includere le disposizioni sul fermo bellico, preveda anche l'attivazione del fermo biologico per i compartimenti dello Ionio e del Tirreno secondo le consuete modalità a carattere obbligatorio. Quanto alla questione della regione Sicilia (sollevata dal senatore Cusimano), nel ribadire che la regione ha totale autonomia per il settore della pesca, conferma che la Commissione europea avrebbe assunto una posizione ostativa rispetto alla iniziativa legislativa regionale: si impegna quindi ad approfondire la percorribilità di una soluzione normativa che preveda l'applicazione del fermo biologico anche ai pescatori siciliani con legge nazionale, da recepire da parte della regione.

Il senatore CUSIMANO chiede al ministro De Castro di farsi promotore di una iniziativa che si traduca in una formale proposta di emendamento su tale questione, invitando altresì il presidente

Scivoletto ad un coordinamento al fine di risolvere tale grave problema.

Il presidente SCIVOLETTO sottolinea che l'adozione del decreto legge interviene a ridosso del periodo di sospensione dei lavori parlamentari, il che potrebbe anche rendere consigliabile il travaso delle disposizioni adottate con decreto in un successivo emendamento al provvedimento in esame.

Il ministro DE CASTRO, riprendendo nuovamente la parola, assicura la piena disponibilità del Governo a collaborare secondo le modalità che la Commissione riterrà più opportune (anche all'interno di un Comitato ristretto appositamente costituito). In quanto al provvedimento in esame ribadisce che precisi impegni internazionali sulle reti derivanti, sottoscritti con gli Stati Uniti, richiedono la tempestiva conclusione dell'*iter*, per evitare il rischio di «ritorsioni». Quanto al progetto *Adriamed*, precisa che si tratta di un progetto coordinato dalla FAO, cui l'Italia partecipa attraverso il MIPA e il ministero degli Affari Esteri: il progetto, che è appoggiato anche dalla Croazia, Slovenia ed Albania, riunisce rappresentanti delle amministrazioni competenti di tutti i Paesi partecipanti, sotto la direzione della FAO. A tale riguardo precisa ulteriormente che tale iniziativa potrebbe essere estesa ai problemi della pesca nel canale fra l'Italia e la Tunisia, purchè possano essere identificate regole comuni.

Seguono ulteriori brevi interventi del relatore BARRILE (che ritiene possibile, sulla base di tali chiarimenti, procedere speditamente con l'*iter* del provvedimento, purchè si affronti anche il problema dei fondi, nazionali o regionali, per finanziare il fermo biologico in Sicilia); del senatore CUSIMANO (il quale sottolinea che il Governo potrebbe farsi promotore di un emendamento per i pescatori siciliani, al fine di risolvere le questioni sul tappeto); del senatore GERMANÀ (il quale, nel ritenere che allora potrebbero essere ritirati gli emendamenti già presentati per formulare proposte congiunte, ribadisce le perplessità già manifestate in ordine al progetto *Adriamed*, invitando il Governo a concludere preventivamente un protocollo d'intesa del Ministero per gli affari esteri con i paesi rivieraschi interessati, prima di proseguire nel progetto stesso) e di nuovo del senatore CUSIMANO (il quale ribadisce l'esigenza di estendere il fermo biologico alle regioni a statuto speciale e in particolare alla Sicilia, facendo ricorso, per la copertura finanziaria, a risorse nazionali).

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato che occorre identificare un percorso procedurale possibile, ove si raggiunga un'intesa sui contenuti normativi, salvo, in caso contrario, proseguire nell'*iter* di illustrazione degli emendamenti già iniziato dalla Commissione. Dà nuovamente la parola al ministro De Castro per chiarire ulteriormente le questioni sul tappeto.

Il ministro DE CASTRO, nel ribadire che è prossima l'adozione del decreto-legge già illustrato (relativo sia al fermo bellico che al fermo biologico per le altre aree, in cui potrà eventualmente trovare soluzione anche il problema di alcune categorie commerciali della pesca), assicura l'impegno ad approfondire l'applicabilità del fermo anche alle regioni a statuto speciale, fatto salvo sempre l'atto di recepimento regionale; si impegna altresì a effettuare una ricognizione delle implicazioni finanziarie di tale ipotesi normativa, per verificare se sussista la possibilità di una integrazione delle risorse finanziarie nazionali per fornire copertura anche in relazione a tale ipotesi normativa. Assicura inoltre la piena collaborazione del Ministero in ordine all'*iter* del provvedimento in esame, mentre ribadisce che il progetto *Adriamed*, gestito dalla FAO e con la attiva partecipazione degli altri paesi, è finalizzato ad identificare una armonizzazione delle normative.

Si svolge quindi un ulteriore breve dibattito, cui prendono parte il relatore BARRILE (il quale ribadisce che un comitato ristretto informale, riunitosi in relazione al provvedimento in esame, ha già identificato delle soluzioni percorribili con la partecipazione di tutti i Gruppi, ad eccezione di Forza Italia, invitando il Governo a tenere conto dei problemi di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e ribadendo che il frutto di tale lavoro di coordinamento è costituito dagli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Saracco); il senatore CUSIMANO (il quale precisa che sussiste la divergenza in relazione ai problemi della rappresentanza all'interno dei comitati del settore pesca) e il senatore BUCCI (il quale ribadisce con forza che non può assolutamente essere assimilato ad un comitato ristretto istituito ai sensi del Regolamento un gruppo informale nel quale non siano rappresentati tutti i Gruppi presenti in Commissione).

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha chiarito che, sulla base di un accordo informale, si era ritenuto opportuno affidare al relatore Barriale e al senatore Germanà l'incarico di identificare una soluzione unitaria, anche attraverso un gruppo di lavoro informale, ha nuovamente la parola il ministro DE CASTRO il quale preannuncia l'intento di presentare una proposta emendativa che risolva la questione sollevata della rappresentanza delle varie organizzazioni nei comitati di settore della pesca e fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine al progetto *Adriamed*.

Il presidente SCIVOLETTO rivolge quindi un invito ai Gruppi a precisare il loro orientamento in ordine all'*iter* del provvedimento in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dal ministro De Castro.

Il senatore GERMANÀ, nel ribadire la richiesta di un gruppo, anche informale, di approfondimento per una soluzione ai problemi del fermo biologico per la Regione Sicilia oltre che per le altre questioni da lui sollevate (ricordando l'esigenza di un preliminare protocollo d'intesa), assicura, in linea generale, disponibilità.

Il senatore PREDÀ assicura l'impegno ad identificare delle soluzioni operative.

Il senatore RECCIA assicura analoga disponibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

366^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3512, assunto come testo base.

Il PRESIDENTE presenta il subemendamento 6.101/10, rilevando che esso tende a raccogliere le preoccupazioni sottese agli emendamenti 6.6 e 6.19.

I senatori MULAS e LAURO dichiarano di concordare con l'impostazione di tale subemendamento, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

Dopo che è stata accertata la presenza del numero legale, posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 6.101-*bis* e Rub.6.1000.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 6.6 e 6.19.

Messo ai voti, è poi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 7.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.5.

Il senatore LAURO, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 7.18, sottolinea l'opportunità di far sì che le funzioni di vigilanza siano attribuite ad organi rispondenti a criteri di terzietà, superando un modello nel quale i controlli sulle cooperative sono affidati agli organismi nazionali della cooperazione. Si associano a tali considerazioni, a nome delle rispettive parti politiche, i senatori ZANOLETTI e MULAS.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.18.

Il presidente SMURAGLIA rileva come, alla stregua di alcune proposte emendative, le attività di controllo sulle cooperative vengono comunque ricondotte nell'ambito della vigilanza del Ministero del lavoro, venendo in parte incontro alle esigenze prospettate dal senatore Lauro.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.20; risulta pertanto precluso l'emendamento 7.3.

Il senatore BATTAFARANO fa proprio, al solo fine di evitarne la decadenza, data la momentanea assenza dei proponenti, il subemendamento 7.21/1.

Posto ai voti, tale subemendamento risulta respinto, mentre è approvato l'emendamento 7.21.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore LAURO, favorevole all'approvazione dell'emendamento 7.16, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 7.8, 7.16 e 7.19, mentre è accolto l'emendamento 7.22.

Il senatore MANZI ritira l'emendamento 7.2.

Posto ai voti, è respinto, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MULAS e LAURO – che sottolineano l'opportunità di stabilire l'obbligatorietà dei controlli del Ministero del lavoro – l'emendamento 7.9.

Sulla formulazione degli emendamenti 7.6, 7.7, 7.10 e 7.15, identici, si apre un breve dibattito, al quale prendono parte il RELATORE, il senatore Roberto NAPOLI, il SOTTOSEGRETARIO Caron e il senatore DUVA.

I senatori PELELLA e MULAS ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.7 e 7.10.

Il senatore MONTAGNINO, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 7.15 e aggiunge la propria firma all'emendamento 7.14.

Dopo che è stato dichiarato decaduto, data l'assenza del proponente, l'emendamento 7.6, i senatori LAURO e MANZI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.17 e 7.4, ed aggiungono la propria firma all'emendamento 7.14.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.14.

Il senatore MULAS, nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti 7.11 e 7.12, sottolinea l'opportunità di evitare che i termini per l'espressione dei pareri parlamentari siano così ravvicinati da impedire ogni reale possibilità di approfondimento.

Il PRESIDENTE suggerisce di individuare i termini richiamati negli emendamenti 7.11 e 7.12, rispettivamente, in sessanta e quaranta giorni.

Il senatore MULAS riformula gli emendamenti 7.11 e 7.12 nel modo proposto dal PRESIDENTE; su tali riformulazioni, si pronunciano favorevolmente il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

Posti separatamente ai voti, nel nuovo testo, sono approvati gli emendamenti 7.11 e 7.12, mentre è respinto l'emendamento 7.13.

Risulta quindi approvato l'emendamento 7.23.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal presidente SMURAGLIA.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore LAURO, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, manifesta disappunto per il fatto che non si sia voluta cogliere l'occasione per promuovere un intervento, che pure appare ineludibile, di razionalizzazione delle normative per il settore cooperativistico. Di fatto, si vanno a sovrapporre nuove disposizioni alle congerie di quelle già in vigore, con il rischio di aumentare il grado di incertezza complessiva del sistema. Viene inoltre mantenuta la disparità di trattamento, sotto il profilo fiscale e contributivo, fra le imprese cooperative e le altre imprese; ciò determina pesanti distorsioni nel funzionamento del mercato, che non potranno non essere considerate anche in sede comunitaria.

Il senatore MULAS esprime rammarico per il fatto che non sia stato possibile, partendo da un testo che pure presentava numerosi elementi positivi, pervenire, attraverso il confronto in Commissione, a soluzioni normative realmente incisive. Sotto il profilo delle garanzie, si è infatti

in presenza del riconoscimento di diritti soltanto formali a favore del socio lavoratore, laddove sarebbe stata necessaria una vera equiparazione alla generalità dei lavoratori dipendenti in ordine ai diritti sindacali e alla possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro quando ne ricorrano le condizioni, alla stregua dello Statuto dei lavoratori. Serie perplessità giustifica inoltre la scelta del conferimento di ulteriori deleghe legislative al Governo, anche alla luce dei ripetuti episodi che hanno visto l'Esecutivo nell'impossibilità di rispettare i termini assegnatigli per la decretazione delegata.

Più in generale, appare necessario avviare una riflessione complessiva sul sistema delle cooperative, che vede ormai la presenza, accanto a soggetti che rispondono alla tradizionale configurazione propria del settore, di operatori economici che utilizzano il riconoscimento del carattere cooperativo soltanto per beneficiare di impropri vantaggi sulle imprese concorrenti. Su tale questione, risulterà comunque opportuna una riflessione già a partire dall'esame del provvedimento in Assemblea.

In conclusione, annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore PELELLA, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori Democratici di Sinistra, esprime vivo apprezzamento per il risultato al quale è pervenuta la Commissione. In presenza di un contesto normativo alquanto complesso, è stato infatti possibile individuare soluzioni legislative equilibrate, che tengono conto della specificità del settore cooperativistico nell'economia nazionale, senza però avallare situazioni di privilegio suscettibili di determinare odiose disparità di trattamento nei confronti delle restanti imprese.

Senz'altro da rimarcare è la scelta di semplificare al massimo gli adempimenti burocratici, che si risolvono in rilevanti diseconomie, come pure quella di uniformare il trattamento dei soci lavoratori a quello della generalità dei dipendenti sotto il profilo dei diritti sindacali. È stato inoltre possibile pervenire a una più precisa definizione delle forme contrattuali, facendo salva la specificità del settore, e vi è un opportuno riferimento ai minimi contrattuali, nell'ambito dell'autonomia statutaria. Resta fermo l'impegno a contrastare l'ingresso nel mondo delle cooperative di soggetti che fanno ricorso alla formula cooperativistica solo per fini speculativi, soggetti ai quali non deve essere consentito di alterare le condizioni di un comparto che riveste grande importanza per il futuro del Paese.

In conclusione, nel ribadire il voto favorevole dei senatori Democratici di Sinistra, sottolinea come il confronto sia stato caratterizzato da un apprezzabile spirito costruttivo, con il recepimento, fra l'altro, di alcune proposte formulate dalle opposizioni.

Il senatore MANZI, nell'annunciare il suo voto favorevole, rileva come il testo elaborato dalla Commissione rappresenti un passo nella giusta direzione, in un contesto segnato, nel corso degli ultimi anni, dall'utilizzo della formula cooperativistica da parte di soggetti del tutto sprovvisti dei caratteri tradizionalmente presenti nel settore, al solo sco-

po di beneficiare di agevolazioni e di poter applicare minori livelli retributivi e garanzie nei confronti del personale.

Il senatore ZANOLETTI, intervenendo per dichiarazione di voto contrario, manifesta rammarico per il fatto che non sia stata colta un'importante occasione per rimuovere almeno in parte gli elementi di distorsione che attualmente sono ravvisabili nel settore delle cooperative. In particolare, sarebbe stato opportuno promuovere una complessiva revisione del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e superare un modello di vigilanza anacronistico, che vede i controlli sulle cooperative affidati agli organismi nazionali di rappresentanza delle stesse.

Il senatore CÒ, intervenendo per dichiarazione di voto contrario, manifesta vivo rammarico per il fatto che, nel mettere mano al problema delle gravi distorsioni che si registrano nel mondo cooperativistico, non si sia voluto riconoscere ai lavoratori del settore tutti i diritti che spettano ai lavoratori dipendenti. Di fatto, tale scelta rischia di favorire l'affermazione su larga scala all'interno delle cooperative di rapporti di lavoro qualificati come «atipici». Si finisce così per assecondare un'involuzione che vede sempre più affermarsi la pura e semplice logica imprenditoriale a scapito dell'originaria ispirazione mutualistica.

Il senatore MONTAGNINO esprime vivo apprezzamento per il risultato al quale è pervenuta la Commissione, in esito a un confronto approfondito e costruttivo, che ha potuto contare su un contributo di riflessione sempre puntuale ed efficace del relatore e del rappresentante del Governo.

I lavoratori delle cooperative potranno così beneficiare di diritti e garanzie più efficaci, senza che ciò si traduca in pregiudizio per la competitività del settore, che non rappresenta comunque nel suo complesso, come da qualche parte si tende ad affermare, un fattore di distorsione della concorrenza.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3512, come emendato, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 3739, provvedendo alle eventuali variazioni meramente formali che si rendessero necessarie per il coordinamento del testo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 6.**

All'emendamento 6.101, aggiungere il seguente comma:

«1. In ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

All'emendamento 6.101, aggiungere il seguente comma:

«1. I trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19

NOVI, LAURO

All'emendamento 6.101 aggiungere il seguente comma:

«1.-... Salvo quanto previsto alla lettera *d*) del comma 1, il Regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. In caso di violazione di questa disposizione, la clausola è nulla.».

6.101-bis

SMURAGLIA

Sostituire la rubrica, con la seguente: «(Regolamento interno)».

Rub. 6.1000

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.5

FLORINO, MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare, la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonchè ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo;

c) d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, della certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

d) adeguamento dei parametri previsti dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per la certificazione, obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industriale, artigianato e agri-

coltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonchè ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione dei bilancio consuntivo;

c) vigilanza sulle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, sulla certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

d) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.18

NOVI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;».

7.20

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuazione della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri uffici periferici territorialmente competenti».

7.3

MANZI

All'emendamento 7.21, dopo le parole: «ed agli uffici periferici competenti», aggiungere le seguenti: «di vigilanza diretta verso le cooperative, da integrarsi con informazioni aggiuntive fornite anche».

7.21/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigilanza», inserire le seguenti: «, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche».

7.21

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.8 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.16 NOVI, LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.19 FILOGRANA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «vigilanza», inserire le seguenti: «nei termini e nel contesto di cui alla lettera c), anche».

7.22 IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole da: «, che può affidarne l'esecuzione sulla base di apposite convenzioni», fino alla fine della lettera.

7.2 MANZI

Al comma 7, lettera e), sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «obbligo».

7.9 MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.6 LAGO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.7 PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.10

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.15

BEDIN

Al comma 1, alla fine della lettera o), dopo le parole: «di vigilanza», inserire le seguenti: «, ovvero che violino reiteratamente i contratti collettivi nazionali di lavoro e le finalità mutualistiche, ovvero che, ai sensi dell'articolo 6, si verifichi la non corrispondenza dei trattamenti adottati».

7.17

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera o), in fine, dopo la parola: «vigilanza», aggiungere le seguenti: «o in caso di reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle finalità mutualistiche».

7.14

PALUMBO

All'articolo 7, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p...) cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative, e conseguentemente perdita dei benefici connessi all'iscrizione in caso di violazioni dei contratti collettivi nazionali e delle finalità mutualistiche».

7.4

MANZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

7.11

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.11 (Nuovo testo)

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

7.12

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

7.12 (Nuovo testo)

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

7.13

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».

7.23

IL RELATORE

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'emendamento 2.7 sostituire la rubrica con la seguente: (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperative).

Coord. 1

SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.200 nonché l'emendamento 1.0.1 diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il senatore BRUNI illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 che riprendono, con una formulazione leggermente diversa, l'impianto della definizione recata dal testo del Governo.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 1.100. Egli fa presente che il testo unificato da lui presentato rappresenta uno sforzo di sintesi tra il testo approvato dalla Commissione – che già si configurava come il frutto di una proficua mediazione tra quattro disegni di legge presentati da varie parti politiche – e il disegno di legge presentato dal Governo. In questo spirito si muove anche l'emendamento 1.100 che, pur nel quadro della formulazione adottata dal testo unificato che privilegia il ruolo del Ministro della sanità, recepisce sostanzialmente la giusta indicazione del Governo circa la necessità di individuare un preciso strumento normativo per il recepimento nell'ordinamento italiano delle classificazioni dei farmaci dopanti adottati dal CIO.

Con ciò ritiene di avere illustrato anche l'emendamento 3.100.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.2 del senatore Manara, conforme del resto ad una disposizione già approvata in una precedente fase della discussione, mentre invita i senatori Cò e Bruni ed il rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti da loro presentati.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO ritiene che la formulazione degli emendamenti governativi possa essere utile ad una corretta definizione del *doping*. Egli comunque si rimette alla Commissione, dichiarandosi nel contempo non contrario alla formulazione proposta dal relatore con l'emendamento 1.100. Sugli altri emendamenti si associa al parere del relatore.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore BRUNI, nel mantenere gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sottolinea l'opportunità di quest'ultimo emendamento, dal momento che sarebbe ben difficile far accettare agli atleti un divieto di partecipare alla competizione in un caso in cui il regolamento sportivo lo consentirebbe.

Intervengono quindi il senatore MONTELEONE, il quale sottolinea che l'accoglimento del testo proposto dal relatore costituirebbe anche una rivendicazione dell'autonomia del Parlamento a fronte di un comportamento scorretto del Governo, che ha deciso di presentare un proprio disegno di legge quando ormai era già avanzato l'*iter* del testo di iniziativa parlamentare, e il senatore TIRELLI che esprime comunque perplessità per il fatto che attraverso il rinvio al Regolamento previsto dall'emendamento 1.100 si conferisca una sorta di delega in bianco al Governo.

Il relatore CARELLA precisa come l'oggetto del Regolamento siano norme di secondo grado e che, in particolare, è necessario predispor-

re uno strumento agile che consenta il recepimento di elenchi del CIO che sono destinati a modificarsi di anno in anno.

La votazione degli emendamenti e dell'articolo 1 è quindi accontornata e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO illustra gli emendamenti 2.200, 2.201 e 2.100, tutti diretti a ripristinare il testo presentato dal Governo e che sono analoghi agli emendamenti 2.2, 2.6 e 2.8 a firma della senatrice Fumagalli Carulli.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4 e 2.7.

Il senatore NIEDDU illustra l'emendamento 2.5, inteso ad inserire tra i componenti della Commissione anche due rappresentanti del Ministero della difesa. Tale modifica si rende necessaria in considerazione del grandissimo rilievo, soprattutto a livello olimpico dell'atletica militare e della autonomia dell'ordinamento militare nell'esercizio di poteri di controllo e di vigilanza sui propri atleti.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.101 con il quale si propone di inserire tra i componenti della Commissione anche un rappresentante degli enti di promozione sportiva che, come è noto, rappresentano una realtà importantissima, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dello sport dilettantistico e amatoriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1637, 1660, 1714, 1945 E 4102 SULLA DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL *DOPING*

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «tecniche, metodologie o sostanze» con le altre: «tecniche e metodologie di somministrazione di farmaci o di manipolazione fisiologica».

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, penultimo rigo, e ovunque ricorra, sopprimere le parole: «o biologica».

1.2

MANARA

All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche terapeutiche non giustificate da condizione patologiche, finalizzate ed idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2».

1.200

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate ovvero l'uso di metodi vietati. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato *doping*, sono individuati, in conformità alle disposizioni della legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, emanato dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva».

1.3

BRUNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) ovvero l'uso di metodi vietati indicati dal medesimo decreto, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed adottate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia».

1.4

BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica, con cadenza non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 2».

1.5

BRUNI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica».

1.6

BRUNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tabelle delle sostanze dopanti)

1. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono individuati, in conformità alle disposizioni della legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica di esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping*.

2. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia.

3. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

1.0.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, presso il Ministero della sanità, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di seguito denominata Commissione».

2.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da «, con il compito» ad «amatoriale».

2.200

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo la parola: «Commissione» le seguenti: «che svolge le seguenti attività:

- a) predisporre le tabelle indicate nell'articolo 1-bis, comma 1;
- b) determina, anche in conformità alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping;
- c) effettua, tramite laboratorio di cui all'articolo 3, i controlli anti-doping sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;
- d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza;
- f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi ed interventi contro il doping».

2.201

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva è composta di:

- a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- d) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
- e) due medici specialisti della medicina dello sport;
- f) un pediatra;
- g) un patologo clinico;
- h) un farmacologo.

2-bis. I componenti della Commissione indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 2, sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra nelle rispettive discipline, rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per le lettere e), f) e g) e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti per la lettera h)».

2.2

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva è composta da:

- a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di Presidente;

- b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- d) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- e) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- f) due medici specialisti di medicina dello sport;
- g) un pediatra;
- h) un patologo clinico;
- i) un esperto in tossicologia e farmacologia.

2-bis. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e h) sono indicati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri; il componente di cui alla lettera i) è indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti».

2.100

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede». Alla lettera b) sostituire le parole «due rappresentanti» con le altre «un rappresentante». Alla lettera d) sostituire le parole «un rappresentante» con le altre «due rappresentanti».

2.3

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede». Alla lettera b) sostituire le parole «due rappresentanti» con le altre «un rappresentante». Sostituire la lettera e) con la seguente: «un rappresentante indicato dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici».

Aggiungere altresì, in fine, le seguenti lettere:

- «g) un rappresentante degli atleti;
- h) un esperto di metodologia dell'allenamento».

2.4

CÒ, CRIPPA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) due rappresentanti del Ministero della difesa».*

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole «con il Ministro per i beni e le attività culturali» inserire le altre: «e con il Ministro della difesa».

2.5

NIEDDU

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis.* un rappresentante degli enti di promozione sportiva».

2.101

MONTELEONE

Al comma 2 sostituire le lettere e) ed f) con le seguenti:

«*e)* tre membri indicati dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che siano rispettivamente un medico dello sport, un patologo clinico ed un pediatra;

f) un esperto in farmacologia e tossicologia indicato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti».

2.6

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3 sostituire la parola «quattro» con l'altra «tre».

2.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* I componenti della Commissione indicati nelle lettere e) ed f) del comma 2 sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra nelle rispettive discipline».

2.8

FUMAGALLI CARULLI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

336^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SULLA CARENZA INFORMATIVA RELATIVA ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
(A007 000, C13^a, 0052^o)*

Il senatore MAGGI lamenta che gli organi di stampa abbiano totalmente sottaciuto i risultati sull'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese e che anzi risultino avvalorate – come emerge sul «Sole 24 ore» di lunedì scorso – infondate credenze volte a presentare la popolazione pugliese come dedita ad una generalizzata evasione del pagamento delle utenze idriche. Le assai più articolate risultanze delle audizioni svolte e delle relazioni tenutesi nell'indagine conoscitiva dimostrano un'elevata percentuale di dispersione e di adduzioni non calcolate; evidentemente, si tende a presentare la situazione in guisa tale da avvalorare la necessità di una gestione commissariale. Quest'ultima si è dimostrata essa stessa scarsamente riguardosa delle esigenze conoscitive emerse nel corso dell'indagine, in ciò trovando riscontro nelle connivenze ministeriali: esse si protraggono ancora in questi giorni, durante i quali neppure la nuova nomina dell'avvocato Pallesi è stata prodotta ai parlamentari che l'avevano richiesta. Il diniego in proposito opposto alle istanze del senatore Specchia appare particolarmente rimarchevole, in quanto il Ministero dei lavori pubblici declinava competenza rinviando a quello del tesoro come unico azionista della S.p.A. che gestisce l'acquedotto pugliese: da quest'ultimo Dicastero nessuna risposta è pervenuta alle reiterate istanze avanzate a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, inducendo il senatore Specchia a segnalare la questione al Presidente del Senato per ottenere dagli organi dell'Esecutivo il dovuto rispetto delle funzioni parlamentari di sindacato ispettivo.

Il presidente GIOVANELLI replica ricordando che la Commissione ha scelto di concludere l'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acque-

dotto pugliese senza l'approvazione di un documento conclusivo; pertanto le esigenze conoscitive fatte presenti potranno più utilmente essere soddisfatte mediante atti di sindacato ispettivo che, se si dovessero concretizzare in interrogazioni a risposta in Commissione, troveranno l'immediata calendarizzazione da parte della Presidenza.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue l'esame degli emendamenti proposti all'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 2.38.

Il senatore FLORINO presenta ed illustra i subemendamenti 2.34/1, 2.34/2, 2.34/3 e 2.34/4.

Il senatore RIZZI richiede la parola per il senatore Lauro affinché possa illustrare l'ordine del giorno 0/3833/11/13.

Il senatore CARCARINO interviene ricordando che, nella sua veste di Presidente di seduta, ieri accolse l'aggiunta di firma all'ordine del giorno 0/3833/11/13 proprio da parte del senatore Rizzi, che lo diede per illustrato.

Dichiarata così acclarata la verità dei fatti, il presidente GIOVANELLI non ha difficoltà a dare la parola al senatore Lauro in discussione sull'articolo 2.

Il senatore LAURO difende la richiesta di non rimuovere le persone residenti nelle zone demaniali dell'area di Bagnoli, assicurandone la permanenza *in loco*. Richiede poi al Presidente se corrisponda a verità la notizia, riferita da taluni organi di stampa, secondo cui il sindaco di Napoli gli ha inviato una lettera concernente il disegno di legge in titolo.

Il presidente GIOVANELLI conferma di aver ricevuto dal sindaco Bassolino una corrispondenza, che non ha difficoltà a far distribuire in copia ai componenti della Commissione.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 2.

Il senatore RIZZI dà per illustrato l'emendamento 2.0.1; indi aggiunge firma all'emendamento 2.0.16, mentre fa proprio e dà per illu-

strato l'emendamento 2.0.27. Ritira poi – su invito del Presidente che ricorda la decisione dei Gruppi di ripresentare gli emendamenti sui rifiuti al disegno di legge n. 4064 – gli emendamenti 2.0.34, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46 e 2.0.57.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.15; illustra poi l'emendamento 2.0.29. Ritira infine gli emendamenti 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.54, 2.0.56 e 2.0.58. Dichiarata decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.0.51, 2.0.52, 2.0.53 e 2.0.55.

Il senatore POLIDORO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.0.3. Aggiunta firma all'emendamento 2.0.28, ritira l'emendamento 2.0.47.

Il senatore VELTRI dà per illustrato l'emendamento 2.0.4; illustra l'emendamento 2.0.9 (nuovo testo), mentre dà per illustrato l'emendamento 2.0.10; illustra poi gli emendamenti 2.0.14, 2.0.16, 2.0.17 (che riformula in un nuovo testo), 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.30.

Il senatore BORTOLOTTI dà per illustrati gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.20, 2.0.23 e 2.0.28; ritira invece gli emendamenti 2.0.22, 2.0.26 e 2.0.35.

Il relatore CAPALDI illustra gli emendamenti 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.24 e 2.0.25; ritira l'emendamento 2.0.32.

Il senatore MAGGI dà per illustrati gli emendamenti 2.0.21 e 2.0.31; aggiunta firma (unitamente al senatore SPECCHIA) all'emendamento 2.0.28, ritira l'emendamento 2.0.36.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 2 ed i relativi emendamenti sono accantonati. Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 3.1, seguito dal senatore PAROLA che illustra l'emendamento 3.2.

Dopo che la Commissione ha convenuto l'accantonamento dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

337^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE**(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara di accogliere i suggerimenti avanzati ieri dal Ministro dell'ambiente in merito alla proposta di impegnare il Governo per quanto riguarda le iniziative in atto presso la Banca mondiale; presenta quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premessò:

che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale si appresta ad approvare il documento «Fuel for thought», ultima versione della Energy and environmental strategy paper, un documento strategico di importanza fondamentale per le attività di uno dei principali settori di iniziativa della Banca mondiale e per la definizione di strategie di sviluppo che mettano al centro la lotta alla povertà e la tutela dell'ambiente e dei diritti delle comunità locali e che pertanto sarà necessaria l'adozione di un piano d'azione dettagliato che permetta il raggiungimento di precisi obiettivi e la loro verifica nel tempo da parte della Banca in maniera trasparente;

che il gruppo della Banca Mondiale riveste un ruolo chiave nel fissare *standard* internazionalmente riconosciuti per la protezione dell'ambiente globale ed in particolare è stata tra i primi organismi intergovernativi a riconoscere la necessità di piani di azione per la lotta ai mutamenti climatici;

che ciononostante, come anche ricordato nell'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1997, tale istituzione

continua a privilegiare il finanziamento di combustibili fossili, con grave pregiudizio al clima ed all'ambiente globale;

ricordando che tale ordine del giorno impegnava il Governo «a sollecitare una revisione delle attività della Banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti rinnovabili... nonché con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica, la Banca mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili, ed adottare linee-guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale»; tale raccomandazione è stata ribadita in un ordine del giorno approvato nel giugno 1998 dalla Commissione affari esteri del Senato;

notando con preoccupazione:

che dalla data dell'approvazione di detto ordine del giorno la Banca mondiale, nonostante le dichiarazioni di principio, non ha effettuato alcun cambiamento di strategia, continuando a concedere centinaia di milioni di dollari per lo sfruttamento e l'uso di carbone, petrolio e gas naturale, piuttosto che privilegiare tecnologie sostenibili e su piccola scala;

che attualmente la Banca mondiale adotta una procedura operativa che vincola lo *staff* della Banca ad utilizzare la metodologia dell'IPCC soltanto per il calcolo delle emissioni di gas serra associate con progetti di centrali termoelettriche da essa finanziati, e quindi calcola le emissioni prodotte soltanto per il 10 per cento dei progetti nel settore energetico che vedono la sua partecipazione;

che, secondo una revisione interna dell'Operation evaluation department della Banca mondiale del 1997, la Banca ha effettuato il calcolo delle emissioni di gas serra che produrranno nel loro tempo stimato di vita soltanto per il 46 per cento dei progetti in sostegno a centrali termoelettriche convenzionali;

che nella prima bozza della Energy and environmental strategy paper del luglio 1997 compariva il *target* del 20 per cento dell'intero pacchetto dei prestiti del settore energetico della Banca da destinarsi per progetti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e nelle successive bozze tale riferimento concreto non è più comparso;

prendendo atto:

che nel corso dell'Earth Summit II di New York del 1997 il presidente della Banca mondiale James Wolfensohn aveva rilanciato l'impegno della Banca nella lotta ai mutamenti climatici impegnandosi affinché la Banca calcolasse le emissioni di gas serra associate con tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale e, «lì dove vi fosse causa di preoccupazione, ad esplorare altre alternative a minor impatto sul clima»;

che la Banca mondiale ha promosso negli ultimi anni il programma regionale Asian alternative energy program (ASTEAP) con brillanti risultati, che però ha ottenuto finanziamenti ridottissimi rispetto al totale stanziato nel settore energetico;

che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo si è dotata dal 1994 di un'unità specifica per l'efficienza energetica che ha conseguito una riduzione annua di 2,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

che il Governo italiano, tramite i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, ha già sostenuto la necessità di considerare il *target* del 20 per cento nell'ambito degli incontri preparatori dell'Unione europea in vista dei negoziati per la COP V, di fine novembre 1999, in particolare nei gruppi di lavoro sugli strumenti economici internazionali;

ricordando:

che la Banca mondiale è un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite ed è sempre stata parte attiva del processo decisionale delle Conferenze delle parti alla Convenzione-quadro sui mutamenti climatici ed inoltre ospita il segretariato della Global environmental facility, fondo per la protezione dell'ambiente globale di cui è anche agenzia attuatrice insieme all'UNEP e all'UNDP;

che la IV Conferenza delle parti tenutasi a Buenos Aires nel novembre 1998 ha rinviato alle prossime COP V e VI rispettivamente nel 1999 e nel 2000 la definizione dei regolamenti di funzionamento dei meccanismi di flessibilità, ossia la Joint implementation, il Clean development mechanism e la Emission trading, così come definiti dal Protocollo di Kyoto, ed in particolare per quel che concerne il calcolo e l'attribuzione dei crediti di emissione ai paesi che saranno parte di progetti per la riduzione di emissioni di gas serra in altri paesi del pianeta;

che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale dovrebbe discutere entro il mese di luglio la creazione del nuovo Prototype carbon fund che la Banca intende istituire con il fine di finanziare progetti di riduzione di emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo con conseguente calcolo ed assegnazione dei crediti di emissione ai paesi donatori del fondo secondo i principi dei meccanismi di flessibilità creati dal Protocollo di Kyoto attuativo della Convenzione quadro sui mutamenti climatici delle Nazioni Unite;

che la creazione del Prototype carbon fund secondo le modalità prefigurate dal *management* della Banca mondiale non avrebbe alcun mandato dal processo decisionale delle COP ed inoltre la Banca mondiale vivrebbe, in assenza di chiare regole ed un mandato definito, un conflitto di interessi tra il ruolo di finanziatore e quello di intermediario dei permessi di emissione;

considerato altresì che nella comunicazione finale dell'incontro di Schwerin dello scorso mese di marzo i Ministri dell'ambiente del G8 hanno sottolineato come «le banche multilaterali per lo sviluppo dovrebbero allargare la loro fruttuosa cooperazione con le Nazioni Unite, aumentare la trasparenza del loro processo decisionale, valutare l'impatto ambientale delle loro strategie ed attività, sviluppare *standard* coerenti, raddoppiare gli sforzi per promuovere l'efficienza energetica come le fonti di energia rinnovabile ed alternativa ed aumentare significativamente la quota di tali fonti di energia nel loro *mix* energetico complessivo,

impegna il Governo:

a dar seguito all'impegno preso nel vertice dei Ministri dell'ambiente del G8, sostenendo un deciso riorientamento delle politiche energetiche della Banca mondiale finalizzato a:

l'inserimento del *target* del 20 per cento del pacchetto di prestiti della Banca per il settore energetico da destinarsi a progetti esclusivamente in sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica a partire dal nuovo anno fiscale con inizio il 1° luglio 1999, con un aumento progressivo del 10 per cento annuo;

la creazione di una unità per l'efficienza energetica al fine di valutare l'incidenza dei progetti attualmente finanziati dalla Banca mondiale sul clima del pianeta;

l'adozione di una nuova metodologia vincolante per lo *staff* della Banca per il calcolo delle emissioni di gas serra associate a tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale nel settore energetico;

consentire una maggiore riflessione sull'opportunità di creare un fondo autonomo per la gestione del mercato globale dei permessi di emissione, chiedendo un rinvio della creazione del nuovo Prototype carbon fund in attesa di un chiaro mandato da parte della Conferenza delle parti;

a seguire con attenzione l'attività dei nostri rappresentanti presso la Banca mondiale, indicando criteri e linee guida per il finanziamento di progetti o programmi che possono avere un effetto diretto o indiretto sul clima globale, garantendo così coerenza con gli impegni presi dal nostro paese in sostegno a strategie energetiche sostenibili e per la prevenzione dell'effetto serra».

0/3833/12/13 BORTOLOTTI, VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, POLIDORO

Con il parere favorevole del relatore CAPALDI ed il preannuncio di accoglimento del ministro RONCHI (laddove ripresentato in Assemblea), la Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 12.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di ieri. Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti proposti all'articolo 1 del testo base.

Il relatore GIOVANELLI esprime interesse per i contenuti degli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 1.4, 1.8, 1.9 ed 1.10, ma invita i proponenti a non sottoporli alla votazione giudicando preferibile un'ampia confluenza di tutta la Commissione sugli emendamenti 1.15 ed 1.16, che peraltro sono aperti al contributo di tutti. Invita invece al ritiro dell'emendamento 1.2, lamentandone l'incongruità rispetto allo scopo del disegno di legge, che è quello di incidere sull'apparato definitorio senza commistioni con i possibili oggetti; invita anche a ritirare gli emendamenti 1.5, 1.6 ed 1.7, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.13 ed 1.14. Si dichiara favorevole all'emendamento 1.12, ed anzi riformula il proprio emendamento 1.16 recependone il contenuto.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione degli emendamenti 1.2 ed 1.7, sui quali è favorevole. Limitare il concetto del «disfarsi» al liberarsi di oggetti renderebbe difficoltosissimi i controlli: lo stoccaggio provvisorio od il deposito temporaneo potrebbero rimanerne esclusi, così come un trasporto potrebbe sempre essere qualificato elusivamente come non indirizzato ad un impianto di smaltimento. L'incrocio tra definizione di «disfarsi» e nozione di abbandono produrrebbe perniciose conseguenze sull'impianto del decreto legislativo n. 22 del 1997; del resto, in assenza di una specifica tecnica del materiale riutilizzabile, non si è in grado di escludere alcun procedimento di surrettizio smaltimento di rifiuti attraverso cicli produttivi.

Il presidente GIOVANELLI controbatte che una norma non può essere valutata in virtù della sua possibilità di essere violata; l'inversione dell'onere della prova a carico del cittadino, sotto il pretesto di rendere efficaci i controlli, rappresenta una retrocessione nelle conquiste dello Stato di diritto. Si associa il senatore POLIDORO.

Il senatore RIZZI si riserva di apportare ulteriori modifiche all'emendamento 1.1 prima della sua messa in votazione.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833**Art. 2.**

All'emendamento 2.1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».

2.1/1

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-*quater*. Per le finalità dei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.2

COLLA, RIZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al pil di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.3

COLLA, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».

2.5

CARCARINO

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».

2.7

CARCARINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».

2.9

COLLA, RIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere...», *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».

2.10

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.11

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 4.

2.12

COLLA, RIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», *aggiungere le seguenti:* «, ed in particolare per le Isole minori,».

2.13

LAURO, RIZZI

Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».

2.14

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «l'anno 2001», *aggiungere le seguenti:* «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».

2.15

LAURO, RIZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata "Salina di Cervia" e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».

2.16

LAURO, RIZZI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo 18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di reperimento delle aree marine protette».

2.17

VELTRI

Sopprimere il comma 6.

2.18

COLLA, RIZZI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a)*;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato»

6-ter. La copertura dei posti di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. La copertura dei posti di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma *6-bis* del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quinquies. La procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma *6-bis* del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».

2.19

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a*). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

2.20

BORTOLOTTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti

con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX»».

2.21 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 7.

2.22

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 7.

2.23

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.24

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 8.

2.25

COLLA, RIZZI

Sopprimere il comma 8.

2.26

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.27

BORTOLOTTO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.29

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonché da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia»

2.38

BORTOLOTTO

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.

1.

LAURO, RIZZI, FLORINO

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 9.

2.30

COLLA

Sopprimere il comma 9.

2.31

FLORINO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Il coma 9 è sostituito dai seguenti commi:

9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonché agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.32

BORTOLOTTO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente contrallata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».

Al comma 9-ter, dopo la parola: «modalità» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «per il coordinamento e la vigilanza del piano oltre la commissione degli esperti già operante, il Prefetto e 3 magistrati della DDA sostituiranno le strutture di coordinamento e di alta vigilanza attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».

2.34/1

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 9-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini di ridurre gli ulteriori costi per la bonifica, la conservazione e la manutenzione dei manufatti di valore archeologico riconosciuti tali dall'articolo 31, comma 43, della legge n. 488 del 1998 (cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 1999) i sedici (16) reperti di archeologia industriali individuati vengono ridotti a 3».

2.34/2

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 9-sexies, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino alla parola: «economica» con le seguenti: «A modifica dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996 allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio, lo sviluppo e l'occupazione l'incarico viene affidato al soggetto imprenditoriale, nazionale od estero, esperto di piani di risanamento di territori ex industriali, che risultasse vincitore di un concorso internazionale da bandire dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base degli esiti dei primi sondaggi effettuati».

2.34/3

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 9-sexies, dopo la parola: «Bagnoli S.p.A.» aggiungere le seguenti: «L'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582, e del suo aggiornamento rientra nell'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni».

2.34/4

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è aggiunto il seguente comma 4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,

comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla data legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; il progetto sarà redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprenderà anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto sarà allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

9-bis. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

9-ter. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

9-quater. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mesesimo Ministero.

9-quinquies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvederà il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma.

9-sexies. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-septies. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di rife-

rimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».

2.34

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».

2.35

TRAVAGLIA, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».

2.36

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;

- b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
- c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».

2.37

PIZZIANTO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.1

RIZZI, LASAGNA, MANFREDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.2

D'URSO, MELUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa Teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro

centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale "Costa Teatina" è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.

2.0.3

STANISCIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente: "*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 1.

2.0.4

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

"*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco"».

2.0.5

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6, dell'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, dopo la lettera *I-bis*), aggiungere la seguente:

"*I-ter*.) Monte Baldo».

2.0.6

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».

2.0.7

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 13-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “di Enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,”

e alla lettera *i*) del comma 1, articolo 13-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “a favore di enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

2.0.8

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività

mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali culturali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Sono organi del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna:

il Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna;

il Consiglio direttivo, composto dal presidente del Parco che lo presiede, dal presidente della regione Sardegna o suo delegato, da un rappresentante dei presidenti delle province interessate, da un rappresentante nominato d'intesa fra i Ministeri interessati, un rappresentante dell'università e della ricerca nominato dal presidente della regione, quattro rappresentanti designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio;

l'assemblea del Consorzio del parco, costituita dai sindaci in carica dei comuni ricadenti all'interno del parco o da loro delegati, dai presidenti delle province interessate o da loro delegati, dagli assessori della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'industria della regione autonoma della Sardegna o da un loro delegato, nonché da un delegato di ciascuno dei Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, dell'industria, il commercio e dell'artigianato;

il collegio dei revisori dei conti composto da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente e due designati dal presidente della regione Sardegna;

il direttore, nominato dal consiglio direttivo, al quale partecipa senza diritto di voto.

4. L'assemblea del Consorzio, su proposta del consiglio direttivo, approva lo statuto del parco che regola l'attività e l'organizzazione del Consorzio e che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.

5. All'onere finanziario derivante dalle spese di organizzazione e di funzionamento del parco, nel limite massimo di 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente per il 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo

e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

2.0.9 (Nuovo testo) CADDEO, VELTRI, STANISCIÀ, PAROLA, NIEDDU,
MURINEDDU

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».

2.0.10

NIEDDU

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sarde-

gna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Toscana e previa consultazione dei comuni, della comunità montana, della provincia interessata, è istituito il Parco nazionale denominato: "Parco tecnologico e archeominerario delle colline metallifere", provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla delimitazione del Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Parco di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: "Parco-museo delle miniere dell'Amiata", previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.

2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla Regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;

b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.14

CARPINELLI, DE GUIDI, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Duna-robba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.15

DE GUIDI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».

2.0.16

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.17

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.17 (Nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito il "Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo".

2. Il Fondo è destinato a potenziare iniziative di alta formazione nel settore della difesa del suolo sviluppate dalle università italiane. Il Fondo sarà alimentato con una aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate ogni anno all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998. Il Fondo sarà gestito dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione di un piano pluriennale predisposto dalla Presidenza del Gruppo Nazionale per la Difesa dalla catastrofi idrogeologiche e adottato dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».

2.0.18

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento dei sistemi informativi geografici)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi informativi geografici nel rispetto dei seguenti criteri: individuazione come enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei database geodetici, topografici e tematici individuati come prioritari per la gestione del territorio e dell'ambiente nell'amministrazione centrale, nelle regioni e province autonome e negli enti locali; istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Consiglio nazionale per l'informazione geografica, a composizione paritetica tra rappresentanza dell'amministrazione centrale, inclusa l'AI-PA, rappresentanza di regioni e di province autonome e rappresentanza degli enti locali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di elaborazione delle regole e specifiche comuni in materia, nonché di un segretariato cui sono attribuiti i compiti nazionali in materia di informazione geografica; costituzione di una struttura in forma di agenzia per l'informazione geografica, per il coordinamento operativo e la gestione delle principali attività di interesse nazionale, a carattere privatistico e condizioni che consentano l'utilizzo di personale qualificato, civile o militare,

nel quadro di una riorganizzazione delle strutture degli attuali organi cartografici dello Stato; riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato, al fine di adeguarle alle necessità di individuazione di enti di riferimento che garantiscano, ai diversi livelli istituzionali, la disponibilità dei supporti di informazione geografica digitale mantenuti aggiornati a costi comparabili su base nazionale ed europea; destinazione, a partire dall'anno 2000, alla realizzazione e aggiornamento dei database geografici di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile».

2.0.19

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati alla definizione, da parte dell'istituto geografico militare, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento di cui all'accordo tra lo Stato e le Regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998. A tal fine il Ministero dell'ambiente provvede per l'anno 2000 a trasferire il predetto importo dall'unità previsionale di base 1.2.1.1. alla contabilità speciale dell'istituto geografico militare».

2.0.20

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.”».

2.0.21

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 35 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole "istituzioni scientifiche" le parole "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: ", associazioni ambientaliste riconosciute, enti morali e/o enti morali consorziati tra loro".».

2.0.22

BORTOLOTTO

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" aggiungere le seguenti: "anche consorziati tra loro".».

2.0.23

BORTOLOTTO

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Nucleo operativo economico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».

2.0.24

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle isure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici *referendum* consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».

2.0.25

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 427 sono soppresse le parole: "nonchè nei pubblici esercizi".».

2.0.26

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.

2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta".».

2.0.27

COLLA, CASTELLI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "5 KV/m e 0,1 mT" con le seguenti: "0,5KV/m e 0,2 microTesla" e "10 KV/m e 1 mT" con le seguenti: "1 KV/m e 0,5 microTesla".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "10 m" con le seguenti "50 m" "18 m" con le seguenti "100 m" "28 m" con le seguenti "150 m".».

2.0.28

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 1994, n. 758».

2.0.29

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

2.0.30

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini netta orecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura "non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici".

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».

2.0.31

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alla tenuta e alla pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ora denominato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, è da intendersi comprensiva degli oneri per il funzionamento, ivi inclusi i compensi, del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo medesimo fino all'effettivo finanziamento degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999».

2.0.32

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Con il termine “disfarsi”, di cui al comma 1, lettera *a*), si intende:

a) in caso di smaltimento: l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto;

b) in caso di recupero: l'atto con il quale il detentore di rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto.

3. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione senza che per essere trasferiti in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun intervento. Il ciclo di produzione o di consumo può aversi nello stesso luogo di produzione dei materiali residuali o in cicli produttivi o di consumo idonei all'immediato utilizzo».

2.0.34

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“6. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 50.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.”».

2.0.35

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è così modificato:

All'articolo 30, comma 17, aggiungere il seguente comma:

18. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del trenta luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo.

All'articolo 37, comma 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, il Consorzio Nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il

modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedenti relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

All'articolo 38, comma 2, terzo rigo, la parola "primari" è soppressa.

All'articolo 38, comma 2, quarto rigo, dopo la parola "imballaggi" sono sopprese le seguenti parole "comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo".

All'articolo 39, comma 2, settimo rigo, la parola "primari" è soppressa.

All'articolo 41, comma 1, sono sopprese le parole: "effettuata dalle pubbliche amministrazioni".

All'articolo 41, comma 2, lettera *h*), terzo rigo, le parole "primari, o comunque" sono sopprese.

All'articolo 41, comma 3, lettera *a*), primo rigo, dopo le parole: «l'entità dei costi» è inserita la parola: "aggiuntivi".

All'articolo 43, sostituire il comma 2 con il seguente comma:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata".

All'articolo 47 la rubrica viene così modificata:

"Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti".

All'articolo 47, al comma 5, la parola "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare".

All'articolo 48 la rubrica viene così modificata:

"Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene".

All'articolo 48 il comma 1 viene così modificato:

"1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".

All'articolo 48 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

- b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.

All'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene”.

All'articolo 51, dopo il comma 6-*bis*, vengono aggiunti i seguenti commi:

“6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*sexies*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite: nei casi sub *a*) e sub *b*) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno; nei casi sub *c*) e sub *d*) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”.

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“7-*quinquies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fan-

ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

2.0.36

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998 il Consorzio nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».

2.0.37

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, terzo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa».

2.0.38

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, quarto rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola “imballaggi” sono sopresse le seguenti parole: “comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo”».

2.0.39

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, settimo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola "primari" è soppressa».

2.0.40

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole "effettuata dalle pubbliche amministrazioni».

2.0.41

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, lettera *h*) terzo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

2.0.42

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 3, lettera *a*) primo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "l'entità dei costi" è inserita la parola "aggiuntivi».

2.0.43

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 6, ultimo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "contributi dei consorziati" sono aggiunte le seguenti: "e dei consorzi di cui all'articolo 38, comma 3».

2.0.44

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».

2.0.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso».

2.0.46

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica viene così modificata: “*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*”. Il comma 1 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 viene così modificato: “al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46”. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

Il comma 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente: "Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
- b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene".

2. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 vengono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".

"6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi *sub a)* e *sub b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

nei casi *sub c)* e *sub d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti"».

2.0.47

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti*". Al comma 5 del medesimo articolo, la parola "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare"».

2.0.48

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – (*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*). – 1. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1, lettere a), b) c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

3. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene».

2.0.49

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi commi.

2. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».

3. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene e polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il

riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".

4. Dopo le parole: "in polietilene", laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: "e in polipropilene", e dopo le parole: "di polietilene", laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: "e di polipropilene".

5. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis* Per i beni in polietilene e in polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime polietilene e polipropilene".

6. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) fabbricanti e importatori di prodotti in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene."».

2.0.50

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi commi.

2. La rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene».

3. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

- b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
- c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale».

2.0.51

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
- b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».

2.0.52

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 8, è così modificato:

“8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

2.0.53

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999,

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e di polipropilene gestiti».

2.0.54

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, vengono aggiunti i seguenti:

«*6-quinquies.* I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di

adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti».

2.0.55

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, inserire i seguenti:

«*6-quinquies.* I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti».

2.0.56

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«7-*quinquies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione».

2.0.57

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma *a*), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'articolo 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di in-

termediazione. Per le altre attività, laddove il gestore dell'impianto sia diverso dal suo titolare, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

6. Le disposizioni delle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.

9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

2.0.58

GIOVANELLI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3 e 4» sostituire le parole: «e 5» con le seguenti: «, 5, 7 e 8».

3.1

BORTOLOTTO

Al termine dell'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono approvati gli ulteriori interventi di bonifica, recupero e ripristino ambientale delle aree industriali di Sesto San Giovanni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli ulteriori interventi di cui all'articolo 2, comma 10, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità».

3.2

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti:

“*a*)-*bis*. Disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti, se ne libera:

4) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento;

5) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero, con le operazioni di cui all'allegato C;

6) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato.

a)-*ter*: Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione e consumo se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se non preventivo trattamento, purché nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2».

1.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I termini “si disfi”» “abbia deciso di disfarsi” o “abbia l'obbligo di disfarsi”, di cui all'articolo 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, designano il fatto o la volontà o l'obbligo di destinare una sostanza o un materiale o un bene allo smaltimento o al recupero, cioè alla sua eliminazione definitiva o ad attività di trattamento necessarie per ottenere dallo stesso una materia prima, una materia prima seconda o un prodotto.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per:

a) “*si disfa*”: la destinazione in atto o l'avvenuta sottoposizione di un materiale, di una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento;

b) “*abbia l'obbligo di disfarsi*”»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento,

previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale della sostanza o del bene, il quale o non è suscettibile di impiego in un ciclo produttivo o può essere impiegato in un ciclo produttivo solo se sottoposto a preventiva attività di recupero oppure non è più idoneo a soddisfare la sua funzione originaria;

c) «abbia intenzione di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento sostanze, materiali o beni che potrebbero, invece, essere impiegati direttamente in un ciclo produttivo senza previo trattamento o potrebbero essere utilizzati per la loro funzione originaria».

1.2

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine «disfarsi», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di abbandono si intende per disfarsi l'atto o il comportamento che esprima la volontà di privarsi del dominio sulla cosa con cessazione di ogni altra destinazione;

b) in caso di avvio allo smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) in caso di avvio al recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandola ad un impianto di recupero, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

1.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e» con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento»; alla lettera b), sostituire le parole: «ad un impianto di recupero direttamente o indirettamente e», con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero».

1.4

POLIDORO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) in caso di smaltimento illegale, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore si libera del rifiuto abbandonandolo o lo riutilizza in modo improprio, pregiudicando la qualità del lavoro o del prodotto finale, comportando danni alla salute pubblica e all'ambiente».

1.5

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) si intende per disfarsi anche l'abbandono da parte del detentore di sostanze o oggetti in luogo pubblico o privato».

1.6

MAGGI, SPECCHIA, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il detentore non «si disfa» e non ha «l'intenzione di disfarsi» di un materiale, di una sostanza o di un bene:

a) qualora i materiali, le sostanze o i beni che residuano dai cicli produttivi o di pre-consumo abbiano le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie individuate dalla normativa vigente e siano impiegati direttamente ed in modo effettivo ed oggettivo in un ciclo produttivo;

b) qualora i beni di consumo possono essere utilizzati per la loro funzione originaria e siano destinati a tale funzione in modo effettivo ed oggettivo».

1.7

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non si configura l'atto del «disfarsi» per quei materiali che residuando da attività di produzione o di consumo possono essere concretamente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) il materiale è riutilizzato tal qual è, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) il materiale è riutilizzato dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.8

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residui di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono trasferiti nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.16

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residui di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono immessi nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.16 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di quei», con le seguenti: «di qualsiasi sostanza od oggetto ancorché».

1.9

GAMBINI

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere utilemente riutilizzati», con le altre: «, anche se figurano nell'allegato A del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, oggettivamente, per loro natura, sono riutilizzabili»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la parola: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere», con le altre: «sono»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la seguente: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.11

POLIDORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «trasferiti», con l'altra: «immessi».

1.12

GAMBINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «senza necessità», fino alla fine.

1.13

GAMBINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) qualora i materiali stessi vengano usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

1.14

PINGGERA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Esame dello schema di relazione sulle problematiche relative al settore di indagine concernente le «Liste di attesa»

(Approvazione)

(A010 000, C34ª, 0001°)

Il presidente TOMASSINI ricorda che sulle «liste di attesa» la Commissione parlamentare di inchiesta ha già portato la sua attenzione nel corso delle sedute del 21 gennaio e 4 febbraio del corrente anno. Nell'odierna seduta il senatore CAMERINI illustrerà lo schema della relazione preliminare che in argomento è stata da lui predisposta.

Quindi il relatore alla Commissione ricorda che già nel piano sanitario 1994-1996 viene fatto riferimento alla riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali e che del fenomeno successivamente si sono occupati la legge 724 del 1994, il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 maggio 1995 (Carta dei servizi), il D.P.R. 29 aprile 1998, n. 124. Purtroppo al 28 ottobre 1998 soltanto dodici regioni hanno ottemperato alle prescrizioni previste in materia dalla legge (che richiedeva l'emanazione dei criteri regionali per la definizione, da parte dei direttori generali, dei tempi massimi di attesa, entro il 31 luglio 1998).

Altri riferimenti sono rinvenibili nella legge 30 novembre 1998, n. 419, nel Piano sanitario nazionale 1998-2000, nonché nella legge n. 448 del 1998, secondo la quale «il direttore generale è tenuto ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali».

Il senatore Camerini prosegue precisando che il suo compito sostanzialmente si limita allo svolgimento di talune considerazioni connesse con il documento approvato in tema di liste di attesa dalla «Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie» nel marzo del 1996. Tale do-

cumento è stato l'occasione per riflettere anche sulla situazione presente, nel settore, in altri paesi. Dopo avere precisato di essersi proficuamente giovato, nella sua ricerca, della collaborazione della collaboratrice esterna dottoressa Isabella Mastrobuono, osserva che se l'indagine «Multi-scopo» dell'ISTAT, condotta nel 1994 sulle «condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari» propone dati deludenti, non più incoraggiante risultato è emerso dal rapporto preliminare della «Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie» che ha operato nella precedente legislatura. Tra l'altro, dei 132 ospedali selezionati, solo 70 parteciparono fattivamente all'indagine. Nessun ospedale peraltro ha dichiarato di effettuare verifiche periodiche di aggiornamento delle liste per accertare se i pazienti sono stati ricoverati in altre istituzioni, se sono deceduti o se le loro condizioni hanno subito un peggioramento in attesa del ricovero.

Dopo essersi analiticamente soffermato su vari aspetti della relazione preliminare, depositata presso la Presidenza della Commissione e distribuita agli onorevoli commissari, il senatore Camerini rileva che il problema non sembra essere esclusivamente quello di stabilire dei tempi massimi, né quello di proporre un maggiore utilizzo della libera professione intramuraria pagata dall'azienda, bensì quello di formulare proposte operative che vedano una migliore organizzazione delle attività ambulatoriali e di ricovero attraverso l'adozione di modelli assistenziali innovativi (day hospital, day surgery), una migliore utilizzazione delle dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché una maggiore partecipazione del settore privato accreditato. Ad avviso del relatore occorre rendersi conto che l'Italia si trova in arretrato rispetto ai paesi più evoluti e che infine il fenomeno va affrontato alla luce della distinzione tra liste d'attesa per i ricoveri e liste d'attesa concernenti visite mediche.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il senatore Camerini, sottolineando l'impegno del relatore e della Commissione nello sforzo di approfondire la materia.

Apertosi il dibattito, la senatrice BERNASCONI sottolinea la necessità di affrontare il problema delle liste di attesa, al cui approfondimento possono utilmente concorrere i documenti allegati alla relazione preliminare e riguardanti esperienze straniere. Conseguentemente potranno dedursi utili indicazioni per stimolare iniziative di vigilanza e di controllo da parte del governo.

La senatrice CASTELLANI, tra l'altro, rileva l'esiguo numero delle strutture ospedaliere che hanno fornito i dati per quantificare il fenomeno in considerazione. Si chiede al riguardo quali motivi siano alla base di tale riluttanza e quali suggerimenti siano proponibili per superare le difficoltà incontrate.

Il senatore ZILIO ringrazia il senatore Camerini per la completezza della sua relazione e lamenta le tante inadempienze che emergono dalla illustrazione testé effettuata. È assai deludente che solo dodici regioni abbiano ottemperato alle prescrizioni di legge, mentre occorre trovare il modo di intervenire circa il fatto che nessun ospedale sia stato in grado

di effettuare periodici controlli in ordine alle liste di attesa. A suo parere il fenomeno va sanato attraverso una analisi più puntuale e conseguenti, efficaci interventi.

Il presidente TOMASSINI, intervenendo anch'egli nel dibattito, puntualizza la necessità di fornire al paziente un adeguato modello informativo, mentre, sempre in tema di liste di attesa, vanno distinti i ricoveri dalle analisi. In argomento occorre estendere l'analisi per accertare come la mutualità integrativa può determinare un cambiamento della situazione.

Nel replicare agli intervenuti il senatore CAMERINI osserva che, al fine di acquisire dati utili ed adeguati, occorre anche individuare appropriati istituti che svolgano le analisi necessarie, viste anche le deludenti esperienze finora maturate. Richiamato poi il fatto che mentre alcune regioni si dimostrano operose, altre si caratterizzano per un cammino del tutto deficitario, giudica assai grave che in nessun luogo sia stata attivata una verifica periodica delle liste di attesa. A tale adempimento si dovrebbe provvedere ogni mese. Conclude osservando che, mentre a forme integrative di assistenza aderiscono due milioni di italiani, assai estesa è la fascia di coloro che ricorrono a polizze assicurative.

Il presidente TOMASSINI, concludendo il dibattito, annuncia che proporrà all'Ufficio di Presidenza di deliberare la estensione del filone di inchiesta sulle liste di attesa.

La Commissione quindi approva la relazione preliminare svolta dal senatore Camerini.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente TOMASSINI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 22 luglio, alle ore 15,00, con all'ordine del giorno le audizioni del professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, nonché del professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del ministero della sanità, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di igiene pubblica.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

163ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

Il presidente BEDIN, preso atto che il senatore Besostri, relatore sui provvedimenti all'ordine del giorno, è impossibilitato a partecipare, propone di rinviare ad altra seduta l'esame dei disegni di legge n. 3822, sulla struttura, il finanziamento e la democrazia interna dei partiti, n. 4014, sul riordino dei servizi pubblici locali, e n. 1388-B, sull'ordinamento degli enti locali.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 5867) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo

(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in titolo indice la prima Conferenza degli italiani nel mondo, con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie collettività all'estero, al fine di verificare la rispondenza alle esigenze tradizionali e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione. La Conferenza, inoltre, ha il compito di delineare una politica che, alla piena valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove generazioni.

Dopo avere brevemente illustrato il testo, il relatore si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, ed in particolare sull'articolo 2, 1° comma, lettera *e*), che prevede la designazione di cinque rappresentanti delle regioni nel comitato organizzatore. Egli valuta in modo assai positivo il coinvolgimento delle regioni in materia di emigrazione, ritenendo però opportuno che la designazione sia effettuata – trattandosi appunto di esponenti delle regioni – dalla Conferenza Stato-regioni anziché dalla Conferenza unificata. Commenta parimenti in modo favorevole, da un punto di vista più generale, anche il coinvolgimento degli stessi organismi parlamentari nella fase esecutiva della Conferenza degli italiani nel mondo. Propone pertanto che la Commissione si esprima favorevolmente con le osservazioni testè illustrate.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) e il senatore Vittorio PAROLA (DS) concordando con la proposta del relatore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) condivide la proposta del relatore, rilevando peraltro che proprio l'importanza e l'indifferibilità dell'iniziativa rendono a suo avviso necessario – indipendentemente dall'*iter* parlamentare del disegno di legge – un impegno diretto del Ministro degli affari esteri, che, a suo avviso, è già in possesso di adeguati strumenti giuridici per procedere nell'organizzazione della Conferenza.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), *relatore*, recependo l'osservazione del senatore Andreolli, formula conclusivamente la seguente proposta di parere, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'atto Camera n. 5867, recante “Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo”,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuta in modo particolarmente positivo il coinvolgimento diretto degli organismi parlamentari nella fase esecutiva della indicenda conferenza, giudicando altresì necessario che i rappresentanti delle regioni, opportunamente individuati, siano designati dalla Conferenza Stato-regioni;

la Commissione auspica – indipendentemente dall'*iter* parlamentare del disegno di legge che dovrà comunque essere il più celere possibile – un impegno diretto e immediato del Ministero degli affari esteri a garanzia dell'effettiva e tempestiva realizzazione della Conferenza».

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono: per l'Associazione enti previdenziali privatizzati (AdEPP), il Vice Presidente Luciano Savino e i consiglieri Alberto Meconcelli e Giuseppe Jogna; per la Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti), il dottor Giorgio Cappelli.

La seduta ha inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0035º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti)

(R047 000, B68ª, 0033º)

Il PRESIDENTE, richiamate le ragioni che hanno suggerito alla Commissione di sviluppare la procedura informativa in atto, sottolinea in particolare l'onerosità che attualmente comporta il passaggio della

posizione contributiva del lavoratore da subordinato ad autonomo e, in linea generale, l'inadeguatezza del sistema previdenziale rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da una sempre maggiore mobilità da un settore di attività all'altro. Ricordato, poi, che la recente sentenza della Corte Costituzionale impone la totalizzazione nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia maturato il minimo contributivo in nessuna delle gestioni, fa presente che tale pronuncia affida alla discrezionalità del legislatore ogni decisione in ordine alla scelta della tipologia di totalizzazione.

I rappresentanti dell'AdEPP – prosegue il Presidente – sono già stati ascoltati all'avvio della procedura informativa, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale: la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno procedere ad una nuova audizione ad integrazione della precedente, allo scopo di verificare se la posizione dell'Associazione si sia, in qualche misura, modificata alla luce della ricordata pronuncia della Corte Costituzionale e, inoltre, se la Commissione Intercasse, incaricata di compiere una valutazione quantitativa di un'eventuale operazione di totalizzazione per gli enti di previdenza privatizzati, sia approdata a qualche risultato. In ordine alla necessità di disporre di indicazioni certe, sotto il profilo quantitativo, il Presidente rammenta che si è di recente sollecitato il contributo del Ragioniere generale dello Stato che si è riservato di fornire alla Commissione i dati richiesti.

Il Presidente invita quindi a intervenire il rappresentante della Confesercenti, la cui presenza all'audizione odierna opportunamente colma una lacuna – essendo già state ascoltate tutte le organizzazioni del lavoro autonomo – della procedura conoscitiva.

Il dottor CAPPELLI, ringraziata la Commissione della opportunità offerta, con l'invito all'odierna audizione, alla Confederazione da lui rappresentata, di partecipare alla procedura conoscitiva, rileva preliminarmente che a un mercato del lavoro sempre più flessibile e a una attività del singolo lavoratore sempre più variegata e talora intermittente, non corrisponde un adeguato sistema previdenziale. Se il regime contributivo assicura una soluzione alle questioni oggi aperte, è tuttavia necessario ricercare congrue misure per il periodo transitorio, in ipotesi prevedendo un aiuto fiscale, tale da corrispondere a legittime attese dei lavoratori. Il dottor Cappelli, assicurata la più ampia disponibilità a collaborare nella ricerca di soluzioni adeguate per il periodo transitorio, formula l'auspicio che le posizioni particolarmente penalizzate dei lavoratori autonomi possano trovare un equo ristoro in misure di sollievo fiscale, peraltro limitate nel tempo così da evitare ripercussioni negative sulla spesa previdenziale.

Il PRESIDENTE invita quindi a prendere la parola i rappresentanti dell'AdEPP ai quali formula l'augurio di buon lavoro essendo stati appena oggi eletti alle cariche sociali.

Interviene il dottor JOGNA che si sofferma ad illustrare la situazione degli enti privatizzati di gestione nati con la legge n. 335, caratteriz-

zati dal sistema contributivo: le posizioni pensionistiche sono ad accumulazione finanziaria e non subiscono alterazioni quantitative per effetto di sopravvenuti trasferimenti di posizioni da altri enti. Segnala peraltro l'esistenza di un problema di equità poiché oggi sono trasferiti dall'ente debitore i contributi versati, sui quali è riconosciuto un interesse del 4,5 per cento, costituiti da somme che hanno subito elevati tassi di svalutazione monetaria. Il dottor Jogna, rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale individua nella totalizzazione il sistema alternativo alla ricongiunzione, invita la Commissione a verificare la possibilità di giungere ad una ricongiunzione non onerosa. Infine si riserva di far pervenire alla Commissione una memoria dell'Associazione sulle tematiche toccate dall'intervento introduttivo del Presidente.

Il Presidente DE LUCA, ribadita l'esigenza di conoscere i risultati ai quali è pervenuta la Commissione Intercasse, sottolinea l'interesse della Commissione a conoscere se gli enti privatizzati, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, abbiano utilizzato la facoltà, prevista dal decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, di procedere alla totalizzazione.

Ringraziati, infine, gli intervenuti per il contributo assicurato ai lavori della Commissione, il Presidente, dichiarata conclusa l'audizione, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,25 è ripresa alle ore 14,40).

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

*Approvazione di Relazione
(R050 001, B68^a, 0005^o)*

Il PRESIDENTE illustra le modifiche, proposte nella precedente seduta, allo schema di relazione presentato alla Commissione nella seduta del 7 luglio, che sono state tutte accolte nella rielaborazione del testo. In particolare, al paragrafo 2.4, prima del secondo capoverso, è aggiunto il periodo «Si tratta di un indirizzo legislativo ispirato alla interdipendenza tra prevenzione e sicurezza sul quale la Commissione esprime particolare apprezzamento»; al paragrafo 2.5, prima dell'ultimo capoverso, è inserito il periodo: «In tale prospettiva, particolare attenzione va dedicata, ad avviso della Commissione, ai servizi ispettivi per i quali si prospetta l'ipotesi della creazione di un servizio unico»; al paragrafo 5.2, alla fine, sono inseriti i periodi «, fermo restando che l'Ipsema dovrebbe essere incorporato dall'Inail nell'esercizio della delega di cui all'articolo 57 del collegato ordinamentale. La delega non può riguardare, invece, l'Enpaia, essendo questo ente privatizzato»; al paragrafo 5.3, all'inizio del secondo capoverso, la frase «In sede di rivisitazione del sistema» è modificata dalla frase «In caso di rivisitazione del sistema la cui esigenza potrebbe emergere nel corso o all'esito del processo riform-

matore,»; al paragrafo 5.3, l'ultimo capoverso risulta così riformulato «Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione in esclusiva all'Inail dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la Commissione – prendendo atto delle «perplexità» che sono emerse nel corso della procedura informativa, per il caso che ne dovesse risultare la copertura dello *status di casalinga*, a prescindere da qualsiasi prestazione di lavoro – ritiene tuttavia che quelle perplexità, alla luce del testo normativo finora approvato, non abbiano ragione d'essere».

Da ultimo il Presidente illustra la nota 15 intesa a dar conto del panorama comparatistico delle soluzioni adottate: si conferma come non si possa configurare, nelle scelte compiute da diversi paesi europei al riguardo, un conflitto tra monopolio e concorrenza.

Il senatore DONDEYNAZ, manifestato apprezzamento per la relazione predisposta dal Presidente, dichiara di approvare il documento nel testo modificato.

Il senatore PASTORE, associatosi all'apprezzamento espresso dal senatore Dondeynaz, osserva come, approfondendo con serietà i problemi, certi pregiudizi siano ridimensionati e come scelte diverse possano essere compiute – ne è prova il panorama comparatistico testé illustrato dal Presidente – superando artificiose contrapposizioni tra modelli alternativi. Si dichiara infine favorevole alla relazione nel testo modificato.

La Commissione approva quindi la Relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che sarà trasmessa alle Presidenze dei due rami del Parlamento.

Il Presidente dispone che il testo della Relazione sia allegato al Resoconto sommario della seduta odierna.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì, 20 luglio 1999, alle ore 14, per procedere, a conclusione della procedura informativa in atto, all'audizione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele Morese, delegato dal Ministro, senatore Salvi che ha comunicato la propria disponibilità a concordare con la Commissione una audizione a carattere generale alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

Relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(Relatore senatore Michele DE LUCA)

1. Premessa: ragioni, base giuridica e svolgimento della procedura informativa e della relazione alle assemblee.

1.1. La evoluzione socio-economica – in dipendenza, tra l'altro, del processo di *terziarizzazione* – e, segnatamente, le innovazioni tecnologiche ed organizzative nel mercato del lavoro comportano profonde modifiche – essenzialmente espansive – del *rischio professionale*, sotto profili diversi. L'emergenza di nuovi soggetti tutelati e di nuove attività protette – in coerenza, appunto, con i nuovi processi produttivi ed i nuovi modelli organizzativi dell'*era postindustriale* – si coniuga, in tale prospettiva, con la configurazione di nuove *tipologie del rischio*.

Nella medesima direzione espansiva muove, tuttavia, anche il processo di graduale adeguamento del nostro ordinamento giuridico a valori e principi costituzionali. In attuazione del *diritto alla previdenza* (art. 38, secondo comma, Cost.) e di quello alla salute (art. 32 Cost.), infatti, nonché dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Corte costituzionale ha, sostanzialmente, ampliato il novero delle attività protette, dei soggetti tutelati (1) e, talora, ha persino prospettato la configurazione di nuove tipologie del rischio (si pensi, ad esempio, al danno biologico) (2).

In coerenza con il prospettato *trend espansivo* del rischio professionale, s'impone l'adeguamento della tutela previdenziale relativa.

Né può prescindersi, talora, dall'intervento del legislatore. Questo risulta indispensabile, infatti, per adeguare il nostro ordinamento giuridico alla prospettata evoluzione dello scenario socio – economico di riferimento. Parimenti indispensabile risulta, tuttavia, anche nei casi in cui la Corte costituzionale si sia limitata a creare o segnalare lacune, senza tuttavia colmarle (si pensi, ancora una volta, al problema della tutela previdenziale del danno biologico). Inoltre pare diffusamente condivisa

(1) Sull'espansione dell'ambito della tutela antinfortunistica, vedi, per tutte, Corte costituzionale, sentenze n. 332 del 1992 (associati in partecipazione), n. 137 del 1989 (ballerini e tescorei), n. 476 del 1987 (partecipanti all'impresa familiare), n. 369 del 1985 e n. 880 del 1988 (estensione tutela fuori dal territorio dello Stato per lavoro subordinato e, rispettivamente, autonomo), n. 55 del 1981 (personale addetto al servizio cassa).

(2) Vedi Corte costituzionale, sentenze n. 87 e n. 485 del 1991 e le sentenze n. 179 e n. 206 del 1988, sul danno biologico e, rispettivamente, sul sistema misto per le malattie professionali.

l'idea che le innovazioni normative prospettate – per risultare ispirate ad una logica sistemica – debbano essere affidate essenzialmente ad un nuovo testo unico, in sostituzione di quello attualmente in vigore (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

1.2. La logica assicurativa e, comunque, l'obiettivo dell'equilibrio finanziario concorrono poi nel postulare – in coerenza con l'espansione della tutela previdenziale, che è stata prospettata – la razionalizzazione del corrispondente sistema di finanziamento. Si tratta, in altri termini, di meglio adeguare, da un lato, la misura dei premi alla articolata gravità del rischio professionale e di avviare, dall'altro, la prospettiva di separazione tra assistenza e previdenza. Anche in tema di finanziamento, tuttavia, risulta parimenti indispensabile l'intervento del legislatore in considerazione, tra l'altro, dell'ampia riserva di legge (artt. 23, 53 Cost.).

1.3. Con l'espansione ed il rafforzamento della tradizionale funzione assicurativa – contro gli infortuni sul lavoro, appunto, e le malattie professionali – sembrano emergere o comunque svilupparsi, tuttavia, nuove funzioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Prevenzione, cura e riabilitazione concorrono, infatti, a garantire la *tutela globale della salute* dei lavoratori, mentre il reinserimento lavorativo garantisce, altresì, il *diritto al lavoro* ai lavoratori infortunati e tecnopatici (3).

Intimamente connesse con la tradizionale funzione assicurativa, le nuove funzioni postulano parimenti innovazioni coerenti sia sul piano del finanziamento che su quello normativo ed istituzionale.

Intanto emerge l'esigenza di un supporto legislativo adeguato per la regolamentazione, il sostegno, la promozione e la incentivazione – in una con il reperimento dei fondi per il finanziamento rispettivo – delle nuove funzioni dell'INAIL. Innovazioni coerenti s'impongono, tuttavia, anche sul piano istituzionale (4).

(3) La funzione di prevenzione trova riscontro in specifica previsione di legge (articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nel testo vigente), che annovera l'INAIL tra gli enti ed organismi deputati a svolgere «attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro». La stessa funzione, tuttavia, risulta già avviata dall'Istituto, tra l'altro, mediante l'istituzione del «Centro per la prevenzione» e, sul territorio, dei «Nuclei regionali per la prevenzione» – con funzioni di informazione, formazione, ricerca, assistenza e consulenza nella soggetta materia – e della banca-dati su infortuni e malattie professionali, parimenti con funzione informativa, nonché mediante campagne d'informazione sui rischi da lavoro, l'accordo con il Dipartimento della funzione pubblica – per l'assistenza, la informazione e formazione del personale, la consulenza a favore delle pubbliche amministrazioni – ed altre iniziative analoghe.

Parimenti volte alla tutela della salute risultano, altresì, le funzioni di cura e di riabilitazione degli stessi lavoratori infortunati e tecnopatici. In particolare, la funzione riabilitativa risulta già avviata dall'INAIL, essenzialmente, mediante lo sviluppo della propria attività protesica. L'ampliamento del «Centro protesi» di Vigorso di Budrio e della filiale di Roma si coniuga, in tale prospettiva, con l'apertura, entro l'inizio del 2000, del nuovo «Centro protesi Italia meridionale» di Lametia Terme. Già avviata dall'INAIL risulta, altresì, la funzione di reinserimento lavorativo di lavoratori infortunati e tecnopatici, tra l'altro, mediante l'istituzione di corsi di formazione per disabili e l'attivazione di centri di riabilitazione (S. Valentino, Volterra), che ne valutano la capacità lavorativa residua.

(4) In tale ambito si colloca la relazione di questa Commissione su «Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi» (Doc. XVI-bis, n. 2).

1.4. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione di indirizzi – in funzione delle innovazioni normative ed istituzionali prospettate – la Commissione ha avviato una procedura informativa sulle «*Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*».

La norma istitutiva (articolo 56 legge 9 marzo 1989, n. 88) attribuisce, infatti, alla Commissione stessa la competenza a «*vigilare*», tra l'altro, sulla «*operatività*» delle leggi in materia previdenziale e sulla «*coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale*» (comma 2, lettera c).

Rientrano in tale competenza i prospettati problemi di *coerenza* tra la normativa previdenziale – in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto – e le linee evolutive del contesto socio-economico di riferimento.

1.5. Nell'ambito della procedura informativa, sono stati ascoltati: il professor Giovanni Billia e il dottor Amerigo Ricciotti, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (seduta del 9 marzo 1999); il professor Giuseppe Tesauo, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (seduta del 10 marzo 1999); il dottor Rinaldo Fadda, Vice Direttore generale, l'avvocato Luigi Pelaggi, il dottor Isidoro Marino, il dottor Nazareno Tentella e il dottor Alberto Leo, per la Confindustria; il dottor Francesco Giacomini, Segretario generale, il dottor Bruno Antonucci e il dottor Giacomo Curatolo, per la Confartigianato; il dottor Alessandro Vecchietti e il dottor Carlo Falco, per la Confcommercio e l'avvocato Roberto Caponi, per la Confagricoltura (seduta del 30 marzo 1999); la signora Elisabetta Leone, segretario confederale, e il dottor Nino Casabona per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor Elio Corrente, per la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), il dottor Piero Morelli, per la Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Corrado Mannucci e il dottor Giovanni Zoroddu, rispettivamente Segretario generale aggiunto e Segretario confederale della Unione generale del lavoro (UGL) (seduta del 13 aprile 1999); il dottor Mario Orio e il dottor Giorgio Matarazzo, rispettivamente Direttore generale e responsabile del servizio affari sociali e legislazione sul lavoro dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), il dottor Domenico Orofino e il dottor Massimo Menici, responsabili del settore legislazione lavoro dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), i signori Pietro Mercandelli, Nedo Santini e il dottor Sandro Giovanelli, rispettivamente Presidente nazionale, componente del comitato esecutivo e dirigente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (AMNIL); i signori Guido Di Mauro e Claudio D'Antonangelo, rappresentanti per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA); il dottor Claudio Caron, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale (seduta del 4 maggio 1999).

1.6. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che – a seguito della presentazione ed illustrazione di uno schema di rela-

zione da parte del Presidente – si è svolto in Commissione, nelle sedute del 7, del 13 e del 15 luglio 1999. All'esito del dibattito, a conclusione dei lavori, la Commissione ha quindi approvato la Relazione, da presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati.

2. Riforme della normativa antinfortunistica avviate nelle more della procedura informativa.

2.1. Nelle more della procedura informativa, sono state avviate significative riforme della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Né se ne può prescindere ai fini che ci occupano.

Le innovazioni normative avviate risultano invero orientate nelle direzioni che sono state prospettate. Né rileva in contrario la circostanza che non realizzino ancora integralmente gli obiettivi da perseguire. Si tratta infatti di deleghe conferite al Governo e, di conseguenza, ogni innovazione normativa risulta rinviata agli emanandi decreti legislativi. Peraltro principi e criteri di delega segnano i limiti della stessa legislazione delegata in relazione agli obiettivi che – per quanto si è detto – vanno perseguiti.

2.2. In coerenza con la prospettata tendenza espansiva del *rischio professionale*, sembrano muovere infatti alcuni principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 55 legge 17 maggio 1999, n. 144, recante *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*, così detto *collegato ordinamentale lavoro*) (5).

(5) L'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*», così recita:

«Art. 55. - (*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

- 1) industria;
- 2) artigianato;
- 3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
- 4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

In tale prospettiva si colloca la prevista estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto, ai «*lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti (...) nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici*» (lettera i).

Segue: nota (5)

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, da

Resta fermo, tuttavia, «quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del Testo unico» (n. 1124 del 1965) – in tema di *attività protette* e, rispettivamente, di *persone assicurate* – risultandone così frustrato il prospettato

Segue: nota (5)

cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casella-

obiettivo del superamento dei limiti che, per quanto si è detto, sono posti dalle disposizioni fatte salve.

Segue: nota (5)

rio le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS».

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche

È affidata, invece, alla discrezionalità del legislatore delegato – in coerenza con il *monito* della Corte costituzionale (6) – la copertura assicurativa del *danno biologico* (lettera *s*). Parimenti affidata alla discrezionalità del legislatore delegato risulta, altresì, la previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali (lettera *m*), fermo restando, tuttavia, il *sistema misto* creato da sentenze additive della stessa Corte costituzionale (7) (in forza del quale «sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa»). La tutela dell'*infortunio in itinere* (lettera *u*) risulta esplicitamente limitata, invece, al recepimento dei «*principi giurisprudenziali consolidati in materia*». Ne risulta, quindi, soltanto la legificazione della giurisprudenza consolidata che si è formata ad ordinamento invariato (8). Resta aperto, di conseguenza, il problema se il legislatore – nell'esercizio della propria discrezionalità (9) – debba estendere la tutela dell'*infortunio in itinere* al di là di quanto stabilito dall'ordinamento vigente (nella direzione, ad esempio, della generalizzazione della tutela più ampia, che è prevista dall'articolo 6 del TU n. 1124 del 1965 – per l'*infortunio in itinere*, appunto, del personale navigante – «anche se l'*infortunio avviene durante il viaggio per andare a prendere imbarco sulle navi*» e viceversa art. 6 TU n. 1124 del 1965).

2.3. In coerenza con la prospettata espansione della tutela previdenziale, risulta avviata anche la razionalizzazione corrispondente del sistema di finanziamento. Da un lato, si prevede infatti l'adeguamento della tariffa dei premi contestualmente alle ricordate ipotesi espansive della tutela (lettere *i*, *s*). Dall'altro, assolvono ad una evidente funzione di *razionalizzazione del sistema di finanziamento* sia la individuazione e separazione ai fini tariffari, nell'ambito della gestione industria, di quattro

Segue: nota (5)

alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: «I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(6) Vedi riferimenti a nota 2.

(7) Vedi Corte costituzionale, sentenze n. 179 e n. 206 del 1988, con riferimento al settore industriale ed a quello agricolo rispettivamente.

(8) Vedi, per tutte, Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 1990; Corte di cassazione, sentenze nn. 4881, 6449, 3742, 455 del 1998, 8929, 7259 del 1997.

(9) Vedi Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 1990, citata.

gestioni diverse (industria, artigianato, servizi, altre attività) che le coerenti previsioni di nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro, delle tariffe corrispondenti – anche per i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari – e delle retribuzioni convenzionali (lettere a-f).

Funzionale ad un riequilibrio compatibile con le specificità del settore e, nel contempo, al risanamento, alla efficacia ed alla economicità della gestione agricoltura, risulta, poi, la rideterminazione dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti del settore (lettera h).

Concorre allo stesso fine e, nel contempo, avvia la separazione tra previdenza ed assistenza la revisione del sistema di finanziamento e del livello di contribuzione, riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali – anche in funzione dell'«*accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura*» – ed «*assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche (.....)*» (lettera o).

2.4. Altre riforme investono, poi, la nuova missione dell'INAIL e la copertura finanziaria relativa (articolo 55, comma 1, lettere l, q, r).

In tale prospettiva si colloca la previsione in via sperimentale per il triennio 1999 – 2001 (lettera l), nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche al sostegno ed al finanziamento di «*programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione (.....) alle normative di sicurezza e igiene del lavoro*» – in favore di fasce deboli del mercato (piccole e medie imprese, settori agricolo e artigianale) – ovvero di «*progetti per favorire l'informazione e la formazione nella stessa materia* (ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994).

Parimenti funzionale all'informazione risulta, altresì, il riordino organico dei compiti e della gestione del casellario centrale infortuni (lettera r). Si tratta di un indirizzo legislativo ispirato alla interdipendenza tra prevenzione e sicurezza sul quale la Commissione esprime particolare apprezzamento.

Funzionale alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa degli invalidi del lavoro è, invece, la previsione in via sperimentale, per il triennio 1999 – 2001 (lettera q), della destinazione da parte dell'INAIL di somme, annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, alla promozione, appunto, ed al finanziamento di «*progetti formativi di riqualificazione professionale*» di detti invalidi, nonché al sostegno ed al finanziamento di «*progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche*», parimenti in favore di fasce deboli del mercato, quali le imprese piccole e medie e le imprese agricole ed artigiane, ed in funzione dell'occupazione degli stessi invalidi, che siano tenute ad assumere o a mantenere in servizio.

2.5. Né mancano coerenti prospettive di riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

Intanto un supporto legislativo adeguato risulta apprestato – per quanto si è detto – almeno per alcune delle nuove funzioni dell'INAIL. Resta, tuttavia, l'esigenza di stabilire forme di raccordo e di coordinamento tra lo stesso Istituto ed altri enti od organismi deputati a svolgere le stesse funzioni (quali, ad esempio, le funzioni di tutela della salute o le «*attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei*

luoghi di lavoro», di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, citato) oppure funzioni contigue. Si tratta di evitare, per tale via, sovrapposizioni, conflitti e, ancor più, il rischio che quelle funzioni non siano svolte da nessuno in dipendenza del convincimento di ciascuno che siano svolte da altri. In tale prospettiva, particolare attenzione va dedicata, ad avviso della Commissione, ai servizi ispettivi per i quali si prospetta l'ipotesi della creazione di un servizio unico.

Maggiormente innovative risultano, tuttavia, altre prospettive di riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

2.6. Intanto la stessa delega al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 55 legge 17 maggio 1999, n. 144, citato) reca (lettera *t*) – tra i principi e criteri direttivi – la previsione di «*semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari (...), al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa.*».

Ne risultano così estesi all'INAIL – che ne era rimasto finora escluso, insieme agli altri enti previdenziali (art. 11, lettera *b*, legge n. 59 del 1997) – alcuni dei principi fondamentali (la semplificazione delle procedure, appunto, e la delegificazione), che ispirano la riforma della pubblica amministrazione (di cui alla stessa legge n. 59 del 1997).

2.7. Ben più profonde sembrano, tuttavia, le innovazioni normative che sono prospettate – sulla falsariga di precisi indirizzi stabiliti da questa Commissione (10) – dai principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per il «*riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*» (articolo 57 della stessa legge n. 144 del 1999) (11).

(10) Nella Relazione su «*Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi*» (Doc. XVI-bis, n. 2), citata.

(11) L'articolo 57 della legge n. 144 del 1999, recante «*Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*», così recita:

«Art. 57. - (*Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonchè previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in *deficit*, e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore;

Intanto il ridimensionamento del pluralismo degli enti – in coerenza, tra l'altro, con la tendenziale unificazione dei regimi previdenziali ed il superamento, che ne consegue, della «previdenza di categoria» – com-

Segue: nota (11)

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *o*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quello di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;

o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».

porta la concentrazione nel medesimo ente delle funzioni identiche od analoghe, che risultino attualmente ripartite tra enti diversi. In tale prospettiva, l'INAIL pare destinato a concentrare la funzione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i settori produttivi e per qualsiasi lavoratore.

Per quanto riguarda, poi, gli organi degli stessi enti, andrebbe ottimizzato il c.d. *modello duale*, del quale risulta diffusamente riconosciuta la permanente validità.

In tale prospettiva, risponde ad evidenti esigenze di semplificazione la *reductio ad unum* degli organi di gestione – concentrando la gestione, appunto, in un unico organo collegiale (una sorta di consiglio di amministrazione con un proprio presidente), in luogo dei tre attualmente esistenti (presidente, consiglio di amministrazione, direttore generale) – nonché l'adeguamento funzionale del numero di componenti dei pletorici organi di vigilanza (CIV).

La corretta ed univoca definizione del concetto di indirizzo generale e vigilanza ne consente poi la netta distinzione da quello di gestione, garantendone l'esercizio separato – da parte degli organi rispettivi – senza correre rischi di sovrapposizioni o conflitti.

Coerentemente vanno tenuti distinti e separati anche gli *apparati serventi* degli organi di gestione da quelli degli organi di indirizzo e vigilanza.

Nel contempo, dev'essere valorizzato il ruolo della dirigenza.

Decentramento territoriale – parimenti ispirato al *modello duale* – e razionalizzazione del sistema dei controlli completano, infine, il prospettato disegno riformatore degli enti pubblici di previdenza e di assistenza.

Si tratta di prospettive di riforma sostanzialmente condivise dagli stessi enti previdenziali, dalle parti sociali, dal Governo e, motivatamente, fatte proprie dalla ricordata Relazione della Commissione (12), che ha ispirato principi e criteri direttivi della delega di che trattasi (13). Né va trascurato che le riforme prospettate – come ha dimostrato la stessa Relazione della Commissione – concorrono ad assicurare efficacia ed efficienza, nel governo degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, nonché a realizzare economie di scala nei costi di gestione degli enti medesimi.

3. Nuovi problemi emersi nelle more della procedura informativa.

3.1. Nelle more della procedura informativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – con propria segnalazione del 9 febbraio 1999 (ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990) – ha fatto pervenire al Parlamento ed al Governo le proprie osservazioni in

(12) Vedi riferimenti alla nota precedente.

(13) Come risulta univocamente, tra l'altro, dagli atti preparatori della stessa legge n. 144 del 1999.

merito alla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ad alcune proposte di legge destinate ad incidere in misura significativa sul ruolo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le osservazioni, espresse nella segnalazione, sono state sostanzialmente ribadite dal Presidente dell'Autorità nell'audizione resa dinanzi alla Commissione (nella seduta del 10 marzo 1999).

Anzitutto l'Autorità ha rilevato che l'intervento dello Stato – essenziale per garantire (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) il diritto fondamentale dei lavoratori a disporre di «*mezzi adeguati per le esigenze di vita*», (anche) in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale – non postula necessariamente un monopolio legale per la gestione del servizio assicurativo.

Si dovrebbe piuttosto delineare, ad avviso dell'Autorità, un quadro normativo in grado di assicurare la tutela dell'interesse costituzionalmente protetto in maniera completa, economica ed efficiente. In tale prospettiva, risulta essenziale la garanzia della misura minima delle prestazioni, che consenta a tutti i lavoratori di disporre dei «*mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita*». Parimenti deve essere garantita l'erogazione delle prestazioni – (anche) in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte del datore di lavoro (c.d. *automaticità delle prestazioni*) – mediante l'intervento pubblico, eventualmente attraverso la costituzione di un apposito fondo gestito da enti ausiliari o strumentali dello Stato. Deve sussistere, infine, una regolamentazione idonea ad evitare che – per effetto della selezione del rischio, tipicamente riconducibile all'attività assicurativa – i lavoratori, addetti a mansioni particolarmente rischiose, non possano trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato oppure possano trovarla soltanto a condizioni eccessivamente onerose. Il perseguimento di tali obiettivi – come dimostra anche l'esperienza di altri paesi dell'Unione europea – non richiede necessariamente, ad avviso dell'Autorità, il ricorso a un monopolio per la gestione del servizio assicurativo, potendosi in alternativa affidare tale servizio ad imprese operanti in regime di concorrenza.

Al riguardo, l'Autorità rileva, altresì, che una funzione di carattere sociale dovrebbe essere gestita in regime di monopolio legale – anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea – solo quando tale scelta sia effettivamente indispensabile, in quanto la relativa attività non può essere gestita economicamente da parte di imprese private. Tale circostanza si verifica tipicamente nel caso di attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà che implica il ricorso ad un sistema di finanziamento *a ripartizione*. Esula, in tali casi, qualsiasi nesso diretto tra i contributi e le prestazioni. Di conseguenza, lo squilibrio finanziario, che ne risulta, dev'essere necessariamente compensato dall'intervento dello Stato attraverso la fiscalità generale.

Con specifico riferimento all'attività di assicurazione contro gli infortuni professionali, l'Autorità rileva come – dall'analisi della normativa italiana – non emergano elementi di solidarietà tali da poterne escludere la natura economica, in quanto il perseguimento dell'equilibrio finanziario è garantito con i premi versati dagli assicurati. Da un punto di

vista tecnico – economico, poi, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad avviso dell'Autorità, appare un'attività pienamente comparabile alle altre attività assicurative svolte in regime di concorrenza. L'evento indennizzabile risulta, infatti, direttamente legato al rischio, nel senso che il lavoro determina l'esposizione al rischio dell'assicurato. Per ogni assicurato la retribuzione rappresenta, peraltro, il parametro di riferimento per il calcolo sia del premio che dell'indennizzo, esistendo così un nesso diretto tra l'ammontare del premio e quello della prestazione.

L'esperienza italiana mostra inoltre, ad avviso dell'Autorità, come la soluzione del monopolio pubblico non possa neppure giustificarsi sotto il profilo dell'efficienza produttiva, in quanto le eventuali economie di scala vengono di fatto vanificate dall'assenza di stimoli concorrenziali che inducano alla ricerca delle soluzioni produttive ottimali, a beneficio dei consumatori. A titolo esemplificativo, si osserva che, per la gestione industria dell'Inail, la struttura tariffaria è stata stabilita nel 1988 e non è stata più rivista in base all'evoluzione dei rischi. La circostanza, poi, che la stessa gestione industria dell'Inail registri elevati attivi – che vengono utilizzati per finanziare i disavanzi della gestione agricoltura – conferma che l'entità dei premi non è più proporzionata ai rischi. Questa anomalia, che recenti iniziative legislative tendono a superare, ha fatto gravare sul costo del lavoro un onere improprio, che avrebbe dovuto invece essere sopportato dall'intera collettività attraverso la fiscalità generale.

L'Autorità pertanto auspica un'ampia riconsiderazione delle modalità dell'intervento pubblico nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in direzione di un'apertura alla concorrenza, da realizzarsi attraverso il riconoscimento della possibilità di accesso al mercato per le imprese che dispongano di adeguati requisiti patrimoniali e soddisfino gli speciali vincoli regolamentari necessari per un'effettiva tutela dei lavoratori.

Recenti iniziative legislative – lungi dall'avviare il processo di liberalizzazione auspicato dall'Autorità – risultano indirizzate ad estendere ulteriormente l'area di esclusiva in capo all'INAIL. Vanno in tale direzione, ad avviso dell'Autorità, l'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto, ai «*lavoratori dell'area dirigenziale*» (art. 55, lettera *i*, legge 17 maggio 1999, n. 144, citato) e l'istituzione ed attribuzione alla gestione dell'INAIL, in esclusiva, dell'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico (articolo 7, A.S. n. 3362, recante *Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*, già approvato dalla Camera dei deputati in data 16 giugno 1998, A.C. n. 598, successivamente approvato, con modificazioni, dal Senato il 27 maggio 1999 ed, attualmente, all'esame della Camera in seconda lettura, A.C. n. 598-B).

3.2. All'esito della procedura informativa, le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – in merito alla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali – risultano ribadite dal Presidente dell’Autorità e sostanzialmente condivise dalle stesse organizzazioni imprenditoriali (ABI, ANIA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) – che ne hanno promosso la procedura conclusasi con la segnalazione prima ricordata – nelle audizioni rese alla Commissione dai rappresentanti rispettivi.

Le stesse osservazioni risultano, invece, motivatamente contestate – oltreché dalle altre parti sociali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CNA, ANMIL) – anche dal Governo e dall’INAIL, nelle audizioni rese alla Commissione dai rappresentanti rispettivi.

Quanto alle osservazioni dell’Autorità, concernenti proposte destinate ad incidere – in senso espansivo – sul ruolo dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), risultano talora espresse «*perplexità*» (vedi, ad esempio, l’audizione di Elisabetta Leone, segretaria confederale CGIL, nella seduta del 13 aprile 1998) per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni domestici – ove si estenda a chi rivesta soltanto lo *status di casalinga* – anche da chi assume posizioni radicalmente critiche per le altre osservazioni della stessa Autorità.

D’altro canto, lo stesso Ministro del lavoro – nella nota del 3 marzo 1999, indirizzata al Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – sottolinea che le contestuali riflessioni critiche, in ordine alla segnalazione dell’Autorità, «*non escludono tuttavia che della segnalazione stessa si debba tenere conto per evitare sconfinamenti dall’attività degli enti previdenziali*».

3.3. Ne risultano utili indicazioni di metodo per la Commissione: nella elaborazione del giudizio, come nella definizione degli indirizzi, pare invero da privilegiare la considerazione separata – che la segnalazione dell’Autorità lucidamente prospetta – della normativa antinfortunistica vigente, da un lato, e delle prospettive di riforma investite dalle osservazioni dell’Autorità, dall’altro.

Non può escludersi, infatti, che si possa pervenire – in coerenza, peraltro, con indicazioni emergenti dalla stessa procedura informativa – a conclusioni non coincidenti tra loro, con riferimento a ciascuno dei prospettati filoni d’indagine.

4. Considerazioni conclusive: prospettive di riforma della normativa antinfortunistica.

4.1. Le riforme della normativa antinfortunistica, che sono state avviate nelle more della procedura informativa, impongono la sospensione del giudizio circa l’adeguatezza del processo riformatore appena iniziato, da un lato, come la riserva della definizione di indirizzi per ulteriori interventi, dall’altro, all’esito del giudizio medesimo.

La giusta direzione delle riforme avviate si coniuga infatti – per quanto si è detto – con l’inefficienza a realizzare gli obiettivi da perseguire.

Tuttavia soltanto la concreta attuazione delle riforme medesime – che risulta, in larga parte, affidata all’esercizio di deleghe conferite al

Governo – ed il successivo monitoraggio, sugli effetti della legislazione delegata, consentono di definire, consapevolmente, prospettive ulteriori di riforma.

Di queste è già possibile intravedere, talora, le linee essenziali di sviluppo.

4.2. Intanto la prospettata estensione della tutela antinfortunistica presenta, per quanto si è detto, precisi limiti. Infatti risultano esplicitamente fatti salvi l'elenco delle «attività protette» ed i criteri per l'individuazione delle «persone assicurate» (di cui agli articoli 1 e 4 del TU 1124/65). Peraltro si limita, talora, a recepire principi che – ad ordinamento invariato – risultano enunciati dalla giurisprudenza consolidata in tema di infortunio *in itinere* (vedi *retro*) e di «lavoratori dell'area dirigenziale» (vedi *infra*).

Si tratta di innovazioni normative coerenti con la prospettata tendenza espansiva del *rischio professionale*. Né mancano – per quanto si è detto – prospettive di razionalizzazione del finanziamento ad esse correlate.

Resta irrisolto, tuttavia, il problema del superamento – più o meno radicale – dell'attuale sistema di tutela antinfortunistica.

Si tratta di stabilire, in altri termini, se il processo riformatore si debba limitare al continuo aggiornamento del *rischio tipizzato* – attraverso l'integrazione dell'elenco di attività protette e dei criteri per l'individuazione delle persone assicurate – oppure se debba configurare come evento protetto l'infortunio sul lavoro in sé, a prescindere cioè da qualsiasi elemento *tipizzante*, e considerare la situazione di bisogno, che ne derivi, quale titolo per l'accesso alla tutela.

Tuttavia la definizione di prospettive ulteriori nell'ambito dell'alternativa ora delineata – che risulta, all'evidenza, compatibile con la individuazione di soluzioni intermedie – non può prescindere dagli esiti delle riforme appena avviate.

Proprio a tale fine, quindi, è necessario attendere – per quanto si è detto – non solo l'esercizio delle deleghe, conferite al Governo per le riforme stesse, ma anche l'esito del monitoraggio sugli effetti della legislazione delegata.

4.3. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle malattie professionali. Per queste, tuttavia, la previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco – quale principio di delega, insieme alla salvezza del *sistema misto*, contestualmente prevista in forma esplicita – consente di pronosticare, sia pure problematicamente, l'adeguatezza della tutela che ne risulterà assicurata. Restano, tuttavia, problemi ulteriori – quale quello concernente il superamento del *sistema tabellare*, senza pregiudizio per i lavoratori – la cui soluzione va parimenti riservata all'esito dell'esercizio della delega conferita al Governo ed al monitoraggio sugli effetti della legislazione delegata.

4.4. All'esito di verifiche analoghe a quelle fin qui prospettate, va riservata altresì – con il giudizio circa l'adeguatezza delle riforme già avviate – la definizione della prospettiva di interventi ulteriori,

anche con riferimento alla *nuova missione* dell'INAIL ed all'auspicato riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

A quest'ultimo proposito, tuttavia, va ribadita la già prospettata esigenza di stabilire forme di raccordo e di coordinamento tra lo stesso Istituto ed altri enti od organismi deputati a svolgere funzioni identiche o contigue.

In tale prospettiva, tuttavia, pare destinato ad assolvere un ruolo essenziale il *riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza*. L'esercizio della delega – che è stata conferita al Governo per attuare tale riordino – risulta, quindi, affatto preliminare rispetto alla definizione di precisi indirizzi nella soggetta materia.

5. Considerazioni conclusive. Nuovi problemi emersi nelle more della procedura informativa.

5.1. La *liberalizzazione* dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – ferma restandone l'obbligatorietà ed a prescindere dalla natura pubblica dell'INAIL e dell'IPSEMA e da quella *privatizzata* dell'ENPAIA, che la esercitano nell'ambito della competenza rispettiva (14) – risulta prospettata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con la *segnalazione* in esame) – in alternativa al *monopolio legale* degli stessi enti, asseritamente in contrasto con il diritto della concorrenza – muovendo dal convincimento che si tratti di attività economica, pienamente comparabile alle altre attività assicurative svolte da imprese private in regime, appunto, di concorrenza.

Ne esulano tuttavia, per ammissione della stessa Autorità, la garanzia a tutti i lavoratori della misura minima delle prestazioni – che consenta di disporre dei «mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (garantiti dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) – come la cosiddetta «*automaticità delle prestazioni*», per la quale propone infatti l'intervento pubblico, eventualmente attraverso la costituzione di un apposito fondo gestito da enti ausiliari o strumentali dello Stato. Parimenti si prospetta la necessità di una regolamentazione idonea ad evitare che – per effetto della selezione del rischio tipicamente riconducibile all'attività assicurativa – i lavoratori, addetti a mansioni particolarmente rischiose, non possano trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato oppure possano trovarla soltanto a condizioni eccessivamente onerose.

L'Autorità esclude, peraltro, che l'assicurazione antinfortunistica abbia una funzione di carattere sociale e sia, come tale, sottratta alla ge-

(14) Sulla competenza degli enti pubblici e privatizzati di previdenza ed assistenza, vedi la Relazione della Commissione su «*I risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997: i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti*» (Doc. XVI-bis n. 3), capitolo 1.

stione economica da parte di imprese private in regime di concorrenza. Infatti la funzione sociale ricorre, ad avviso dell'Autorità, soltanto nel caso di attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà, che implica un sistema di finanziamento a ripartizione.

Il panorama comparatistico europeo non offre indicazioni omogenee, come la stessa Autorità riconosce, circa la gestione – in regime di monopolio legale oppure in regime di concorrenza – dell'assicurazione antinfortunistica (15).

Peraltro l'Autorità trascura integralmente le funzioni dell'INAIL che non sono riconducibili al servizio assicurativo. Si tratta, come è noto, della prevenzione, nonché della cura, della riabilitazione e del reinserimento lavorativo e sociale dei lavoratori infortunati o tecnopatici.

Resta da sottolineare, infine, che l'Autorità, per sua stessa ammissione, è chiamata a rappresentare i valori della concorrenza e del mercato nel processo di decisione pubblica (ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990). Compete, invece, alla sede politica ricomporre quei valori insieme ad altri in una più generale valutazione di sintesi, in funzione delle proprie scelte (anche) legislative.

5.2. Con riferimento alla normativa antinfortunistica vigente ed alla correlata prassi applicativa, sembrano destituite di qualsiasi fondamento le *osservazioni* dell'Autorità, laddove ritengono in contrasto con il diritto della concorrenza il *monopolio legale* dell'INAIL (dell'IPSEMA e dell'ENPAIA) – nella gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – e ne prospettano la liberalizzazione, ferma restandone la obbligatorietà ed a prescindere dalla natura pubblica o privatizzata dell'ente gestore.

Invero le *osservazioni* in esame dell'Autorità muovono dal convincimento che si tratti di attività assicurativa comparabile a quella che le imprese private del settore svolgono in regime di concorrenza.

Tuttavia è proprio tale convincimento a risultare erroneo.

Invero, pur restando radicata alla logica assicurativa, la tutela previdenziale antinfortunistica non è volta a risarcire il danno subito dal lavoratore infortunato o tecnopatico, esentandone il datore di lavoro, né risulta di conseguenza commisurata al danno medesimo, ma è volta a garantire «*mezzi adeguati alle esigenze di vita*» (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, Cost.) – per avviare alla situazione di bisogno deri-

(15) Secondo uno studio della Commissione europea (Direzione generale dell'Occupazione, delle Relazioni industriali e degli Affari sociali «*I sistemi di sicurezza sociale degli stati membri*», Bruxelles, 1995), citato dalla stessa segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la gestione in monopolio interessa, oltre all'Italia, anche la Germania e la Francia.

In Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e Portogallo l'attività assicurativa in materia è affidata a imprese di assicurazione private in regime di concorrenza o a sistemi professionali di mutua assicurazione.

Nel Regno Unito, accanto alla copertura pubblica di base (per gli infortuni che determinano un'inabilità superiore a 90 giorni), è prevista un'assicurazione obbligatoria integrativa gestita da imprese private.

In Olanda il sistema di sicurezza sociale, prima incentrato sul settore pubblico, ora prevede anche prestazioni fornite dal mercato.

vante da eventi protetti (infortunio sul lavoro, appunto, e malattia professionale) – a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro.

La commisurazione, poi, delle prestazioni e dei premi alla retribuzione garantisce l'adeguatezza delle prestazioni, rispetto alle «*esigenze di vita*», e quella del premio rispetto alle esigenze di finanziamento del sistema. Oltre a rappresentarne una evidente conseguenza, l'avanzo registrato dai più recenti bilanci dell'INAIL – per quanto riguarda il settore industriale – risulta altresì coerente con i criteri di *economicità e di imprenditorialità* che devono ispirare la gestione dell'Istituto medesimo (ai sensi dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989).

Né può essere trascurata la circostanza che il sistema di finanziamento dell'INAIL è – in larga parte (per l'80% circa) – *a ripartizione*. Infatti tale sistema di finanziamento connota, per ammissione della stessa Autorità, proprio le attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà.

Peraltro la stessa Autorità, da un lato, trascura le attività dell'INAIL diverse dall'assicurazione antinfortunistica (quale la prevenzione, nonché la cura, la riabilitazione ed il reinserimento lavorativo e sociale del lavoratore infortunato e tecnopatico), mentre considera estranee all'attività economica d'impresa, dall'altro, alcune garanzie che vengono offerte dalla stessa assicurazione antinfortunistica (quali la misura minima e l'automaticità delle prestazioni, la copertura di attività ad elevato rischio a condizioni non eccessivamente onerose).

Né pare consentito – quantomeno al fine di verificarne la conformità al diritto della concorrenza – separare soltanto alcune dal complesso di attività esercitate in regime di monopolio legale. Attività economiche di impresa risultano da sempre cumulate a funzioni pubbliche in capo al medesimo ente, senza tuttavia incidere sulla natura (pubblica, appunto) dell'ente. Peraltro la prospettata separazione comporterebbe, nel nostro caso, il non auspicabile risultato di *privatizzare gli utili e socializzare le perdite*.

Pertanto non risulta in contrasto con il diritto della concorrenza – contrariamente all'avviso espresso dall'Autorità – il *monopolio legale* dell'INAIL e, nell'ambito delle competenze rispettive, dell'IPSEMA e dell'ENPAIA, fermo restando che l'IPSEMA dovrebbe essere incorporato dall'INAIL nell'esercizio della delega di cui all'articolo 57 del collegato ordinamentale. La delega non può riguardare, invece, l'ENPAIA, essendo questo ente privatizzato.

5.3. Tuttavia ciò non esclude che i valori della concorrenza e del mercato – rappresentati dall'Autorità nel processo di decisione pubblica – possano concorrere ad ispirare Parlamento e Governo, congiuntamente ad altri valori, sia nel caso di rivisitazione del nostro sistema di tutela antinfortunistica che nella valutazione delle attuali ipotesi di espansione del ruolo dell'INAIL, che risultano investite dalle osservazioni della stessa Autorità.

In caso di rivisitazione del sistema la cui esigenza potrebbe emergere nel corso o all'esito del processo riformatore, infatti, nulla esclude che – dal complesso delle attività esercitate dall'INAIL (oppure dall'IPSEMA o dall'ENPAIA) – ne possano essere scorporate alcune non solo

in ossequio ai ricordati valori della concorrenza e del mercato oppure ad altri valori, ma anche per ragioni diverse. In tale prospettiva si potrebbe collocare, ad esempio, la totale dismissione degli immobili *non strumentali* – liberando gli enti dell'antieconomica gestione del patrimonio immobiliare (16) – come la rinuncia ad ogni altra attività *non istituzionale*, che contribuisca ad elevare i costi di gestione (17) o comunque risulti antieconomica.

Quanto alle ipotesi di espansione del ruolo dell'INAIL – che risultano espressamente investite dalle *osservazioni* dell'Autorità – non merita censure la prevista estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale. Si tratta, infatti, del mero recepimento della giurisprudenza consolidata che – nella individuazione delle *persone assicurate* – prescinde dalla categoria o qualifica di inquadramento (quale, appunto, quella dirigenziale).

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione in esclusiva all'INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la Commissione – prendendo atto delle «*perplexità*» che sono emerse nel corso della procedura informativa, per il caso che ne dovesse risultare la copertura dello *status di casalinga*, a prescindere da qualsiasi prestazione di lavoro – ritiene tuttavia che quelle *perplexità*, alla luce del testo normativo finora approvato, non abbiano ragione d'essere.

(16) Vedi la Relazione della Commissione, citata alla nota 14, capitolo 3.

(17) Vedi la Relazione della Commissione, citata alla nota 14, capitolo 5.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0108°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame e conclusione della proposta di relazione sulla regione Emilia Romagna. (Vedi allegato 1)
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il deputato Franco GERARDINI (DS) *relatore*, dopo aver ricordato le precedenti tappe dell'esame in Commissione della proposta di relazione, passa ad illustrare gli emendamenti che egli stesso propone (*vedi allegato 2*). Con particolare riguardo agli emendamenti Gerardini.1 e Gerardini.2, osserva che essi sono volti a chiarire meglio fin dalle parti iniziali della relazione quali siano gli aspetti positivi della gestione dei rifiuti nella regione e quali invece quelli critici.

Nell'esposizione dei successivi emendamenti, dà anche parere favorevole sugli emendamenti Copercini.1 e Scalia e Gerardini.1 (*vedi ancora allegato 2*).

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), intervenendo assai brevemente, illustra il senso del suo emendamento.

Massimo SCALIA, *presidente*, pone ai voti in successione tutti gli emendamenti.

(La Commissione approva tutti gli emendamenti).

Il deputato Pierluigi COPERCINI intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Auspica altresì che la Commissione possa tornare ad interessarsi in futuro delle situazioni critiche riscontrate per verificarne l'evoluzione.

Massimo SCALIA, *presidente*, sottolinea che l'approvazione di una relazione su un argomento non preclude alla Commissione l'ulteriore esercizio dei propri poteri in ordine all'argomento stesso. Nel ricordare che se non vi sono obiezioni la Presidenza della Commissione si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo, mette ai voti la proposta di relazione nel suo complesso.

(La Commissione approva).

Massimo SCALIA, *presidente*, raccomanda ai membri dell'Ufficio di Presidenza presenti di trattenersi per la riunione già convocata.

La seduta termina alle ore 14,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.

(R029 000, B37^a, 0016^o)

(ALLEGATO 1)

PROPOSTA DI RELAZIONE TERRITORIALE SULL'EMILIA ROMAGNA

PREMESSA

Nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge istitutiva, la Commissione – come noto – ha proceduto alla stesura di rapporti territoriali sulla situazione del ciclo dei rifiuti.

Quanto all'Emilia Romagna, oggetto della presente trattazione, informazioni sono state assunte sia mediante apposite missioni *in loco*, sia attraverso l'audizione di esponenti di enti vari sia pubblici che privati, sia ancora attraverso l'acquisizione di documentazione scritta.

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acquisizione di conoscenze relative alla situazione reale del territorio regionale e alle problematiche inerenti a specifici siti, nonché all'accertamento di eventuali nessi tra l'attività degli operatori del settore e attività illecite.

Occorre evidenziare fin da subito che la realtà emiliana si attesta su livelli meritevoli di assoluto rispetto, specie se confrontata con altre situazioni territoriali, anche se presenta una certa complessità, dovuta sia a talune particolari situazioni locali sia alla presenza di problematiche relative alla produzione di rifiuti speciali, anche pericolosi, e nucleari (rivenienti dalla centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza).

1) LE AUDIZIONI E LE MISSIONI SVOLTE

Il 23 e 24 marzo 1998 una delegazione della Commissione composta dal Presidente Scalia, dall'onorevole Foti e dai senatori Asciutti, Cortelloni, Giovanelli, Lasagna e Polidoro si è recata in Emilia Romagna per una missione conoscitiva. Il 23 marzo sono stati effettuati sopralluoghi presso la centrale nucleare di Caorso (Piacenza), presso il polo petrolchimico di Ferrara e presso il polo petrolchimico di Ravenna. Il 24 marzo sono stati effettuati sopralluoghi presso l'impianto di depurazione della società *Ambiente Mare* di Marina di Ravenna e presso l'impianto di trattamento e combustione rifiuti di Coriano (Rimini).

La missione si è poi conclusa presso la prefettura di Bologna con le audizioni – nel pomeriggio del 24 marzo – del prefetto Enzo Mosino, del direttore generale dell'assessorato ambiente della Regione Emilia Romagna dottoressa Leopolda Boschetti, del responsabile del servizio pianificazione programmazione ambientale della Regione Emilia Romagna dottor Giuseppe Benedetti, dell'assessore all'ambiente della Provin-

cia di Parma dottor Giuseppe Gavioli, del direttore dell' Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (Arpa) dottor Edolo Minarelli, del direttore tecnico dell' Arpa dottor Adriano Zavatti, del rappresentante della struttura di ingegneria ambientale dell' Arpa dottor Vito Belladonna, del comandante del Nucleo Operativo Ecologico dell' Arma dei Carabinieri di Bologna capitano Alcide Careri, del presidente della Federazione industriale emiliano romagnola dottor Alberto Mantovani, del presidente della *Legambiente* Emilia Romagna dottor Luigi Rambelli, dei rappresentanti dell' associazione *Ambiente e/è Vita* dottor Giampaolo Bastia, dottor Fernando Ferrara e dottor Francesco Sansoni.

Il 14 aprile 1998 la Commissione ha proceduto – in sede di adunanza plenaria – all' audizione del direttore del Servizio di protezione civile della Regione Emilia Romagna dottor Demetrio Egidi e del presidente dell' Osservatorio ambientale per l' alta velocità tratta Bologna-Firenze ingegner Fabio Trezzini.

Inoltre il Presidente Scalia – a seguito di esposti pervenuti alla Commissione – si è recato a Parma il 29 maggio 1998 per un sopralluogo presso la costruenda discarica comprensoriale di Monte Ardone, dove ha incontrato, unitamente all' onorevole Copercini, l' assessore all' ambiente della provincia di Parma dottor Giuseppe Gavioli e i rappresentanti delle associazioni e dei comitati contrari alla realizzazione della discarica. Successivamente il Presidente Scalia e l' onorevole Copercini si sono recati presso la prefettura di Parma per un incontro con il prefetto Tommaso Blonda e con il dottor Giuseppe Grandinetti della sostituto procuratore circondariale di Parma che ha avviato un' indagine connessa alla realizzazione di tale impianto.

Il 3 febbraio 1999, la Commissione ha proceduto all' audizione della dottorssa Danila Indirli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il 10 febbraio 1999, la Commissione ha ascoltato il direttore dell' Arpa Emilia Romagna, dottor Edolo Minarelli, e il responsabile di ingegneria ambientale dell' Arpa Emilia Romagna, dottor Vito Belladonna. Il 14 aprile 1999, sempre in sede di adunanza plenaria, la Commissione ha ascoltato il vice sindaco di Parma, architetto Vittorio Guasti, il delegato all' ambiente del Comune di Parma, dottor Pietro Vignali, e l' assessore all' ambiente della Provincia di Parma, dottor Giuseppe Gavioli. Il 28 aprile 1999, in sede di adunanza plenaria, la Commissione ha proceduto all' audizione del dottor Giorgio Grandinetti, sostituto procuratore presso il Tribunale di Parma.

Il 28 aprile 1999 una delegazione della Commissione, composta dal Presidente Scalia e dall' onorevole Copercini si è recata in Emilia Romagna per una missione conoscitiva: sono stati effettuati sopralluoghi presso l' impianto di incenerimento di Reggio Emilia, presso l' *Elf Atochem* di Boretto (Reggio Emilia) e presso il Centro Integrato Rifiuti di Lugo (Ravenna).

2) LA NORMATIVA SUI RIFIUTI E IL SUO STATO DI ATTUAZIONE. L'AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2.1. Il ciclo dei rsu in Emilia Romagna è disciplinato innanzitutto dalla legge regionale n. 27 del 12 giugno 1994. Si tratta di un atto normativo che, sia pure antecedente al decreto legislativo n. 22 del 1997, ne anticipa molti dei contenuti. A questo proposito tuttavia i responsabili della regione hanno sottolineato che il completo adeguamento della normativa regionale a quella nazionale è in corso ma potrà essere ultimato solo quando saranno stati emanati i decreti attuativi di quest'ultima.

Sul piano strategico, la linea della regione è ispirata da tre fondamentali principi: la riduzione della produzione; l'autosufficienza nella gestione e la delega alle province nella pianificazione dell'intero settore dei rifiuti.

Quanto alla prima, la disciplina regionale è impostata secondo non solo la finalità della riduzione della produzione dei rifiuti, ma anche al loro recupero, riciclo e riutilizzo e considera quindi lo smaltimento in discarica quale ipotesi residuale e consentita solo nel caso nell'area non siano presenti impianti di recupero, riciclo e riutilizzo. Esiste poi un divieto (peraltro derogabile) allo smaltimento di rsu *extra*-regionali.

Quanto alla seconda (l'autosufficienza regionale) il principio generalmente è soddisfatto, fatta eccezione per le province di Rimini e di Parma. Nel primo caso il ciclo dei rsu è concentrato in buona parte nell'impianto Amia di Coriano (Rn), ma non essendo il territorio idoneo alla realizzazione di discariche viene utilizzata quella di Sogliano, in provincia di Forlì. Per quanto riguarda Parma, la situazione è più complessa: nel territorio provinciale esiste un inceneritore di vecchia concezione a Cornocchio ed è prevista una discarica in località Fornovo, che sta però suscitando accesi contrasti ed è al centro di un'indagine giudiziaria. Per questi motivi la produzione di rsu (d'ora in avanti: Rsu) della provincia di Parma viene in gran parte smaltita in altre aree della regione.

Quanto infine alla tendenza al decentramento decisionale attraverso la delega, si noti che le province hanno non solo funzioni amministrative legate all'approvazione dei progetti relativi agli impianti e alla gestione degli stessi, ma hanno potestà anche in merito alla programmazione degli interventi e alla redazione dei piani di smaltimento che, per essere effettivamente operativi, devono essere approvati dal consiglio regionale.

Alla legge regionale del 1994 poc'anzi menzionata, è seguita, il 17 luglio 1997, da parte del Consiglio regionale l'approvazione di un atto di programmazione di interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un atto che prevede interventi a favore degli enti locali per incentivare la raccolta differenziata nonché sostegno finanziario all'imprenditoria privata per la riduzione della produzione dei rifiuti nei cicli produttivi. È quindi un intervento per favorire un sistema più avanzato nella gestione dei rifiuti.

Da ultimo, nel mese di aprile del 1999, è stata approvata la legge regionale n. 3 la quale contempla tre livelli di pianificazione relativi al ciclo dei rifiuti.

Il primo livello è dato dal piano territoriale regionale di competenza della regione; il secondo è dato dai piani territoriali di coordinamento provinciale mentre il terzo è costituito dai piani provinciali di gestione dei rifiuti. È in questi ultimi piani che le province adottano tutte le misure volte ad attuare le finalità contenute nel «decreto Ronchi». Saranno i prossimi mesi ed anni a dire come le fasi più recenti di questo sviluppo normativo e programmatico ingloberanno e tesarizzeranno le precedenti esperienze.

2.2. Quanto alla congruità dell'azione amministrativa, occorre osservare innanzitutto che prima dell'approvazione della legge regionale n. 3 del 1999, le province emiliano-romagnole erano tenute, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale del 1994, a emanare un piano attuativo degli interventi detto «piano infraregionale» che tutte le province hanno emanato. Tali atti, a quel che consta alla Commissione, sono piuttosto completi e denotano un livello di conoscenza e del territorio e della realtà produttiva da parte della burocrazia locale assai elevato. I dati contenuti nei piani trasmessi, tuttavia, non sono sempre aggiornati.

Diverse province dell'Emilia Romagna hanno conseguito un risultato di produzione di rifiuti inferiore alle previsioni di piano. È da osservare, però, che tutti i piani infraregionali presentano una previsione in crescita nella produzione dei rifiuti, ad un ritmo che va dallo 0,6% di Bologna al 5,5% di Forlì-Cesena. Va evidenziata la prevista apertura di diverse nuove discariche nel territorio regionale, di dimensioni anche molto elevate: la pianificazione quindi – pur prevedendo nuovi impianti di recupero – sembra poggiare ancora in maniera significativa su un sistema che la normativa nazionale imporrebbe invece di superare.

Appare peraltro ben puntuale l'iniziativa regionale connessa alla bonifica delle aree inquinate. Per quanto concerne questo particolare aspetto, infatti, la Giunta regionale ha prodotto, nel luglio 1998, un aggiornamento del censimento delle aree contaminate approvato nel 1995. Da tale aggiornamento risultano censite in Emilia Romagna 84 aree inquinate, mentre altre 38 aree vengono indicate come bonificate, in corso di bonifica o messe in sicurezza. Tuttavia si tratta di un'attività che oggettivamente risente delle elevate spese necessarie: nel dicembre 1998, infatti, la regione ha approvato due soli interventi di bonifica per l'anno in corso per complessivi due miliardi di spesa. Esiste pertanto un evidente *gap* negativo tra le aree per cui è necessaria la bonifica e quelle per cui tale attività viene posta in essere: è opinione della Commissione che il risanamento dei suoli e del territorio deve invece costituire un obiettivo primario della pubblica amministrazione, specie quando i siti contaminati siano di proprietà pubblica.

Sempre sul piano amministrativo, è di rilievo l'attività di collaborazione tra la regione e gli enti locali da un lato e altre istituzioni dall'altro. Si tratta di forme di collaborazione mediante le quali le amministrazioni locali si avvalgono del contributo di altre istituzioni pubbliche e

private come per esempio l'Arpa, le università, i consorzi obbligatori, i consorzi agrari e le associazioni imprenditoriali.

3) LA SITUAZIONE TERRITORIALE

3.1. Osservazioni generali

In base ai dati ufficiali più recenti¹ in Emilia-Romagna nel 1997 si è registrata una produzione di Rsu pari a 2.193.300 tonnellate; di queste, 1.657.346 tonnellate sono state smaltite nelle 31 discariche esistenti in regione; 44.813 tonnellate sono state trattate nei 9 impianti di compostaggio esistenti in Emilia-Romagna; 566.031 tonnellate sono invece state incenerite negli 8 impianti regionali. Inoltre, 255.755 tonnellate di raccolta differenziata sono state inviate al recupero e al riciclo. Il totale dei rsu smaltiti o trattati è di 2.523.945 tonnellate, quindi superiore alla produzione regionale: ciò è dovuto alle deroghe concesse per l'introduzione di rsu extra-regionali.

Relativamente invece ai rifiuti speciali e ad alcune categorie di pericolosi è stata segnalata una carenza di discariche per queste tipologie di rifiuti in regione, motivo per cui questi vengono smaltiti in gran parte in Veneto.

Alla carenza di discariche fa da contraltare un numero molto elevato di centri di stoccaggio con rischi – come è stato sottolineato dagli stessi organismi di controllo – di sovraesposizione ai traffici illeciti. La grande quantità riscontrata di centri di stoccaggio determina infatti un gran numero di carichi in circolazione, con relativi documenti di trasporto e registri di carico e scarico di cui in diversi casi è stata accertata la falsificazione. Vale qui la pena di citare il caso di un centro in provincia di Ravenna, presso il quale è stato accertato l'arrivo di rifiuti lombardi con una codifica non prevista dalla legge, e la partenza degli stessi presso inesistenti centri di recupero in altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio.

Si tratta di una situazione confermata sostanzialmente anche dall'associazione di categoria degli industriali che ha lamentato prezzi di smaltimento troppo alti i quali – secondo i rappresentanti degli imprenditori – inviterebbero chi deve smaltire a cercare soluzioni meno costose pur se in contrasto con la legge. Infine le associazioni ambientaliste hanno evidenziato una serie di anomalie nel settore dei rifiuti ospedalieri (dove si riscontrano forbici di prezzi molto ampie) e situazioni di impatto ambientale per quanto concerne alcuni impianti di smaltimento.

Attenzione specifica è stata infine dedicata al caso della centrale nucleare di Caorso, dal 1987 in stato di custodia protettiva passiva e per la quale solo in tempi recentissimi sono state avviate le procedure per il *decommissioning*. Anche su questo argomento – al quale viene dedicato uno specifico capitolo di questa relazione – sono intervenute le associazioni ambientaliste, che hanno sottolineato in particolare l'anomalia rap-

¹ Anpa-Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, Secondo rapporto sui rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, Roma, febbraio 1999.

presentata da un impianto che da oltre 10 anni è in attesa di essere smontato: un tempo mai raggiunto per alcun impianto di questo genere al mondo e che deve quindi suscitare grande attenzione per i problemi connessi alla sicurezza che ne potranno derivare.

Occorre qui evidenziare anche l'importanza che – anche ai fini della salvaguardia del territorio – può avere il recupero, in particolare il trattamento della frazione organica con produzione di un *compost* di qualità. Diversi studi evidenziano infatti il progressivo impoverimento organico dei terreni della pianura padana, che rischiano di avviarsi a uno stato di desertificazione. Il trattamento di tali terreni con un *compost* di qualità avrebbe quindi un duplice positivo risultato: da un lato un arricchimento organico del terreno (con conseguente allontanamento dei rischi di desertificazione), dall'altro una drastica riduzione nell'utilizzo di prodotti chimici nelle attività agricole.

3.2. *Produzione e smaltimento di Rsu nella regione*

3.2.1 *Provincia di Bologna*

In questo territorio sono state prodotte nel 1997 475.000 tonnellate di rsu; la raccolta differenziata (comprensiva dei rifiuti ingombranti) ha rappresentato il 10%, concentrata soprattutto nelle filiere del materiale organico (7.600 tonnellate), del vetro (11.944 tonnellate) e della carta (15.768 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata, la produzione di rsu è stata di 428.000 tonnellate.

In provincia di Bologna esistono 4 discariche: S. Agata Bolognese, Imola, Gaggio Montano e Baricella. In questi impianti nel 1997 sono state smaltite complessivamente 400.853 tonnellate. L'inceneritore di Bologna ha invece smaltito 139.209 tonnellate. Il totale dei rifiuti smaltiti supera la produzione provinciale, a causa del fatto che sono stati smaltiti anche rsu provenienti da altre provincie. A questi va poi aggiunta la frazione umida trattati negli impianti di Ozzano e S. Agata Bolognese, pari complessivamente 8.390 tonnellate.

Non si hanno dati in merito alla capacità residua delle discariche esistenti, mentre per quanto riguarda l'inceneritore si tratta di un impianto realizzato nel 1973 e rimodernato nel 1992; dotato di una tecnologia a griglia, può trattare 600 tonnellate al giorno di rifiuti. Nel 1997 ha prodotto 40.555 MWh elettrici.

È utile fare riferimento a un documento redatto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) nel 1998, per la ricognizione della pianificazione in materia di rifiuti: da tale documento si evince come la domanda di smaltimento per questa provincia nel 1997 sia stata superiore di circa 25mila tonnellate al previsto. Rispetto agli scenari di piano, inoltre, risultano ancora da avviare l'inceneritore di Molinella – per una potenzialità di 100.000 tonnellate/anno – e le discariche di Galliera e Castello di Serravalle, con una capacità rispettivamente di 1 milione di metri cubi e un milione e 330mila metri cubi.

3.2.2. Provincia di Ferrara

Nel 1997 in questa provincia si è registrata una produzione di 213.250 tonnellate di rsu; la raccolta differenziata (comprensiva dei rifiuti ingombranti) ha rappresentato il 14,1% del totale, riguardando soprattutto le filiere del materiale organico (2.902 tonnellate), del vetro (4.896 tonnellate) e della carta (3.735 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata, la produzione di rsu è stata di 183.230 tonnellate.

Nel territorio provinciale esistono sette discariche – Copparo, Ferrara, Argenta, Comacchio 1 e 2, S.Agostino, Bondeno – che nel 1997 hanno complessivamente smaltito 195.327 tonnellate di rifiuti. A Ferrara sono poi in funzione due impianti di incenerimento; quello di Ferrara 1, realizzato nel 1975 e rivisto nel 1991, ha una capacità di 120 tonnellate/giorno, senza recupero né energetico né termico: nel 1997 ha trattato 10.229 tonnellate di rifiuti. L'impianto di Ferrara 2 è invece entrato in funzione nel 1993 ed ha una capacità di 150 tonnellate/giorno di rifiuti; nel 1997 ha trattato 37.308 tonnellate di rifiuti, producendo 26.170 MWh termici.

Si ha pertanto una sostanziale autosufficienza di questa provincia per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti; va però aggiunto che non sono disponibili informazioni in merito alla capacità residua delle discariche esistenti su questo territorio.

In questa provincia la quantità di rifiuti inviata allo smaltimento è risultata inferiore alle previsioni di piano di circa 20mila tonnellate, indice di un buon andamento della raccolta differenziata. In questo territorio, inoltre, dovrebbero essere avviate due nuove discariche a Ferrara e Ostellato, con una capacità rispettivamente di 1 milione e mezzo di metri cubi e 2 milioni e mezzo di metri cubi. Sempre ad Ostellato dovrebbe entrare in funzione un impianto di compostaggio con produzione di cdr dalla potenzialità di 50mila tonnellate/anno.

3.2.3 Provincia di Forlì

La produzione di rsu nel 1997 è stata – in provincia di Forlì – di 200.970 tonnellate; la raccolta differenziata (comprensiva dei rifiuti ingombranti) ha rappresentato l'8,8% del totale, concentrata soprattutto nelle filiere del materiale organico (5.098 tonnellate), del vetro (4.976 tonnellate) e della carta (4.714 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata, la produzione di rsu è risultata nel 1997 di 183.340 tonnellate.

Le due discariche esistenti in provincia, Sogliano al Rubicone e Cesenatico, hanno complessivamente smaltito nel 1997 265.333 tonnellate di rsu, una quantità sensibilmente superiore alla produzione provinciale di rsu. Va però tenuto presente che nella discarica di Sogliano viene convogliata buona parte dei rifiuti prodotti in provincia di Rimini. Esiste inoltre un inceneritore, a Forlì, di vecchia realizzazione (risulta infatti in funzione dal 1976) con una capacità di 200 tonnellate/giorno. Nel 1997 l'impianto ha trattato 52.589 tonnellate di rifiuti, producendo

11.628 Mwh termici. In questa provincia è infine in funzione un impianto di compostaggio, a Santa Sofia, che tuttavia nel 1997 ha trattato solo 50 tonnellate di rifiuti.

Anche la provincia di Forlì ha fatto registrare una quantità di rifiuti inviata allo smaltimento assai inferiore rispetto alle previsioni di piano, con un saldo positivo di circa 80mila tonnellate. Più in generale è stata la produzione di rsu a risultare molto inferiore (70mila tonnellate) rispetto alle previsioni avanzate. Rispetto alla situazione attuale, in questo territorio dovrebbe realizzarsi una nuova discarica a Cesena-Tessello, con una capacità di 2 milioni di metri cubi.

3.2.4 Provincia di Modena

In questa provincia, nel 1997, si è registrata una produzione di rsu di 324.970 tonnellate; la quota di raccolta differenziata (compresi gli ingombranti) si è attestata al 14,8% del totale, concentrata – anche in questa provincia – nelle filiere del materiale organico (9.446 tonnellate) del vetro (9.758 tonnellate) e della carta (4.714 tonnellate). La produzione di rifiuti, al netto della raccolta differenziata, è stata di 276.900 tonnellate.

Per quanto riguarda lo smaltimento, cinque delle sei discariche esistenti in provincia – Modena, Carpi, Medolla, Mirandola e Montefiorino – hanno ricevuto nel complesso 287.552 tonnellate di rsu nel 1997. Per quanto riguarda una sesta discarica, ubicata a Pievepelago, non sono disponibili dati in merito allo smaltimento di rsu nel 1997. A Modena è inoltre in funzione un impianto di incenerimento (costruito nel 1980 e rimodernato nel 1995), con una capacità di 500 tonnellate al giorno, che nel 1997 ha trattato 120.000 tonnellate di rifiuti, producendo 37.000 MWh elettrici.

In questa provincia esistono inoltre due impianti di trattamento rifiuti con produzione di *compost*, a Carpi e Fossoli, che nel 1997 hanno trattato complessivamente 69.835 tonnellate di rifiuti. Esiste infine un impianto di compostaggio a Soliera, che nel 1997 ha trattato 2.500 tonnellate di rifiuti.

È evidente la maggiore capacità di trattamento e smaltimento di rifiuti di questa provincia rispetto alla produzione complessiva del territorio. Si tratta quindi, anche in questo caso, di un'area che sopperisce alla carenza di soluzioni per altri territori regionali ed extra-regionali.

Inoltre anche la provincia di Modena ha inviato allo smaltimento circa 30mila tonnellate in meno rispetto alle previsioni di piano. Il risultato è stato ottenuto grazie al miglior andamento della raccolta differenziata, atteso che la produzione complessiva è risultata invece in linea con quanto previsto. Dovranno essere inoltre realizzate in provincia nuove discariche a Prignano, San Felice, Fiumalbo e Pavullo, per una capacità complessiva di circa 1 milione e 200 mila tonnellate.

3.2.5 Provincia di Parma

La produzione di rifiuti in questa provincia è stata nel 1997 di 189.820 tonnellate, con la raccolta differenziata (compresi gli ingom-

branti) che ha rappresentato una quota del 14,2%. Materiale organico (3.662 tonnellate) vetro (7.018 tonnellate) e carta (7.470 tonnellate) sono le filiere in cui si è concentrata la raccolta differenziata; al netto di questa, la produzione di rifiuti è risultata di 162.820 tonnellate.

In provincia di Parma esistono due discariche, a Borgo Val di Taro e a Corniglio, che nel 1997 hanno smaltito complessivamente 42.320 tonnellate. È inoltre un funzione l'inceneritore di Parma: avviato nel 1975 e rimodernato nel 1991, ha una capacità di 300 tonnellate/giorno. Nel 1997 ha trattato 62.000 tonnellate di rifiuti, senza alcun recupero né termico né elettrico.

Emerge quindi un *deficit* di soluzioni per lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti di questa provincia, dove l'unico impianto esistente alternativo alla discarica risulta essere di vecchia concezione e non più rispondente ai parametri di legge.

La quantità di rifiuti inviata a smaltimento è risultata inferiore di circa 40mila tonnellate rispetto alle previsioni di piano, il medesimo gap rilevato anche nella produzione complessiva di rsu. In questa provincia è previsto l'ampliamento dell'inceneritore di Parma, portando la potenzialità a circa 100mila tonnellate/anno, e la realizzazione di quattro nuove discariche, la cui localizzazione non viene però indicata nel citato documento dell'Arpa. Sulla situazione di Parma si tornerà più avanti nel corso della relazione.

3.2.6 Provincia di Piacenza

Nel 1997 si è registrata in questa provincia una produzione di rsu di 129.790 tonnellate. La raccolta differenziata e degli ingombranti ha rappresentato il 21,9%, quota che fa di questa provincia la più «virtuosa» tra quelle della regione. Materiale organico (7.210 tonnellate) vetro (5.898 tonnellate) e carta (8.181 tonnellate) sono le frazioni in cui si è concentrata la raccolta differenziata. Al netto di questa, la produzione di rifiuti è risultata di 101.340 tonnellate.

Le quattro discariche presenti in provincia – Ottone, Cortebruggnata e i due lotti di Ponte dell'Olio – hanno smaltito complessivamente 58.767 tonnellate nel 1997. Esiste poi un impianto di compostaggio a Sarmato, che nel 1997 ha trattato 11.000 tonnellate di rifiuti.

Anche questa provincia sconta quindi un grave deficit per quanto riguarda la capacità di smaltimento o trattamento dei rifiuti rispetto alla produzione. Nel 1999 dovrebbe tuttavia entrare in funzione un impianto di incenerimento a Piacenza con una capacità nominale di 240 mila tonnellate/anno.

In questa provincia la quantità di rifiuti inviata allo smaltimento nel 1997 è risultata inferiore di circa 20 mila tonnellate rispetto alle previsioni di piano, grazie al miglior andamento della raccolta differenziata. È inoltre prevista la realizzazione di due nuove discariche, a Castel S.Giovanni e ad Alseno, per una capacità di 500mila metri cubi ciascuna.

3.2.7 Provincia di Ravenna

La produzione di rsu in questa provincia è stata nel 1997 di 203.460 tonnellate. La raccolta differenziata (compresi gli ingombranti) ha rappresentato una quota del 14,4%, concentrata soprattutto nelle filiere del materiale organico (6.908 tonnellate), vetro (5.194 tonnellate) e carta (4.377 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata la produzione di rsu è risultata di 174.090 tonnellate. Va aggiunto che questa provincia è stata l'unica della regione ad aver fatto registrare nel 1997 un calo del 3,4% nella produzione di rifiuti rispetto all'anno precedente.

In questa provincia esistono due discariche, a Ravenna e Lugo-Alfonsine, che complessivamente hanno smaltito nel 1997 162.795 tonnellate di rsu. Esiste poi un impianto per la produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr) a Ravenna, che tuttavia nel 1997 ha trattato appena 167 tonnellate di rifiuti; a Faenza sono poi presenti due impianti di compostaggio, che nel periodo considerato hanno trattato 3.765 tonnellate di rifiuti. Esiste quindi un saldo negativo tra la produzione e la gestione dei rifiuti in questa provincia, ad indicare che una parte di questi (anche della frazione non differenziata) viene trattata fuori dal territorio.

Neanche per la provincia di Ravenna esistono dati in merito alla disponibilità residua delle discariche esistenti. Risultano comunque in fase di realizzazione due linee per l'incenerimento di rifiuti: la prima di queste dovrebbe entrare in funzione nel 2.000, mentre la seconda dovrebbe essere avviata nel 2.002.

La provincia di Ravenna ha inviato a smaltimento circa 70 mila tonnellate in meno rispetto alle previsioni di piano, con una produzione complessiva risultata di circa 50 mila tonnellate inferiore a quanto previsto. Nel territorio dovrebbero essere ampliate le discariche di Lugo-Alfonsine (fino a 1 milione e 320 mila metri cubi) e di Ravenna (fino a 4 milioni di metri cubi). È inoltre prevista la realizzazione di una discarica – non localizzata – dalla capacità di un milione e 200 mila metri cubi.

3.2.8 Provincia di Reggio Emilia

Nel 1997 in questa provincia si è registrata una produzione di rsu di 237.800 tonnellate. La raccolta differenziata (compresi gli ingombranti) ha rappresentato il 19%, concentrata nelle frazioni del materiale organico (10.591 tonnellate), del vetro (9.640 tonnellate) e della carta (12.100 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata, la produzione di rifiuti è risultata di 192.650 tonnellate.

Le tre discariche esistenti in provincia – Castellaro, Carpineti e Novellara – hanno complessivamente smaltito nel 1997 223.596 tonnellate di rifiuti. A Reggio Emilia è inoltre in funzione un inceneritore – avviato nel 1967 e rimodernato nel 1994 – con una capacità di 200 tonnellate/giorno. Nel 1997 ha trattato 45.496 tonnellate di rifiuti, producendo 4.028 MWh elettrici e 38.576 MWh termici.

Anche in questa provincia si è quindi registrata nel 1997 una capacità di trattamento o smaltimento dei rifiuti superiore alla produzione del territorio, indicativa del fatto che questo territorio ha supplito alle carenze di altre aree regionali o extra-regionali.

In questa provincia si è registrato un invio di rifiuti a smaltimento superiore di 20mila tonnellate rispetto alle previsioni di piano, con una produzione superiore di 15mila tonnellate al previsto.

3.2.9 Provincia di Rimini

Questa provincia nel 1997 ha fatto registrare una produzione di rsu di 217.770 tonnellate; la raccolta differenziata (inclusi gli ingombranti) ha rappresentato il 13,6%. Le filiere su cui si è concentrata la raccolta differenziata sono state il materiale organico (5.269 tonnellate), il vetro (5.355 tonnellate) e la carta (7.547 tonnellate). Al netto della raccolta differenziata la produzione di rifiuti è stata di 188.070 tonnellate.

In provincia di Rimini non esistono discariche (viene utilizzata l'area di Sogliano in provincia di Forlì). A Coriano è in funzione dal 1976 (rimodernato nel 1992) un impianto di incenerimento con una capacità di 500 tonnellate/giorno. L'impianto nel 1997 ha trattato 99.200 tonnellate di rifiuti, senza alcun recupero né termico né elettrico. A Rimini esiste poi un impianto di compostaggio che nel 1997 ha trattato 6.423 tonnellate di rifiuti.

Si tratta quindi di una provincia che fa registrare un saldo negativo per quanto concerne la capacità di smaltimento o trattamento dei rifiuti, recuperato in gran parte con l'invio dei rifiuti nella confinante provincia di Forlì.

La provincia di Rimini ha inviato a smaltimento nel 1997 oltre 20 mila tonnellate in più rispetto alle previsioni di piano, benché la produzione di rsu sia risultata in linea con quanto previsto. Nel territorio dovrebbero essere realizzate due discariche, a Torriana e Rimini, con una capacità rispettivamente di un milione e mezzo e due milioni di metri cubi.

Il quadro generale della situazione relativa alla produzione e alla raccolta dei rsu in Emilia Romagna è desumibile dalle tabelle e dalle cartine seguenti.

4) LE SITUAZIONI PARTICOLARI

4.1 La produzione di rifiuti speciali

4.1.1 La centrale elettronucleare di Caorso

L'impianto, dotato di un reattore ad acqua leggera, con una potenza termica di 2.650 MW, è entrato in esercizio nel 1981. A seguito del referendum popolare svoltosi nel 1987, la delibera Cipe, oltre a disporre la chiusura definitiva della centrale di Caorso, dava mandato all'Enel di

eseguire le operazioni necessarie a portare l'impianto nella condizione di custodia protettiva passiva ed a predisporre il piano di disattivazione. In tale contesto la Struttura Gestione Impianti Nucleari dell'Enel (Enel/Sgn), ha predisposto la documentazione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo che si intendeva perseguire e successivamente, così come previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, ha trasmesso alle autorità competenti l'istanza di autorizzazione alla disattivazione alla quale ha allegato il piano globale di disattivazione, il rapporto quadro ed il progetto di massima. L'istanza contiene, nei suoi allegati, la descrizione degli interventi che sono necessari per porre l'impianto nella condizione di custodia protettiva passiva, indica le attività da svolgere per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ed effettua una stima delle dosi ai lavoratori.

In sintesi, lo stadio di custodia protettiva passiva si configura come una condizione di impianto in cui gli elementi di combustibile irraggiato sono stati sistemati in modo adeguato fuori dal vessei, la radioattività residua è confinata in un numero limitato di edifici esistenti, i rifiuti radioattivi sono stati tutti condizionati e la situazione impiantistica e radiologica garantisce la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Per raggiungere questa configurazione impiantistica, come rilevato anche dall'Enel/Sgn, è di primaria importanza effettuare delle decontaminazioni all'interno dell'impianto, alienare il combustibile nucleare fresco ed allontanare dal vessei del reattore il combustibile nucleare irraggiato. Quest'ultimo sarà confezionato in appositi contenitori metallici (*cask*) - progettati e costruiti per essere anche in grado di essere trasportati fuori dalla centrale - e sarà immagazzinato temporaneamente a secco, all'interno della centrale, in attesa del trasferimento in un deposito centralizzato quando questo sarà disponibile. A questo proposito l'Anpa, in considerazione del fatto che il combustibile nucleare ancora risiede nel vessei del reattore da più di 11 anni e facendo riferimento alle prescrizioni della licenza di esercizio in vigore alla data del 10 febbraio 1998, ne ha autorizzato il trasferimento nelle piscine di stoccaggio all'interno dell'edificio del reattore.

Si tratta di dover allocare nelle rastrelliere delle piscine 560 elementi di combustibile, di cui 160 sono da considerare freschi. Le motivazioni che stanno alla base della decisione assunta dall'Anpa, secondo l'Enel/Sgn, tengono conto principalmente di tre fattori:

il primo riguarda l'operazione della scarica che richiede, per la sua delicatezza, di essere effettuata da personale esperto ancora presente nell'impianto e un ulteriore rinvio potrebbe comportare in un prossimo futuro la necessità di dover eseguire un costoso adeguamento dei sistemi di sicurezza, ancora oggi efficienti nel reattore, con conseguente impegno di dosi indebite al personale;

il secondo fattore riguarda il fatto che l'operazione di scarica è la prima attività che viene effettuata quando si decide la chiusura definitiva di un impianto nucleare;

il terzo fattore è che tale operazione porta l'impianto in una condizione di maggior sicurezza. Infatti non esistono esperienze al mondo

di combustibile che sia rimasto per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in un reattore senza alcuna ispezione.

Va rilevato che nei confronti dell'autorizzazione concessa dall'Anpa non vi è stata alcuna opposizione da parte delle autorità locali, mentre le rappresentanze dei lavoratori hanno manifestato il loro dissenso, sostenendo che anche tale operazione deve rientrare tra quelle da autorizzare nell'ambito delle attività previste dal piano globale di disattivazione.

Per quanto attiene i rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio pregresso, questi sono tutti condizionati e caratterizzati secondo le procedure e le prescrizioni approvate per la licenza in esercizio; solo una parte di questi sono stati condizionati e caratterizzati secondo i requisiti della G.T. n.26. Rimane quindi ancora da svolgere un'attività di trattamento e di condizionamento per la preparazione di manufatti pronti per l'invio al futuro centro di smaltimento.

A tale riguardo è da segnalare che la messa in custodia protettiva passiva, nonché lo smantellamento dei sistemi e dei componenti, darà luogo anche ad una produzione significativa di materiali non radioattivi dal contenuto tossico e nocivo, quali amianto e lana di vetro, oli esausti, oli *fyrquel*, Pcb, glicole etilenico, accumulatori di piombo, resine, ecc. e di materiale inerte di demolizione, nei confronti dei quali sarà opportuno svolgere una attenta verifica ed una descrizione delle attività di smaltimento.

Va infine segnalato come esiste un'oggettiva difficoltà per tali operazioni, legata all'impossibilità di poter disporre, in tempi ragionevolmente brevi, di un centro nazionale di smaltimento e di un deposito temporaneo per l'alta attività e per il combustibile irraggiato e della mancanza di normativa per il rilascio dei materiali da zona controllata e del valore *'de minimis'*. Questo stato di fatto può essere pregiudiziale in un contesto autorizzativo e nel contempo può condizionare pesantemente la volontà di accelerare l'iter procedurale per la disattivazione di Caorso ma, più in generale, tutte le attività di disattivazione degli impianti nucleari previste dai programmi presentati agli organi autorizzati vi competenti.

4.1.2 *Impianto Enichem di Ferrara*

L'azienda occupa una superficie di 2.000.000 metri quadrati per un numero di addetti di 708 ed opera nel settore della produzione di polimeri stirenici, tecnopolimeri e gomme. Per ciò che riguarda la produzione di rifiuti, sulla base dell'ecobilancio fornito dall'azienda, si ricava che nel 1997 sono stati prodotti rifiuti per 56 tonnellate, che il trattamento esterno è stato di 303 tonnellate e che il trattamento interno dei rifiuti pericolosi ha riguardato 189 tonnellate. Gli impianti di trattamento delle acque consistono di un depuratore biologico con filtro percolatore, mentre un impianto di incenerimento a tamburo rotante munito di camera di *post-combustione*, provvede allo smaltimento dei fanghi, di rifiuti solidi e di rifiuti liquidi.

L'azienda si è dotata di un sistema di rilevamento della qualità dell'aria a mezzo di apposite centraline di misura. In una zona vicina al sistema torcia d'impianto è stato realizzato un progetto di messa in sicurezza di una discarica di rifiuti industriali (probabilmente smaltiti precedentemente o a cavallo del 1982, anno di entrata in vigore del Dpr n. 915 del 1982). Negli ultimi tre anni sono stati avviati progetti per rimuovere, bonificare e smaltire manufatti con presenza di amianto e altri rifiuti pregressi.

4.1.3 Impianto Enichem di Ravenna

In quest'area operano diverse società del gruppo Enichem, ognuna con singole competenze. Si tratta di Ambiente Spa del gruppo ENI, di Borregaard Italia, Ecofuel, Enichem spa, Enichem Elastomeri, Enichem Syntehesis, E.V.C., Frene, *Great Lakes* Italia, Rivoira, Vinavil. La Borregaard produce difenoli, la Ecofuel prepara additivi per benzine (MTBE, ETBE), l'Enichem Spa produce resine ABS, acido nitrico, nitrato ammonico e concimi complessi. All'Enichem Elastomeri è affidata la produzione di butadiene, gomme stirene-butadiene, lattici, polibutadiene CIS, gomme acriliche. La Enichem Synthesis produce Dimetilcarbonato (DMC) e derivati del DMC. La EVC produce cloruro di vinile monomero e policloruro di vinile, la *Great Lakes* Italia prepara additivi per materie plastiche, la Vinavil produce acetato di vinile, la Rivoira prepara gas tecnici mentre la Frene gestisce la centrale termoelettrica. Da ognuna di queste attività residuano rifiuti di ogni tipologia, in particolare speciali pericolosi e non pericolosi.

Alla Società Ambiente Spa del gruppo ENI è affidata la gestione delle strutture ecologiche interne che consistono in un depuratore biologico delle acque di scarico, in forni inceneritori di fanghi, rifiuti industriali e rifiuti clorurati liquidi. Tra questi forni è da menzionare quello denominato F4, oggetto di uno specifico sopralluogo e in fase di avanzata costruzione al momento della visita. Esso è dotato di moderne tecnologie di trattamento ed abbattimento delle emissioni, sul modello dei termodistruttori diffusi nel Nord Europa, con tecnologia consolidata ormai da anni. Tale termodistruttore, oltre a gestire i rifiuti interni, in un prossimo futuro potrebbe essere utilizzato anche per conto terzi.

Alla Società Ambiente è inoltre affidata la gestione di un cementificio che ha la doppia funzione di smaltire rifiuti industriali come materia prima per produrre clinker e quella di bruciare CDR derivato dai RSU come combustibile ausiliario. Il controllo della qualità dell'aria all'esterno del sito Enichem è affidato ad una rete di rilevamento gestita da Comune e Provincia. Dal rapporto ambientale Enichem 1997 si ricavano dati non completi: i rifiuti prodotti nel 1997 ammontano a 250 tonnellate, i rifiuti pericolosi trattati all'interno sono stati 71 tonnellate nel 1994, mentre i rifiuti non pericolosi prodotti nel 1997 ammontano a 9064 tonnellate. Per quanto riguarda la bonifica degli impianti e delle aree dismesse, dopo una indagine idrogeologica curata dalla società *Dames & Moore*, sono stati approntati sette progetti già presentati alla autorità competente per l'approvazione.

In merito allo smaltimento e alla bonifica di manufatti che hanno contenuto amianto la Commissione ha appreso che nel periodo 1996-1997 sono state smaltite 546.457 tonnellate di amianto da impianti di proprietà Enichem attraverso varie ditte che hanno effettuato la bonifica (Demont, Isolfin, Protex, Saver Mavi, General Smontaggi) con destinazione finale presso gli impianti di Barricalla (TO), Cedex di Pederobbia (TO), Area (RA), Ecolombardia del Gruppo Ecodeco (Cervestina), Ecograf di Peschiera Borromeo, Pulinet di Piano Rosa Boca (Novara).

4.2. *Gli impianti notevoli*

4.2.1 *La società Ambiente Mare di Marina di Ravenna*

L'impianto della società Ambiente Mare è sito in una zona particolarmente delicata da un punto di vista ambientale, racchiusa tra la Pia-lassa Piombone da una parte e la zona turistica di Marina di Ravenna dall'altra, che impone severi vincoli ambientali. Per tale motivo all'AR-PA Emilia Romagna è stato richiesto dalla Provincia di Ravenna l'effettuazione di uno studio relativo ai cicli di trattamento dei rifiuti, ai cicli di recupero dell'olio, alle emissioni idriche e gassose. L'azienda è autorizzata allo stoccaggio ed al trattamento depurativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e/o fangosi, provenienti dal territorio nazionale ma prioritariamente dall'area portuale di Ravenna per un totale annuo di 60.000 metri cubi.

Nel 1997 sono state conferite al impianto varie tipologie di rifiuti, quali emulsioni oleose, acque di sentina di navi, percolati di discariche, oli minerali impuri e/o sintetici, fondami si di serbatoi dell'industria petrolifera (depositi, raffinerie, stazioni di servizio), morchie oleose e fanghi contenenti metalli pesanti.

L'azienda fino al 1994 era intestata alla Società Secoter srl che gestiva l'impianto di trattamento delle acque oleose raccolte dalla Secomar di Ravenna e da altre utenze locali e nazionali. Dopo il 1994, al fine di garantire una maggiore efficienza da un punto di vista ambientale al servizio di ricevimento delle acque di sentina delle navi del porto di Ravenna (si ricorda a questo proposito l'impegno assunto dal governo italiano nell'ambito della Convenzione Marpol 73/78) è stata costituita la società Ambiente Mare in cui al privato è subentrata per una quota del 15% l'azienda Area (Azienda ravennate energia ambiente, azienda speciale del Comune di Ravenna, cui spetta la Presidenza di Ambiente Mare).

Nell'impianto esistono cinque aree di stoccaggio rispettivamente per olii, per reflui oleosi, per reflui acidi, per reflui alcalini e per reflui neutri. I reflui in ingresso sono stoccati in serbatoi che hanno una capacità totale di 2511 mc, i *chemicals* e i prodotti di recupero sono stoccati in serbatoi che, a seconda della natura del liquido, sono in acciaio, vetroresina, acciaio inox, cemento armato. I liquidi oleosi, scaricati in impianto da bettoline del porto e da autobotti, subiscono un trattamento di decantazione, di filtrazione e di centrifugazione. In tal modo si ottengo-

no oli che dopo un controllo qualitativo vengono inviati alla vendita. Le acque e i fanghi residuanti dalla centrifugazione vengono inertizzati con ossido di calcio e dopo un controllo qualitativo inviati a discarica controllata.

I reflui acidi, alcalini e neutri vengono collettati in una vasca di equalizzazione e inviati quindi ad un trattamento chimico-fisico, cui seguono un trattamento biologico, un trattamento con ipoclorito, una serie di filtrazioni su sabbia e carboni attivi e lo stoccaggio finale dell'acqua depurata che, dopo un controllo qualitativo, viene inviata allo scarico. I fanghi della depurazione vengono anch'essi inertizzati ed inviati in discarica controllata. Lo scarico delle acque trattate è discontinuo ed avviene nel Canale Candiano dovendo rispettare i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976. Prima dello scarico, l'acqua stoccata viene analizzata per confermare il rispetto dei limiti tabellari. L'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata il 27 dicembre 1996 dal Comune di Ravenna.

Va qui rilevato che non risulta sufficientemente chiara la procedura di gestione dei rifiuti in arrivo. È emerso infatti che i rifiuti oleosi del settore petrolifero (in particolare i fondami di serbatoi di benzina e di gasolio delle stazioni di vendita carburanti) pervengono già miscelati all'impianto con evidenti violazioni dell'art.9 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti). Non è inoltre del tutto convincente il processo di inertizzazione dei fanghi d'impianto, giacché l'unico agente inertizzante risulta essere l'ossido di calcio, che – secondo molti studi – tutt'al più riesce ad inertizzare solo una parte del carico inorganico di metalli tossici presenti nei fanghi.

4.2.2. *L'inceneritore di Coriano (Rn)*

L'AMIA opera nel settore del recupero dei materiali da raccolta differenziata. L'inceneritore, oggetto della visita, è stato nel recente passato argomento di polemiche con la popolazione locale e di azioni giudiziarie nonché di accesi dibattiti in relazione all'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera. Il nuovo assetto della piattaforma dell'AMIA, di cui l'inceneritore sottoposto di recente a ristrutturazioni fa parte integrante, sembrerebbe oggi escludere ulteriori problemi ambientali alla luce anche di un più razionale assetto che tiene conto dei principi del decreto legislativo n. 22 del 1997 (recupero di materiali da raccolte differenziate e produzione di energia da residui non riciclabili). La divisione impianti dell'AMIA comprende la gestione delle seguenti unità operative:

- 1) Impianto di selezione rifiuti attualmente in servizio. Si tratta del cosiddetto «sacco secco» della raccolta differenziata che contiene plastica, carta, lattine che vanno avviate al riutilizzo come materie prime. I sovvalli di tale riutilizzo vengono avviati in discarica controllata;

2) Impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali in servizio, da integrare con un impianto di generazione di vapore e di produzione di energia elettrica in fase di messa in servizio al momento della visita della Commissione. I residui della termodistruzione (ceneri) vanno inviati in discarica controllata;

3) Impianto di essiccamento fanghi biologici umidi anch'esso in fase di messa in servizio al momento della visita;

4) Impianto di produzione *compost* in servizio che riceve la frazione organica umida del rsu e i fanghi biologici secchi dell'impianto di essiccamento a cui va aggiunto anche del legno triturato. Il sovrvallo di tale impianto viene inviato in discarica controllata;

5) Impianto di vagliatura sabbia in servizio. Riceve sabbia sporca che dopo vagliatura è inviata al riutilizzo. Il sovrvallo residuo va in discarica controllata.

4.2.3. *Il C.i.r. di Lugo (Ra)*

L'area del Centro Integrato Rifiuti sorge al confine tra i comuni di Lugo e Alfonsine, in provincia di Ravenna, ed è posta al servizio dei nove comuni che amministrano il Co.Se.Co. (Consorzio servizi comunali): oltre ai due citati, fanno parte del Co.Se.Co. i comuni di Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Fusignano, Massalombarda, Cotignana e S.Agata sul Santerno.

Attualmente nell'area esiste una discarica di 1° categoria, in corso di ampliamento per ulteriori 550.000 mc. Accanto ad essa è in via di realizzazione un impianto di selezione della frazione secca, cui si agguincerà un impianto per la produzione di *compost*. È inoltre presente un impianto per il recupero dei rifiuti inerti (scarti da edilizia) che già produce materiale utilizzato per il rilevato stradale nell'area lughese.

Si tratta insomma di un centro integrato di valida progettazione che potrà dare risposte positive per una gestione moderna ed efficiente dei rifiuti prodotti nell'area, soprattutto se sarà armonizzato il sistema di raccolta oggi non omogeneo nei diversi comuni: in alcuni centri infatti la differenziazione segue il c.d. metodo 'porta a porta', in altri si effettua nei cassonetti.

Esistono tuttavia motivi di perplessità che la Commissione deve sottolineare: in base alle comunicazioni che il Consorzio ha inviato alla provincia di Ravenna, infatti, l'impianto per la selezione della frazione secca avrà una potenzialità di 50.000 tonnellate/anno; identica la potenzialità dell'impianto di compostaggio. Si tratta di dimensioni assolutamente non corrispondenti a quanto previsto dal piano infraregionale di smaltimento della Provincia di Ravenna che – per l'impianto di selezione – prevede due linee di selezione con una potenzialità di 13.500 tonnellate/anno ciascuna, mentre l'impianto di compostaggio è previsto per 11.500 tonnellate/anno (ampliabili).

Insomma, i progetti del Co.se.co. vanno a più che raddoppiare ciò che ha previsto la provincia, e ciò è stato l'oggetto di una nota ufficiale di richiamo che l'ente di controllo ha inviato al Consorzio. Va poi con-

siderato che nell'area nel 1998 sono state prodotte circa 57.000 tonnellate di rsu; non si vede quindi l'utilità di realizzare impianti di tale potenzialità se non con la previsione di trattare anche rifiuti prodotti al di fuori del bacino di utenza. A questo proposito la Commissione deve rilevare che ciò contrasterebbe *in toto* con il dettato del decreto legislativo n. 22 del 1997 che invece prevede l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti nei singoli ambiti.

Va infine posto in evidenza come presso la discarica di Lugo (parte integrante del centro di smaltimento) sono giunte in maniera illecita diverse alcune migliaia di tonnellate di rifiuti: in particolare, secondo quanto accertato dagli organismi competenti, i rifiuti in questione sono giunti da Milano (anche se nei formulari era falsamente attestato che gli stessi provenivano da Piacenza) e da Parma. Questi ultimi sono stati smaltiti senza la necessaria autorizzazione regionale. Per quanto riguarda – in particolare – i rifiuti provenienti dal capoluogo lombardo, il trasporto è stato documentato anche da una troupe televisiva che ha seguito un camion lungo tutto il tragitto. Se dal punto di vista ambientale ciò non ha causato particolari problematiche, la Commissione deve però sollecitare a un maggior controllo rispetto ai carichi in entrata: l'ingresso di Rsu non autorizzati è indicatore di una gestione non sufficientemente attenta, e rischia di compromettere (qualora i casi dovessero ripetersi) la programmazione posta in essere in materia dagli enti locali.

4.3. *La situazione di Parma*

La Commissione si è occupata in maniera specifica della situazione connessa alla gestione dei rsu in provincia di Parma, ed in particolare delle vicende connesse alla realizzazione di una discarica nel comune di Fornovo e di un centro di selezione in località Cornocchio.

Si è già avuto modo di rilevare come la provincia di Parma presenti attualmente un serio *deficit* di smaltimento: i rsu prodotti in questo territorio (che vede la raccolta differenziata al 14,2%) hanno infatti come possibili destinazioni in provincia le discariche di Borgo Val di Taro e Corniglio, nonché l'inceneritore di Cornocchio (di vecchia concezione e del quale è programmata la sostituzione con un nuovo impianto). Il resto dei rsu prodotti – pari a circa 90.000 tonnellate/anno – viene inviato in discariche *extra*-provinciali, con un conseguente sensibile aumento dei costi.

Per superare tale situazione il piano infraregionale di smaltimento della provincia di Parma ha previsto la realizzazione di un centro di selezione e di una discarica a servizio dello stesso. L'invaso è stato previsto in località Monte Ardone del comune di Fornovo, in una zona calanchiva, a circa tre chilometri in linea d'aria da Langhirano, su un terreno sovrastante un metanodotto. La localizzazione relativamente vicina a Langhirano aveva suscitato le proteste dei produttori di prosciutto dell'area: gli esami anemometrici avevano infatti messo in risalto come i venti soffino in prevalenza in quella direzione, e ciò potrebbe creare difficoltà nell'esportazione dei prosciutti in aree quali gli Stati Uniti do-

ve esiste una legislazione molto restrittiva in materia. Dovendo però la discarica accogliere solo frazione secca compattata, la Commissione non ritiene che ciò possa rappresentare un reale nocumento ai produttori.

Nel corso dei lavori di realizzazione dell'impianto si sono avuti diversi movimenti franosi che hanno interessato l'area a servizio della discarica, nonché le strade di accesso alla stessa. La Commissione ha acquisito a questo proposito le relazioni geologiche redatte dal Servizio Geologico d'Italia (su richiesta del Coordinamento per la Protezione Civile) e dai professori Edoardo Semenza e Floriano Villa (su richiesta del comitato che si oppone alla discarica).

Le relazioni giungono a conclusioni diametralmente opposte, ma è il caso di notare come il Servizio Geologico d'Italia affermi che «i lavori inerenti alla realizzazione dell'invaso (...) hanno modificato il contesto morfologico preesistente a vantaggio della stabilità del sito». Si tratta di una conclusione che lascia perplessi, giacché non è chiaro come i movimenti di terreno determinati dai lavori possano consolidare una situazione franosa. Inoltre la relazione del Servizio Geologico d'Italia non tiene affatto in considerazione l'esistenza del metanodotto, la cui presenza è invece una ovvia fonte di rischio nella zona sottostante la discarica.

Si deve aggiungere – a tale considerazione – il fatto che recentemente sono state rinvenute nell'infratelo della discarica presenze di metano, in quantità non irrilevanti. Non è chiara la provenienza del gas, anche se i professionisti, incaricati dall'impresa che ha realizzato e dovrà gestire la discarica, ipotizzano che lo stesso si sia potuto formare dal materiale putrescibile rimasto chiuso tra i due teli; si tratta di un'ipotesi a giudizio della Commissione non attendibile, a causa della troppo ravvicinata distanza (circa un anno) tra la deposizione dei teli e il rinvenimento del gas metano. Più attendibile, a giudizio della Commissione, ipotizzare invece – come fa l'Arpa emiliana – che il metano provenga dal sottosuolo (particolarmente ricco di tale sostanza) e sia riuscito a penetrare nell'infratelo: si tratta però di un'ipotesi che evidenzia la scarsa tenuta delle soluzioni adottate in fase progettuale.

La discarica di Monte Ardone è stata, come accennato, programmata a servizio dell'impianto di selezione realizzato a Cornocchio. La Commissione si è interessata anche delle vicende relative a tale impianto, i cui lavori sono stati avviati con un'ordinanza della Provincia di Parma, emessa in base all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, quindi con presupposti di necessità e urgenza. La realizzazione è stata ultimata nell'agosto 1998, ma da allora l'impianto è ancora fermo, in attesa dell'apertura della discarica di Monte Ardone. Paiono quindi evidenti due anomalie: la prima riguarda l'uso di un'ordinanza *ex art.13* per un impianto di selezione, e la seconda è relativa al legame stretto, quasi indissolubile, che è stato disegnato tra i due impianti.

La Commissione esprime perplessità sul nesso creato tra l'impianto di Cornocchio e la discarica di Monte Ardone; al di là del giudizio su tale discarica, infatti, Parma già da tempo potrebbe inviare allo smaltimento (anche *extra-provinciale*) diverse migliaia di tonnellate in meno al mese. Non è pertanto comprensibile perché non si sia voluto cominciare a sfruttare tale opportunità.

Infine, è emerso in maniera chiara dalle audizioni svolte dalla Commissione l'arretratezza del sistema della raccolta differenziata, soprattutto nella città di Parma. A questo proposito la Commissione non può che sollecitare l'introduzione di un sistema di raccolta differenziata che privilegi anzitutto la separazione della frazione umida, una soluzione che consente di raggiungere in maniera sollecita buoni livelli di differenziazione e di produrre un *compost* di qualità: questo materiale, peraltro, appare quanto mai necessario per l'arricchimento organico di terreni, come quelli della pianura padana, ormai prossimo allo stadio di desertificazione.

5. LE ATTIVITÀ ILLECITE NEL CICLO DEI RIFIUTI IN EMILIA ROMAGNA

5.1. Assenza di infiltrazioni mafiose

Per quanto riguarda le attività illecite, sia il prefetto di Bologna che i rappresentanti delle forze dell'ordine ascoltati in audizione hanno escluso infiltrazioni della criminalità organizzata in tale settore economico; esiste tuttavia una diffusa illiceità nel ciclo dei rifiuti, non tanto in materia di smaltimenti abusivi quanto relativamente ad attività irregolari che risultano essere l'origine di successivi sversamenti o smaltimenti illeciti. Si tratta di osservazioni che saranno riprese e meglio illustrate successivamente.

5.2. Episodi criminosi

La Commissione ha raccolto numerose notizie specifiche in ordine agli illeciti connessi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questa regione; dalle audizioni del prefetto di Bologna, dell'assessore regionale all'ambiente e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché dai dati forniti dalle forze dell'ordine, risulta che le violazioni nel settore attengono principalmente all'abbandono di rifiuti pericolosi sul territorio, in specie lungo gli argini dei fiumi (come quello di ben 20.000 litri di liquidi riversati nel fiume Mesola, presso Cesena) con gravi ripercussioni sulle stesse falde idriche, ed alla realizzazione di discariche abusive (il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato, per l'anno 1997, ben 19 violazioni su 17 ispezioni effettuate).

Un settore che in Emilia Romagna appare particolarmente esposto al rischio di comportamenti illeciti è quello relativo all'attività svolta dai numerosi centri di stoccaggio insistenti nella regione, i quali – è ben noto – offrono facilmente il fianco ad attività di miscelazione *tout court* e modifica (mediante alterazioni e falsificazioni dei documenti di accompagnamento) della tipologia dei rifiuti tossico – nocivi, che vengono in tal modo avviati a forme di smaltimento non corrette, nei siti più disparati, con grave danno per l'ambiente e la salute dei cittadini.

Significativi al riguardo i dati offerti dall'Arpa, che evidenziano il ricorso a tale pratica illegale presso centri di stoccaggio di diversi co-

muni dell'Emilia Romagna (come Ferrara, Rimini, Piacenza, Parma, Ravenna) ed hanno determinato l'avvio di inchieste della magistratura che – come vedremo più avanti – destano particolare allarme per la natura e diffusione del fenomeno.

Fra gli episodi illeciti, merita segnalare il ritrovamento di 88 fusti metallici contenenti reflui industriali esausti, che sono stati abbandonati su un terreno in prossimità del comune Montale di Piacenza (il procedimento penale è tuttora in corso). Altro episodio preoccupante è stato il rinvenimento di un contenitore per rifiuti radioattivi addirittura nell'oasi naturalistica di Punte Alberete, nei pressi di Ravenna (già nel luglio 1997 nella stessa area erano stati trovati contenitori con un materiale altamente tossico quale il policlorodifenile); le analisi del contenuto hanno evidenziato la presenza di scorie di cesio e di berillio.

Nel quadro dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza merita segnalare la scoperta nel comune di San Pietro in Casale di una vasta area destinata a deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi (oli esausti e batterie per auto) e speciali (veicoli a motore, rimorchi ed altro, rifiuti derivanti a attività di demolizione e di costruzione ecc.), posta immediatamente sotto sequestro nel marzo 1998. Sono stati rinvenuti ben 15.000 quintali di rifiuti speciali e 10 quintali di rifiuti pericolosi. Il procedimento penale nei confronti del titolare che ha gestito tale deposito senza alcuna autorizzazione sin dal 1993 è tuttora pendente. Vi è, poi, da segnalare l'abbandono di diverse tonnellate di rifiuti pericolosi (anche lastre di amianto) in una discarica abusiva sita nella frazione di Casalborsetti del comune di Ravenna.

Sempre Ravenna, nel maggio 1998, è stata teatro di un incendio di vastissime proporzioni sviluppatosi presso il capannone della società «Fertildocks s.r.l.» (oltre 7000 mq.), destinato al trattamento di rifiuti provenienti dall'azienda AMSA di Milano (la municipalizzata titolare del servizio di smaltimento rifiuti) che dovevano, poi, essere avviati alla termocombustione nella centrale ENEL di Fusina (Veneto), in virtù di un'intesa stipulata nel luglio 1997 tra le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Al momento dell'incendio giacevano nel capannone circa 5000 tonnellate di tali rifiuti, posti sotto sequestro penale unitamente al capannone.

L'episodio ha determinato l'avvio di un'indagine da parte della Procura di Ravenna, che allo stato ha accertato la natura certamente dolosa dell'incendio, la cui opera di spegnimento, protrattasi per ben 22 giorni (19 maggio – 10 giugno 1998), ha richiesto l'impiego delle forze dei Vigili del fuoco dei comuni di Bologna, Forlì, Lugo e Faenza, oltre che di Ravenna. Dai primi accertamenti esperiti, è risultato che nel capannone giacevano già dal settembre 1997 rsu e fertilizzanti che non erano stati trattati, motivo per il quale proprio il giorno precedente al verificarsi dell'incendio era stata convocata la Giunta comunale per ottenere chiarimenti relativamente alla corretta esecuzione del contratto da parte della società AREA, impegnata nelle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, e dell'azienda d'intermediazione, che è risultata essere una ditta (la SEA) avente sede nella Repubblica di San Marino.

5.3. Le principali vicende giudiziarie

Dalle audizioni e dalla documentazione acquisita, la Commissione è venuta a conoscenza di attività illecite su scala nazionale che vedono coinvolta questa regione, purtroppo divenuta negli ultimi anni nodo di scambio di traffici illeciti di rifiuti, in cui ricorrono sia società e soggetti che svolgono attività d'intermediazione nel settore, sia organizzazioni criminali operanti in altre regioni (soprattutto Campania e Puglia), che hanno ormai esteso il loro raggio d'azione su tutto il territorio nazionale (connessioni fra traffici abusivi di rifiuti e criminalità organizzata – operante in determinate aree territoriali depresse del paese – sono emersi, infatti, anche in Piemonte, Lombardia e Liguria), ampliando altresì le loro attività specifiche nel settore dei rifiuti dal semplice controllo dei siti finali di smaltimento alle attività di trasporto e di commercializzazione e, quindi, gestendo siffatte attività illecite dal produttore di rifiuti sino al sito di smaltimento illegale.

Particolare rilievo in questo nuovo scenario delineatosi e più volte denunciato dai rappresentanti dell'associazione Legambiente ai vari organi preposti ai controlli nel settore oltre che alla magistratura, è l'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su alcuni traffici illeciti di rifiuti tossico – nocivi provenienti da industrie del nord Italia, in specie dell'Emilia Romagna (comuni di Reggio Emilia e Bologna), e trasportati lungo le dorsali tirrenica e adriatica, per essere abbandonati in aree territoriali del meridione controllate dalla criminalità organizzata².

Attraverso il sistema del cosiddetto «giro bolla», i rifiuti pericolosi vengono declassificati in residui riutilizzabili presso centri di stoccaggio (spesso costituiti artatamente) e affidati per lo smaltimento, per lo più illecito presso cave abbandonate o discariche non autorizzate a ricevere rifiuti di provenienza extra regionale, se non addirittura mescolati al terriccio ed interrati per essere utilizzati nella pavimentazione di strade o nella costruzione di abitazioni civili, con grave pericolo per i cittadini e con produzione di notevoli profitti illeciti.

Fortemente indicativi degli interessi coinvolti nell'«affare» rifiuti e delle dimensioni preoccupanti assunte dal fenomeno sono i dati offerti dalla Procura Distrettuale di Napoli in ordine alla varietà dei siti finali di smaltimento³, prontamente reperiti grazie all'intervento dei clan criminali (in particolare di *clan* camorristici, come quello dei Casalesi), per farvi confluire i rifiuti provenienti da altri siti illegali, ogni volta che questi venivano individuati e posti sotto sequestro dalla magistratura.

Emblematica è, altresì, l'inchiesta condotta dalla Procura di Rimini – da cui il relativo procedimento penale, tuttora pendente (è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio) – che ha portato all'arresto di ben undici personaggi titolari di attività di trasporto o di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, ovvero di società d'intermediazione nel settore, nonché di alcuni amministratori pubblici collusi, per il delitto di associazio-

² Cfr. il Doc. XXIII, n. 12 e il Doc., n. 16 approvati dalla Commissione.

³ Cfr. il Doc. XXIII, n. 12.

ne per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e per reati connessi (truffe, falsificazioni di certificati e di autorizzazioni, violazioni fiscali e altro).

Alcune ditte di smaltimento e trasporto della regione Emilia Romagna (soprattutto dei comuni di Rimini, Piacenza, Parma, Forlì e, in parte, Bologna) avevano inviato, infatti, i loro rifiuti (urbani) per lo più in discariche abusive della Puglia e dell'Emilia Romagna, ma anche di Abruzzo e Calabria, sempre attraverso il ben noto meccanismo del cosiddetto «giro bolla», per cui i rifiuti venivano miscelati in alcuni centri di stoccaggio e poi spediti verso tali siti finali di smaltimento.

Precisamente, Marco Savini, titolare di un centro di stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilabili nel comune di Borgonovo, aveva incaricato la ditta Muratori Trasporti a effettuare trasporti di RSU dal comune di Piacenza e territori limitrofi e dal Consorzio smaltimento rifiuti fra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, alle discariche di Ancarani, Pomarico, Collecorvino, Corigliano Calabro. Tali rifiuti, in realtà, non sono mai pervenuti nelle citate discariche, ma sono risultati smaltiti prevalentemente presso la discarica di Ginestreto, attraverso l'utilizzazione di false bolle ecologiche emesse dal Cia s.p.a. di Coriano, grazie alla compiacenza di un suo funzionario che percepiva dall'illecita emissione lauti compensi (secondo quanto appurato dai magistrati .500.000 circa per ogni bolla).

La ditta Muratori Trasporti, peraltro, era titolare di un appalto con il Cia s.p.a. per il trasporto di RSU dal forno di incenerimento del comune di Coriano alla discarica di Ginestreto, per cui non era difficile far figurare gran parte dei rifiuti di altre località fra quelli provenienti da Coriano mediante, appunto, una falsa bolla ecologica proveniente dal Cia s.p.a. (false bolle ecologiche false sono state emesse anche dalle società Amga di Cesena e dall'Amiu di Forlì).

È evidente la truffa realizzata ai danni dei comuni di provenienza dei rifiuti, che pagavano la ditta per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, nonché ai danni del Cia s.p.a., secondo un sistema – quello descritto – che si è ripetuto per alcuni anni (1994 – 1996), poiché non venivano effettuati controlli più penetranti della mera verifica formale dei documenti di accompagnamento dei rifiuti, in apparenza del tutto regolari. Per ingenti quantitativi di rifiuti provenienti dall'inceneritore di Salsomaggiore Terme, di cui sempre il Savini curava lo smaltimento, forte è il sospetto che essi siano stati addirittura smaltiti in discariche non autorizzate o comunque in luoghi non idonei a riceverli, dal momento che non è stato possibile accertarne la destinazione finale.

Un altro filone della stessa indagine condotta dalla Procura di Rimini ha consentito di reprimere un gravissimo traffico illecito di rifiuti: nel 1995 notevoli quantitativi di fanghi tossico – nocivi prodotti dalle Acciaierie venete s.p.a. ed affidati per il trattamento e lo smaltimento alla ditta *Asbestos Technical Service 2*, venivano inviati direttamente, senza subire alcun processo di inertizzazione e trattamento, in una cava dismessa sita in territorio veneto (comune di Soave) e finivano addirittura utilizzati dalla ditta «Edilstrade» per la pavimentazione delle strade, con gravissimo pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

Le due ditte, infatti, si facevano garanti dell'attività di trasporto, trattamento e riutilizzo finale di tali rifiuti mediante false attestazioni agli enti competenti, così lucrando ingenti somme dalle «Acciaierie Venete s.p.a.» per il servizio loro affidato e solo in apparenza svolto. È interessante notare come l'accertamento dei fatti sopra riferiti è stato condotto valendosi di tecniche d'indagine (come le intercettazioni telefoniche) rese possibili dalla contestazione di reati economico - fiscali, che hanno consentito al pubblico ministero di «chiudere il cerchio» e individuare l'esatta portata delle condotte criminose e delle responsabilità individuali in un settore - quello dei reati ambientali - in cui, purtroppo, spesso la Commissione ha dovuto registrare un forte ritardo nell'attività di accertamento degli illeciti dovuto a molteplici fattori (quali la fitta rete di collusioni, l'inadeguatezza dei controlli e l'assenza di una efficiente attività di coordinamento tra gli organi competenti, le difficoltà per quanto riguarda gli accertamenti tecnici e analitici e, soprattutto, l'assoluta insufficienza dei tempi e degli strumenti d'indagine a disposizione della magistratura, essendosi in presenza di fattispecie prevalentemente contravvenzionali), con gravissime conseguenze sia sotto il profilo dei danni arrecati all'ambiente e alla salute del cittadino nonché degli interessi patrimoniali coinvolti, che sotto quello, strettamente processuale, dei termini brevi di prescrizione dei reati *de quo* e, quindi, della possibilità di esplicitare un'efficace azione repressiva di siffatte condotte illecite.

A tale proposito, la Commissione rinnova il suo impegno a sollecitare l'introduzione nel sistema penale di nuove fattispecie di reato ambientale ed il rafforzamento degli strumenti d'indagine, rinviando ai lavori dell'apposito gruppo di studio che ha formulato nel marzo 1998 proposte poi inviate ai Presidenti della Camere e delle Commissioni parlamentari. Non c'è dubbio, infatti, che una delle cause principali dell'illegalità diffusa nelle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché della progressiva e preoccupante penetrazione nel settore da parte della criminalità organizzata, debba essere individuato nella inadeguatezza degli strumenti di garanzia del rispetto della legalità anche di carattere normativo. Ciò senza voler trascurare la necessità - da più parti denunciata dinanzi alla Commissione (magistratura, forze dell'ordine) e dalla stessa Commissione già rappresentata al Parlamento ed al Governo - di una serie interventi tesi, per un verso, al rafforzamento delle attività di controllo fino ad oggi risultate gravemente lacunose nell'ambito delle attività connesse al ciclo dei rifiuti (vedi centri di stoccaggio); per altro, alla dotazione di mezzi e strutture idonei alle varie forze di polizia giudiziaria investite di competenza in materia di reati ambientali, che siano capaci di operare in stretto raccordo fra loro e con gli altri organismi preposti alla salvaguardia dell'ambiente (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente - amministrazioni regionali e provinciali - procure territoriali), sì da poter incidere efficacemente sulle diverse realtà territoriali del paese.

6) CONCLUSIONI

L'intensa attività svolta dalla Commissione e l'interesse con il quale è stata costantemente seguita la situazione della regione Emilia Romagna non possono certo esaurire tutte le complesse tematiche concernenti le varie attività connesse al ciclo dei rifiuti attualmente in essere nell'ampio territorio in esame. E del resto la Commissione continuerà a seguire l'evoluzione della situazione in quest'area, come nelle altre già oggetto di specifiche relazioni.

Le varie situazioni esaminate in dettaglio consentono tuttavia di trarre conclusioni sia sullo stato della normativa regionale e sul connesso livello di attuazione, sia sull'attività di controllo svolta dai pubblici poteri, sia sui ruoli svolti dai vari soggetti coinvolti nell'«affare» rifiuti, ivi compresi i soggetti che operano nell'ambito della criminalità comune ed organizzata e quelli che svolgono attività di carattere imprenditoriale.

Il ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna, come si è andato descrivendo sin qui, presenta una situazione tranquillizzante per quanto riguarda i rsu (fatta eccezione per la provincia di Parma), mentre più problematico appare il quadro per quanto concerne i rifiuti speciali.

Dal punto di vista normativo la Commissione può esprimere un giudizio positivo. Per quanto riguarda i piani già adeguati al decreto legislativo n. 22 del 1997 è tuttavia da sottolineare come questi prevedano aumenti nella produzione dei rsu, senza aderire perfettamente al concetto di riduzione degli stessi che è uno dei punti fondamentali della normativa citata.

Diverso, come detto, il quadro per quanto riguarda i rifiuti speciali e pericolosi: l'Emilia Romagna presenta infatti un numero elevato di centri di stoccaggio dove – come la Commissione ha segnalato agli organismi di controllo – in diverse occasioni sono stati illecitamente eseguiti i cosiddetti 'giri bollà o le miscele tra distinte categorie di rifiuti. Nel corso della relazione si è dato conto delle inchieste giudiziarie condotte da diverse procure dell'Emilia Romagna che hanno portato appunto alla scoperta di tali condotte truffaldine. La Commissione ritiene quindi doveroso reiterare l'invito a una sempre più puntuale azione di controllo diretta sui centri di stoccaggio della regione, a fronte peraltro di una situazione che vede l'Emilia Romagna sito di produzione di importanti quantità di rifiuti pericolosi, ma con possibilità di smaltimento di molto inferiore rispetto alle necessità.

Per i riflessi ambientali che determinano sono quindi da sottolineare i diffusi fenomeni di «dispersione dei rifiuti» e della loro «declassificazione»; fenomeni accertabili unicamente *a posteriori* con danni gravissimi per l'*habitat* regionale, sia rispetto al sostanziale inquinamento permanente, sia rispetto alle possibilità di ripristino seguenti l'accertamento delle responsabilità.

La Commissione ribadisce conclusivamente che la lotta alla criminalità ambientale deve essere condotta su più fronti, intensificando soprattutto l'attività di contrasto con controlli amministrativi, accertamenti fiscali e la corretta lettura dei fenomeni economici, come per esempio le condizioni di libera concorrenza e di accesso agli appalti.

(ALLEGATO 2)

**Emendamenti alla bozza di relazione
territoriale sull'Emilia Romagna**

Al paragrafo delle Premesse, sostituire il quarto capoverso con i seguenti:

Vale la pena osservare, sin da subito, che in materia di rifiuti, sia urbani che speciali, la regione Emilia Romagna fin dal 1986 ha individuato un sistema di pianificazione di settore che attribuito a ciascuna amministrazione provinciale il compito di elaborare un proprio piano, detto infraregionale. Al riguardo, qualche elemento di crisi è stato riscontrato nelle province di Parma e Piacenza, sulle quali la Commissione ha condotto iniziative specifiche.

L'esame approfondito della situazione regionale ha confermato l'esistenza di smaltimenti illeciti di rifiuti regionali in altre aree del Paese (come talune inchieste giudiziarie stanno a testimoniare). La Commissione ha comunque riservato grande attenzione alla problematica dei rifiuti pericolosi, essendo questa regione sede di importanti aree industriali (per tutte i petrolchimici di Ferrara e Ravenna) con un sistema di smaltimento tuttora deficitario anche se si registrano significative novità in questo senso.

Va infine segnalato come anche in questa regione – come già per il Piemonte – si è prestata attenzione alla problematica relativa ai rifiuti radioattivi, in particolare alla attuale situazione dell'impianto di Caorso e ai progetti per la messa in custodia protettiva passiva e al successivo *decommissioning* di quella centrale.

Gerardini.1

Al paragrafo 2.1, a pag. 3, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:

La strategia della delega alle province s'inquadra in un disegno di coinvolgimento e responsabilizzazione dei livelli amministrativi più bassi e più vicini ai cittadini. Essa ha creato anche in sede locale un patrimonio di conoscenze ed esperienze di discreto spessore, ciò che inevitabilmente ha una positiva ricaduta in termini di formazione civica della popolazione.

Gerardini.2

Al paragrafo 2.2, a pag. 4, al primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Gerardini.3

Al paragrafo 2.2, a pag. 4, al terzo capoverso, quarto periodo, dopo le parole spese necessarie aggiungere le seguenti: pur tenendo presente lo stanziamento, deliberato dalla regione, di 15 miliardi nel triennio 1998-2000.

Gerardini.4

Al paragrafo 2.2, a pag. 4, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

La regione Emilia-Romagna ha anche adottato, con una delibera del 1996, un «piano di protezione dall'amianto», che contiene una serie di misure volte, tra l'altro, ad accrescere sia i livelli di conoscenza dei rischi da parte dei soggetti incaricati allo smaltimento, sia i livelli di controllo del fenomeno e sotto l'aspetto della salubrità ambientale e sotto quello epidemiologico.

Gerardini.5

Al paragrafo 2.2, a pag. 5, al primo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Più problematica invece – come segnalato dalle autorità regionali – è l'interazione con la sezione regionale dell'Albo dei gestori di rifiuti, la quale in parte per motivi scarsa chiarezza nella normativa e in parte per carenze professionali nell'organico della sezione non riesce a esprimersi su livelli soddisfacenti nell'esame istruttorio delle richieste di iscrizione all'albo.

Gerardini.6

Sostituire il titolo del paragrafo 4 con il seguente: L'attività ispettiva della Commissione sulle situazioni particolari.

Gerardini.7bis

Al paragrafo 4.3, a pag. 31, al secondo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo:

Al proposito va anche osservato che non ha contribuito positivamente a una soluzione della situazione la condizione patrimoniale dell'Amnu di Parma, la quale – anche in ragione di partecipazioni assunte per motivi che rimangono da acclarare nella società Riciclaggio Plastiche Eterogenee – non gode di florida salute.

Copercini.1

Al paragrafo 4.3, a pag. 32, al primo capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole da Più attendibile sino a emiliana – con le seguenti: Si noti invece che l'Arpa ha ipotizzato.

Gerardini.8

Al paragrafo 4.3, a pag. 32, al terzo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo:

Peraltro, occorre ricordare che in altra sede parlamentare (*cfr.* la risoluzione n. 8-00046 approvata dalla xiii Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 24 marzo 1999) è stata anche sottolineata l'inopportunità di ubicare discariche in luoghi vicini a siti delle produzioni agro-alimentari di origine protetta. Nella provincia di Parma, in particolare, la questione si pone per la produzione del prosciutto, i cui operatori hanno più volte sollecitato una maggiore attenzione alle esigenze della tutela dei prodotti di qualità e ai luoghi di tale produzione che dovrebbero essere qualificati come zone di preminente interesse agricolo.

Gerardini e Copercini.1

Riunire in un unico paragrafo i paragrafi 5.1. e 5.2.

Conseguentemente sostituire il titolo del paragrafo 5.1 con il seguente: Episodi criminosi e rinumerare il paragrafo 5.3. con il numero 5.2.

Gerardini.9

Al paragrafo 5.1, al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , spesso in territori sotto lo stretto controllo della criminalità organizzata, come l'area vesuviana o la Calabria. Esistono peraltro – come le indagini dell'autorità giudiziaria hanno evidenziato – soggetti che in questa regione hanno dato vita a vere e proprie organizzazioni, le quali hanno lucrato sulla gestione illecita e truffaldina del ciclo dei rifiuti.

Scalia e Gerardini.1

Al paragrafo 5.2, a pag. 33, al terzo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Dai dati dell'Arpa si evince inoltre che gli impianti autorizzati sono prevalentemente depositi temporanei per conto terzi di rifiuti speciali e che sono circa 2000 le autorizzazioni riferite a singole tipologie di rifiuti e non v'è pertanto corrispondenza tra il numero di autorizzazioni rilasciate e il numero degli impianti.

Gerardini.10

Al paragrafo 6, a pag. 38, premettere al primo capoverso il seguente:

Si può complessivamente asserire che, nel campo del trattamento dei rifiuti, la regione Emilia-Romagna denota un discreto livello di conformità alla legislazione statale vigente e di accortezza gestionale.

Gerardini.11

Al paragrafo 6, a pag. 38, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente:

Al riguardo è da rilevare che sarà necessaria un'attenta verifica e una descrizione delle attività di smaltimento in relazione alla messa in custodia protettiva passiva, nonché lo smantellamento dei sistemi e dei componenti che produrranno una quantità significativa di materiali non radioattivi di contenuto tossico-nocivo. Si segnala, infatti, come anche in questa regione – come già per il Piemonte – la Commissione ha prestato attenzione alla carenza di siti per lo smaltimento di tali materiali, carenza che peraltro caratterizza l'intero territorio nazionale.

Gerardini.7

Coordinamento formale

In seguito all'approvazione degli emendamenti Gerardini.7bis e 9, apportare le conseguenti modifiche dell'indice.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola *emiliano* con le seguenti *emiliano-romagnolo*.

L'emendamento Gerardini.10 è da intendersi coordinato nel modo seguente:

Al paragrafo 5.2, a pag. 33, al terzo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Dai dati dell'Arpa si evince inoltre che gli impianti autorizzati sono prevalentemente depositi temporanei per conto terzi di rifiuti speciali e che sono circa 2000 le autorizzazioni riferite a singole tipologie di rifiuti e non v'è pertanto corrispondenza tra il numero di impianti autorizzati e le tipologie di rifiuti autorizzate.

Gerardini.10

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONE

Audizione del Vicedirettore dell'Ufficio Europeo di Polizia, dottor Emanuele MAROTTA, sull'avvio operativo dell'attività di EUROPOL
(R047 000, B26°, 0004°)

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento. Seguito dell'esame e conclusione).

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor MAROTTA svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Antonio CONTE (DS-U) e Patrizio PETRUCCI (DS-U), cui risponde il dottor MAROTTA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia il dottor MAROTTA e gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

